

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 agosto 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2018/884 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla misura di aiuto SA.32874 (2012/C) [ex SA.32874 (2011/NN)] alla quale la Danimarca ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2017) 4461] (18CE1537)</u>	Pag. 1
<i>Publicato nel n. L 157 del 20 giugno 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/885 della Commissione, del 20 giugno 2018, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (18CE1538)</u>	Pag. 27
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (18CE1539)</u>	Pag. 31
<u>Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 70/17/COL, del 29 marzo 2017, sull'accordo per i servizi marittimi di Hurtigruten 2012-2019 (Norvegia) [2018/887] (18CE1540)</u>	Pag. 45
<i>Publicati nel n. L 158 del 21 giugno 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/888 della Commissione, del 21 giugno 2018, recante duecentottantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (18CE1541)</u>	Pag. 71
<i>Publicato nel n. L 158I del 21 giugno 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/889 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (18CE1542)</u>	Pag. 74
<u>Decisione (UE) 2018/890 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (18CE1543)</u>	Pag. 88



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/891 della Commissione, del 21 giugno 2018, che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1544).....</u>	Pag. 94
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/892 della Commissione, del 21 giugno 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventunesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (18CE1545).....</u>	Pag. 103
<u>Decisione (UE) 2018/893 del Consiglio, del 18 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (18CE1546).....</u>	Pag. 104
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/894 della Commissione, del 21 giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 4007] (18CE1547).....</u>	Pag. 110

Publicati nel n. L 159 del 22 giugno 2018

RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione (PESC) 2018/726 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 maggio 2018, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018) (GUL 122 del 17 maggio 2018) (18CE1548).....</u>	Pag. 114
<i>Publicato nel n. L 157 del 20 giugno 2018</i>	
<u> Rettifica del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (GUL 46 del 17 febbraio 2012) (18CE1549).....</u>	Pag. 115
<u> Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GUL 348 del 29 dicembre 2017) (18CE1550).....</u>	Pag. 124
<u> Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GUL 104 del 24 aprile 2018) (18CE1551).....</u>	Pag. 124
<i>Publicati nel n. L 158 del 21 giugno 2018</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2018/884 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2017

relativa alla misura di aiuto SA.32874 (2012/C) [ex SA.32874 (2011/NN)] alla quale la Danimarca ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2017) 4461]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 17 marzo 2011 la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea ha inviato alla Commissione una notificazione preventiva relativa alla misura in questione (sgravio ed esenzione con riguardo all'imposta connessa alla tutela dell'acqua potabile).
- (2) Nell'ambito dell'esame della suddetta notificazione preventiva, il 27 aprile 2011 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità danesi alcune informazioni aggiuntive.
- (3) Con lettera del 16 settembre 2011 le autorità danesi hanno trasmesso le informazioni aggiuntive che i servizi della Commissione avevano richiesto in data 27 aprile 2011.
- (4) Una volta ricevute le suddette informazioni, tra le autorità danesi e i servizi della Commissione si sono tenute due riunioni tecniche: una il 3 ottobre e l'altra il 10 novembre 2011. Dopo la riunione del 10 novembre 2011 le autorità danesi hanno fornito alla Commissione ulteriori informazioni aggiuntive.
- (5) Sulla scia della riunione del 10 novembre 2011, la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea ha inoltre annunciato, con lettera del 17 novembre 2011, il ritiro della notificazione preventiva relativa alla misura in questione.

⁽¹⁾ Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcuni cambiamenti nella terminologia, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione», di «mercato comune» con «mercato interno» e di «Tribunale di primo grado» con «Tribunale». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.



- (6) Con fax del 14 dicembre 2011 i servizi della Commissione hanno annunciato alle autorità danesi l'apertura di un fascicolo di aiuto non notificato con il numero SA.32874 (2011/NN), perché l'imposta era stata applicata ancor prima della notificazione preventiva e senza l'approvazione della Commissione.
- (7) Con lettera del 27 dicembre 2011 la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità danesi in cui queste ultime annunciavano la fine del regime di imposizione in questione al 31 dicembre 2011 e la sua sostituzione con un aumento dell'imposta generale sull'acqua, il cui meccanismo era già stato esaminato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo di aiuto NN 1/2005 ^(?).
- (8) Con lettera del 22 marzo 2012 ^(?) la Commissione ha informato la Danimarca di aver deciso, in data 21 marzo 2012, di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (di seguito, il «procedimento di indagine formale») relativamente alla misura in questione e ha invitato le autorità danesi a presentare le loro osservazioni entro un mese.
- (9) La decisione della Commissione di avviare il procedimento (di seguito, la «decisione di avvio») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.
- (10) La Commissione ha ricevuto da una parte interessata («Landbrug & Fødevarer», di seguito «la parte interessata») alcune informazioni che essa ha trasmesso alla Danimarca per darle la possibilità di commentarle.
- (11) Con lettera del 16 maggio 2012 la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera in cui le autorità danesi chiedevano una proroga fino all'11 giugno 2012 per la presentazione delle loro osservazioni. Questa proroga è stata concessa con fax del 24 maggio 2012.
- (12) Con lettera del 12 giugno 2012, la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea ha comunicato le osservazioni delle autorità danesi sull'avvio del procedimento di indagine formale.
- (13) Il 2 luglio 2012 la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea ha trasmesso la risposta delle autorità danesi alle osservazioni formulate dalla parte interessata.
- (14) Il 10 settembre 2013 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità danesi alcune precisazioni sulle loro osservazioni in merito all'avvio del procedimento di indagine formale.
- (15) Con lettera del 7 novembre 2013 la Danimarca ha fornito le precisazioni richieste. Il 19 aprile 2016 le autorità danesi hanno trasmesso altre informazioni aggiuntive in risposta a una lettera della Commissione del 10 novembre 2015.

II. DESCRIZIONE

- (16) Il 27 dicembre 2008 il Parlamento danese ha adottato una disposizione che istituisce un'imposta sui permessi di captazione delle acque sotterranee, i cui proventi sono destinati a finanziare l'individuazione e la pianificazione della gestione delle zone che presentano un'importanza particolare per l'approvvigionamento di acqua potabile. Tale disposizione è stata recepita nel capitolo IV *bis* (articolo 24) della legge codificata n. 935 del 24 settembre 2009.
- (17) L'imposta, calcolata in funzione del quantitativo d'acqua che può essere prelevato annualmente in base al permesso, ammontava a 0,305 DKK (circa 0,04 EUR) per m³ nel 2009, a 0,315 DKK nel 2010 e a 0,310 DKK nel 2011.

^(?) Nell'ambito di questo fascicolo la Commissione ha concluso che il meccanismo di imposizione non comportava elementi di aiuto di Stato.

⁽³⁾ Lettera SG-Greffe(2012) D/5011.

⁽⁴⁾ GU C 114 del 19.4.2012, pag. 4.



- (18) L'imposta, la cui riscossione era inizialmente prevista sino a fine 2017, deve essere interamente versata dai proprietari dei sistemi generali di alimentazione idrica ⁽⁵⁾ (articolo 24 bis della legge codificata). Gli utenti che detengono un permesso di captazione per i pozzi di loro proprietà pagano soltanto un terzo dell'imposta calcolata sul quantitativo che può essere prelevato annualmente. Quando il permesso riguarda un volume superiore a 25 000 m³, il titolare paga un terzo dell'imposta calcolata su 25 000 m³ (articolo 24 ter della legge codificata). Un'esenzione totale è concessa ai titolari di un permesso di captazione relativo a quantitativi inferiori a 6 000 m³ di acqua all'anno (articolo 24 quater della legge codificata).
- (19) Stando alle informazioni disponibili, in Danimarca sono stati rilasciati 85 000 permessi di captazione privati, in gran parte riguardanti il settore agricolo. Il numero dei permessi per volumi inferiori a 6 000 m³ è stimato a 75 000. Le autorità danesi non possono garantire che tutte le imprese danesi del settore agricolo dispongano di un proprio permesso di captazione e che non dipendano quindi dall'approvvigionamento pubblico. Tuttavia, secondo le suddette autorità, le aziende che potrebbero essere allacciate a un sistema di alimentazione pubblico sono normalmente in possesso di un permesso di captazione e ricorrono al sistema pubblico solo per le loro necessità domestiche.
- (20) I numeri forniti dalle autorità danesi per l'anno 2009 mostrano che 12 275 titolari di permessi hanno usufruito di uno sgravio d'imposta pari a un importo medio annuo di 1 080 EUR e che i permessi si riferivano in media a un quantitativo di 35 500 m³ d'acqua. I dati relativi al periodo 2009-2011 mostrano che nel settore agricolo 1 091 imprese hanno beneficiato di sgravi d'imposta superiori al massimale *de minimis*. Le autorità danesi hanno precisato che 106 titolari di permessi sono registrati come imprese di trasformazione alimentare.

III. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (21) La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale per i seguenti motivi:
- durante l'esame del fascicolo la Commissione aveva osservato che la misura in questione corrispondeva *prima facie* alla definizione di aiuto di Stato: la misura era concessa dallo Stato (che si privava di risorse concedendo uno sgravio o un'esenzione d'imposta), favoriva talune imprese (nell'ambito del fascicolo, in grande maggioranza gli imprenditori del settore agricolo titolari di permessi di captazione privati e, tra questi, coloro che beneficiavano di un'esenzione piuttosto che di uno sgravio, mentre tutti beneficiavano di uno sgravio dell'onere finanziario normalmente previsto), poteva incidere sugli scambi ed era tale da falsare la concorrenza,
 - le spiegazioni fornite dalle autorità danesi non permettevano né di stabilire l'applicabilità dei regolamenti *de minimis* riguardanti, rispettivamente, le attività di produzione primaria (regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ⁽⁶⁾) e la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli (regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ⁽⁷⁾), né di giustificare la differenziazione dei livelli di imposizione con la logica del sistema fiscale,
 - l'elemento di aiuto non sembrava conforme né alle pertinenti disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (di seguito, la «disciplina per la tutela ambientale» ⁽⁸⁾), alla quale rimandano gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽⁹⁾, né alle disposizioni del quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria (di seguito, «il quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi» ⁽¹⁰⁾), invocate dalle autorità danesi.

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DANESI

- (22) Nella comunicazione trasmessa per e-mail del 12 giugno 2012, le autorità danesi hanno fornito una nuova descrizione dettagliata della misura in questione e del contesto in cui essa s'inserisce e hanno condiviso la loro analisi della misura. Tale analisi, illustrata di seguito, parte dal presupposto che la misura non comporti elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, non solo perché non è selettiva, ma anche perché è giustificata dalla natura del sistema fiscale danese. L'analisi prosegue con un altro presupposto secondo cui, anche se la misura dovesse comportare un elemento di aiuto di Stato, tale aiuto sarebbe compatibile con il mercato interno. Essa si conclude con una motivazione in base alla quale, anche se la Commissione dovesse ritenere che la misura in questione comporta aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, diversi fattori indicano che non è necessario procedere a un recupero degli aiuti.

⁽⁵⁾ L'espressione «sistema generale di alimentazione idrica» indica gli impianti pubblici o privati che forniscono acqua potabile ad almeno 10 nuclei familiari.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽⁸⁾ GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1. Questo quadro è stato esteso nel 2009 alla produzione primaria di prodotti agricoli (GU C 261 del 31.10.2009, pag. 2) e successivamente prorogato sino a fine 2011 in tutti i settori in cui è applicabile (GU C 6 dell'11.1.2011, pag. 5).




Assenza di aiuto di Stato

- (23) Le autorità danesi non condividono il punto di vista della Commissione, secondo cui la misura in questione comporta un elemento di aiuto che soddisfa tutte le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Esse ritengono in particolare che l'imposta riscossa in base all'articolo 24 *ter* della legge codificata (cfr. il paragrafo 18) non favorisca talune imprese o talune produzioni. Per quanto riguarda l'esenzione di cui all'articolo 24 *quater* della legge codificata, esse indicano che, anche se l'esenzione conferisce un vantaggio selettivo, tale vantaggio è talmente limitato da non poter falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (24) A sostegno della loro prima motivazione, ovvero che l'imposta non favorisce talune imprese o talune produzioni, le autorità danesi fanno riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che precisa innanzitutto che occorre accertare se una misura statale adottata «nell'ambito di un dato regime giuridico [...] rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga» ⁽¹⁾, ma anche che le imposte o tasse che introducono una differenziazione tra imprese, e che di conseguenza sono selettive *prima facie*, non rientrano nella definizione degli aiuti di Stato quando tale distinzione risulta dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in questione ⁽²⁾. Secondo le suddette autorità, sempre in base alla giurisprudenza della Corte, occorre innanzitutto determinare quale debba essere il sistema normale o di riferimento da utilizzare per esaminare la selettività di una misura e poi verificare se alcune imprese coperte da questo sistema di riferimento ottengono un vantaggio rispetto alle altre che partecipano allo stesso sistema.
- (25) Sulla base di questi riferimenti alla giurisprudenza, le autorità danesi indicano che, al paragrafo 15 della decisione di avvio, la Commissione si è accontentata di affermare che la misura in questione favorisce talune imprese (gli imprenditori del settore agricolo titolari di permessi di captazione privati e, tra questi, coloro che beneficiano di un'esenzione piuttosto che di uno sgravio, mentre tutti beneficiano di uno sgravio dell'onere finanziario normalmente previsto), senza fornire una giustificazione più circostanziata, e che essa sembra quindi considerare che l'imposta istituita dall'articolo 24 *bis* della legge codificata, in altri termini l'imposta che devono versare i proprietari di sistemi generali di alimentazione idrica, debba fungere da quadro di riferimento per tutti gli altri proprietari di impianti di captazione idrica e che questi ultimi si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella dei primi citati e delle imprese che ricevono acqua da un sistema generale di alimentazione idrica, il che fa sì che gli sgravi e le esenzioni previsti dagli articoli 24 *ter* e *quater* conferiscano un vantaggio selettivo.
- (26) Le autorità danesi non condividono il punto di vista della Commissione. A loro parere, l'imposta prevista dall'articolo 24 *bis* della legge codificata non può essere considerata il quadro di riferimento da utilizzare per il semplice fatto che quest'imposta è più alta di quelle previste dagli articoli 24 *ter* e *quater*. Inoltre il numero dei proprietari di sistemi generali soggetti all'imposta di cui all'articolo 24 *bis* della legge codificata è nettamente inferiore a quello dei proprietari degli impianti soggetti all'imposta prevista dall'articolo 24 *ter*. Secondo le autorità danesi, l'istituzione nel 2009 del regime di imposizione ha determinato la nascita di due sistemi di riferimento: uno, *sui generis*, per i proprietari di sistemi generali di alimentazione idrica (e, indirettamente, per le imprese che hanno il diritto di utilizzare l'acqua fornita da questi sistemi) e uno per tutti gli altri proprietari di impianti di captazione delle acque sotterranee.
- (27) Secondo le autorità danesi, la coesistenza di due sistemi di riferimento fa sì che coloro che pagano l'imposta di cui all'articolo 24 *bis* della legge codificata non si trovino in una situazione giuridica analoga a quella delle imprese che versano l'imposta prevista all'articolo 24 *ter* o che beneficiano di un'esenzione in base all'articolo 24 *quater* della medesima legge, per i seguenti motivi:
- i proprietari dei sistemi generali di alimentazione idrica sono tenuti, diversamente dagli altri, a fornire acqua potabile e possono includere l'importo dell'imposta nel prezzo fatturato ai consumatori,
 - i consumatori e le imprese che si trovano nella zona di approvvigionamento di un sistema generale di alimentazione idrica non possono cambiare fornitore,
 - i proprietari dei sistemi generali di alimentazione idrica non sono imprese, dal momento che la Corte definisce «impresa» qualsiasi entità che svolga un'attività economica, a prescindere dalla sua forma e dal suo status giuridico (l'attività economica è a sua volta definita come qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato); dal momento che i fornitori di acqua non possono ampliare la propria clientela, considerata l'impossibilità che hanno i consumatori di cambiare fornitore, non esiste un mercato esposto alla concorrenza,


⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, *British Aggregates*, C-487/06, ECLI:EU:C:2008:757, punto 82.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'8 novembre 2001, *Adria Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten*, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598, punto 42, e sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Commissione/Paesi Bassi*, C-279/08, ECLI:EU:C:2011:551, punto 62.



- in tale contesto, coloro che sono stati assoggettati all'imposta prevista dagli articoli 24 *ter* e *quater* della legge codificata non possono essere considerati beneficiari di un vantaggio rispetto a coloro che hanno versato l'imposta di cui all'articolo 24 *bis* della legge codificata, perché questi ultimi non sono imprese,
 - le imprese che utilizzano i servizi di un sistema generale di alimentazione idrica pagano l'imposta indirettamente (cfr. il primo trattino) e sono tassate in base ai consumi di acqua effettivi; le imprese che prelevano autonomamente l'acqua sono invece tassate sul quantitativo di captazione autorizzato, senza tenere conto dei loro consumi effettivi,
 - i proprietari privati di impianti di captazione idrica devono richiedere regolarmente un diritto di captazione, dal momento che i permessi hanno una durata compresa tra dieci e quindici anni (per l'irrigazione la durata è di quindici anni); questo comporta un rischio di eccessiva imposizione, in quanto l'imposta si riferisce al quantitativo d'acqua che può essere prelevato e non a quello che viene effettivamente consumato,
 - dal momento che esiste una differenza di base imponibile tra i sistemi generali di alimentazione idrica e gli impianti di captazione privati, è possibile che l'imposta più bassa pagata dalle imprese proprietarie di impianti privati non comporti alcun vantaggio economico; ciò avviene, ad esempio, se nel corso di un anno le precipitazioni riducono le necessità di irrigazione e, di conseguenza, i consumi idrici a un quantitativo inferiore a quello prelevabile e che è soggetto a imposta; stando alle informazioni provenienti dalla banca dati *Jupiter*, gestita dal Servizio nazionale di studi geologici per la Danimarca e la Groenlandia, nel periodo 2009-2011 le aziende agricole hanno consumato all'incirca solo il 34 % del quantitativo coperto dai permessi di captazione (questi valori presentano tuttavia un certo livello di incertezza in quanto i produttori primari non sono tenuti a misurare il quantitativo esatto di acqua prelevata); per le imprese di trasformazione alimentare questa percentuale è del 48 %,
 - le imprese che si trovano nella zona coperta da un sistema generale di alimentazione idrica hanno la possibilità di allacciarsi a questo sistema, mentre le imprese che si trovano al di fuori della zona sono abilitate a predisporre un proprio impianto di alimentazione idrica, ma i costi di installazione e di manutenzione di quest'ultimo, nonché quelli dell'eventuale purificazione dell'acqua, sono a carico dell'impresa, così come il costo dei controlli di qualità che i comuni potrebbero richiedere.
- (28) Le autorità danesi sottolineano altresì che coloro che pagano l'imposta di cui all'articolo 24 *bis* della legge codificata non si trovano in una situazione fattuale analoga a quella delle imprese che versano l'imposta prevista dall'articolo 24 *ter* o che beneficiano di un'esenzione in base all'articolo 24 *quater* della medesima legge, per i seguenti motivi:
- le aziende agricole che prelevano l'acqua autonomamente non entrano direttamente in concorrenza con le imprese allacciate a un sistema generale di alimentazione idrica; la posizione geografica di queste aziende fa sì che quasi tutte dispongano di un proprio impianto di approvvigionamento idrico e anche se dovessero esistere aziende allacciate a un sistema generale di alimentazione idrica, quelle che consumano grandi quantitativi d'acqua devono possedere un permesso di captazione complementare per riservare al consumo familiare l'acqua potabile proveniente dal sistema generale di alimentazione idrica,
 - molte aziende e imprese possiedono un permesso per la captazione delle acque superficiali e non devono quindi essere sottoposte all'imposta relativa alla captazione delle acque sotterranee ⁽¹³⁾; il fatto di assoggettare le aziende che prelevano acque sotterranee a un'imposta inferiore ha permesso di compensare la differenza di trattamento tra le imprese che prelevano acque sotterranee e quelle che prelevano acque superficiali non soggette all'imposta,
 - la qualità delle acque non è la stessa per le imprese che sono allacciate a un sistema generale di alimentazione idrica e per quelle che possiedono un permesso di captazione; l'acqua fornita dai sistemi generali di alimentazione idrica deve essere potabile, mentre quella proveniente da impianti di captazione privati supera spesso i tenori massimi ammissibili di pesticidi, nitrati e batteri e i titolari dei permessi di captazione devono investire tra 10 000 e 50 000 DKK per conformarsi ai requisiti della legislazione sull'acqua potabile.
- (29) Le autorità danesi sottolineano che, in base al sistema impositivo vigente in Danimarca, la distinzione non viene fatta tra imprese di settori diversi che si trovano in una situazione identica, ma tra imprese che possiedono o meno un impianto di captazione idrica. Tale sistema non opera invece alcuna distinzione tra processi o prodotti potenzialmente sostituibili immessi su un mercato aperto alla concorrenza, in quanto l'acqua prelevata non viene poi venduta sul mercato. Analogamente, il fatto che i produttori primari non possano scegliere liberamente tra la captazione e l'approvvigionamento presso un sistema generale di alimentazione idrica a causa della loro posizione geografica implica che non esiste un nesso potenziale di concorrenza, né una qualche forma di sostituibilità tra le acque sotterranee prelevate per l'irrigazione e l'acqua potabile erogata alle imprese e ai cittadini dai sistemi generali di alimentazione idrica.

⁽¹³⁾ Il quantitativo totale delle acque superficiali prelevabili ammonta a circa 188 milioni di m³ all'anno, di cui 13 milioni di m³ per i produttori primari (circa 500 aziende), soprattutto a fini di irrigazione. Il maggiore permesso concesso per l'irrigazione nel periodo 2009-2011 è stato di 270 000 m³/anno, mentre quello per l'allevamento è stato di 511 000 m³/anno.



- (30) Secondo le autorità danesi, tutti questi elementi portano a concludere che l'imposta applicata ai proprietari di sistemi generali di alimentazione idrica non conferisce alcun vantaggio selettivo alle imprese che hanno il diritto di prelevare l'acqua: considerato l'obiettivo perseguito dal regime impositivo (tutela dell'acqua potabile), nessun'altra impresa o produzione si trova infatti in una situazione fattuale e giuridica analoga, né è stata discriminata.
- (31) Per quanto riguarda il rapporto tra le imprese che versano l'imposta prevista dall'articolo 24 *ter* della legge codificata e quelle esentate dall'imposta in virtù dell'articolo 24 *quater* della medesima legge, le autorità danesi riconoscono che le imprese che esercitano un'attività economica e che hanno beneficiato di un'esenzione hanno ottenuto un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti che hanno dovuto versare un'imposta in base all'articolo 24 *ter*. Esse ritengono tuttavia che tale selettività dell'esenzione valga solo in riferimento a questi concorrenti e non alle imprese che sono tassate direttamente in virtù dell'articolo 24 *bis* della legge codificata, oppure indirettamente nella bolletta dell'acqua dopo essersi rifornite presso un sistema generale di alimentazione idrica. Queste non si trovano infatti in una situazione analoga.

Giustificazione dovuta alla natura o alla struttura del sistema fiscale


- (32) Secondo le autorità danesi, se la Commissione continua a ritenere che l'imposta danese, così come è stata applicata, favorisce talune imprese, nonostante le differenze di situazione fattuale e giuridica evocate, le eccezioni previste dal regime impositivo sono giustificate dalla natura e dalla gestione del sistema fiscale danese e il regime impositivo non comporta quindi alcun elemento di aiuto di Stato, sebbene le autorità danesi riconoscano ancora una volta che esiste effettivamente una differenza di trattamento tra le imprese che versano l'imposta istituita dall'articolo 24 *ter* della legge codificata e quelle esentate in virtù dell'articolo 24 *quater*. Se la Commissione ribadisce che le disposizioni dell'articolo 24 *bis* della legge codificata costituiscono il regime di imposizione normale e che le misure previste dagli articoli 24 *ter* e 24 *quater* della medesima legge sono eccezioni selettive, queste ultime sono giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale danese.
- (33) A tale proposito, le autorità danesi fanno notare che l'imposta più bassa versata dagli operatori diversi dai proprietari dei sistemi generali di alimentazione idrica trova peraltro giustificazione nel fatto che gli agricoltori e gli altri proprietari privati di impianti di alimentazione idrica devono finanziare autonomamente i costi di captazione idrica e che non hanno il diritto di allacciarsi a un sistema generale se si trovano al di fuori della zona coperta dai suddetti sistemi. A tale motivazione si aggiunge quella secondo cui l'imposta serve a finanziare la tutela e la conservazione delle riserve di acqua potabile e non a permettere agli agricoltori di irrigare le loro coltivazioni con acqua potabile. Secondo le autorità danesi, queste motivazioni sono sufficienti a giustificare la differenziazione operata dal regime impositivo e basata su una serie di differenze fattuali e giuridiche in linea con l'obiettivo del regime.
- (34) Per quanto riguarda lo sgravio d'imposta e il massimale fissato a 25 000 m³, previsti dall'articolo 24 *ter* della legge codificata, le autorità danesi adducono diverse motivazioni:
- questa misura riguardava tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla posizione geografica e dal settore interessato;
 - lo sgravio è stato determinato nella misura di due terzi dell'ammontare dell'imposta sulla base di stime condotte al momento dell'istituzione dell'imposta, secondo le quali l'utilizzo effettivo era di un terzo dei quantitativi previsti dai permessi di captazione; queste stime sono state confermate da dati raccolti dopo l'entrata in vigore dell'imposta, che hanno mostrato che nel periodo 2009-2011 le imprese agricole del settore della produzione primaria hanno utilizzato al 34 % le quantità idriche previste dal loro permesso di captazione (per quanto riguarda le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, durante lo stesso periodo il loro utilizzo dei permessi è stato del 48 %, ma dal momento che le imprese agricole del settore della produzione primaria rappresentano oltre il 90 % dei permessi rilasciati, è stato deciso di considerare il tasso di utilizzo del 34 % per tutti i beneficiari in modo da avere un sistema gestibile dal punto di vista amministrativo),
 - senza il massimale, il gettito dell'imposta prevista dall'articolo 24 *ter* della legge codificata sarebbe stato di 60 milioni di DKK, pari a oltre il doppio dell'importo previsto per la sua quota nel finanziamento delle attività di pianificazione previste, e vi sarebbe stata una peggiore ripartizione dell'onere dell'imposta tra gli agricoltori (forbice dell'importo da pagare compresa tra 80 e 335 EUR con il massimale e tra 40 e 35 000 EUR senza il massimale); inoltre se le imprese agricole avessero dovuto versare l'imposta interamente e non solo per un terzo, il gettito sarebbe stato di 138 milioni di DKK per la sola produzione primaria,



- il massimale permette di mantenere un certo livello di equità tra le imprese che utilizzano acque superficiali (non tassate) e quelle che utilizzano acque sotterranee,
 - dal momento che l'imposta è calcolata in base ai quantitativi prelevabili e non ai consumi effettivi, l'assenza di massimale avrebbe costretto talune imprese a pagare importi sproporzionati,
 - il massimale permette di stabilire un importo fisso da pagare per le imprese che possiedono permessi per oltre 25 000 m³, che costituiscono il 61 % delle aziende agricole; il vantaggio riguarda in realtà il 39 % delle imprese che possiedono permessi di captazione per meno di 25 000 m³, che hanno pagato solo una parte di quest'imposta forfettaria; questo significa che il vantaggio rappresenta al massimo circa 250 EUR/anno, in altre parole un importo nettamente inferiore al massimale *de minimis*,
 - il massimale consente di attenuare gli effetti che circostanze naturali (come i fattori climatici che influenzano le necessità di irrigazione, variabili da una regione all'altra) esercitano su imprese che realizzano gli stessi prodotti,
 - nella fattispecie, l'acqua costituisce un fattore di produzione e non un prodotto in sé; orbene, nell'ambito del fascicolo N 472/02 ⁽¹⁴⁾ relativo alla definizione di un massimale permanente dell'imposta fondiaria «per mille», la Commissione aveva concluso che il massimale stabilito era giustificato dalla logica del sistema fiscale, soprattutto per il ruolo centrale esercitato dalle terre come fattore di produzione agricolo,
 - il massimale non è selettivo né sul piano materiale, né su quello regionale: esso era infatti applicabile alle imprese di tutti i settori, indipendentemente dalle loro dimensioni o dai loro consumi idrici, non era subordinato ad alcun criterio (nemmeno geografico) che avrebbe escluso talune imprese e le autorità non avevano alcun potere discrezionale per poter derogare alle norme di calcolo dell'imposta (esse fanno riferimento in tal senso alle decisioni della Commissione nei fascicoli N 159/2009 e N 480/2007),
 - se, nonostante tutto, la Commissione dovesse ritenere che il massimale è selettivo, quest'ultimo è comunque giustificato dalla logica del sistema fiscale danese, dal momento che circa il 61 % dei titolari di permessi di captazione idrica privati versa l'imposta massima prevista dall'articolo 24 *ter* della legge codificata e che il pagamento di quest'importo massimo deve pertanto essere considerato la norma; l'obiettivo dell'imposta era di ricavare proventi per finanziare gli interventi dei comuni a favore della tutela dell'acqua e l'introduzione di un massimale destinato a evitare un onere finanziario eccessivo per il settore, pur garantendo un'equa ripartizione di tale onere tra operatori che realizzano le stesse produzioni ma che sono soggetti a un fabbisogno idrico influenzato da fattori naturali (tipo di terreni, livello di precipitazioni),
 - l'esistenza del massimale può trovare giustificazione alla luce delle disposizioni della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽¹⁵⁾, in quanto il massimale rientra in una logica ridistributiva del sistema tributario (punto 24 della comunicazione della Commissione), non comporta elementi discrezionali ed è legato a un fattore che riveste una particolare importanza nel processo produttivo (punto 27 della comunicazione della Commissione). Tutti questi parametri permettono di definire una giustificazione in base alla natura e alla struttura del sistema fiscale. A tale proposito, le autorità danesi fanno nuovamente riferimento alla decisione della Commissione nel fascicolo N 472/02 per ribadire l'importanza dell'acqua in quanto fattore di produzione.
- (35) Per quanto riguarda l'esenzione prevista dall'articolo 24 *quater* della legge codificata e la discriminazione tra imprese dello stesso settore evidenziata nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, le autorità danesi fanno notare che la struttura del sistema fiscale rende logica un'esenzione della grande categoria dei piccoli permessi di captazione a causa degli scarsi proventi che potrebbero scaturire dall'imposta e della ridotta pressione esercitata dalla captazione sulle risorse idriche. Le autorità danesi indicano che, poiché l'imposta è calcolata sul quantitativo idrico che può essere teoricamente prelevato in base al permesso, le imprese avrebbero dovuto pagare circa solo 81 EUR nel 2009, 84 EUR nel 2010 e 83 EUR nel 2011. Inoltre, dal momento che la grande maggioranza dei permessi di captazione concessi riguardava un quantitativo medio di soli 1 000 m³/anno, l'importo dell'esenzione è stato soltanto di 40 EUR per l'intero periodo. Inoltre i piccoli permessi (relativi a quantitativi non superiori a 6 000 m³) si distinguono dagli altri permessi per il fatto che la loro concessione non prevede un obbligo dichiarativo, il che significa che non esiste un registro dei permessi che possa essere utilizzato dalle autorità fiscali danesi.
- (36) Le autorità danesi concludono la loro analisi della selettività indicando che solo l'esenzione prevista dall'articolo 24 *quater* della legge codificata potrebbe essere considerata selettiva in quanto favorisce talune imprese, ma che è comunque giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale danese. Esse aggiungono che, se la Commissione dovesse continuare a ritenere che il regime impositivo previsto dall'articolo 24 *bis* della legge codificata costituisce il sistema da prendere come riferimento, considerate le differenze di contesto fattuale e giuridico descritte, non esiste comunque alcuna discriminazione all'interno di tale sistema.

⁽¹⁴⁾ Decisione C(2003)777 def. COR modificata (cfr. documento C (2003)1224 def.).

⁽¹⁵⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.



Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

- (37) Nelle comunicazioni trasmesse per e-mail del 12 giugno 2012 e del 7 novembre 2013 le autorità danesi affrontano questi aspetti da due punti di vista: innanzitutto, facendo un confronto tra il regime impositivo previsto dall'articolo 24 bis della legge codificata e quelli previsti dagli articoli 24 ter e quater; poi, mettendo a confronto il regime impositivo previsto dall'articolo 24 ter con quello istituito dall'articolo 24 quater.
- (38) Per quanto riguarda il primo confronto, le autorità danesi sottolineano che se una misura nazionale non soddisfa il criterio della selettività non può nemmeno falsare la concorrenza, né incidere sugli scambi tra Stati membri. Dal momento che esse ritengono di aver dimostrato che lo sgravio o l'esenzione dall'imposta non conferiscono alcun vantaggio a quanti ne beneficiano rispetto ad altre imprese che si trovano nella medesima situazione giuridica o fattuale, non sussiste distorsione di concorrenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (39) Quanto al secondo confronto, le autorità danesi riconoscono che i beneficiari di un'esenzione hanno ottenuto un vantaggio rispetto ad altre imprese, ma sottolineano che il valore di tale esenzione è talmente esiguo da non aver inciso in alcun modo sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno. Lo dimostra il fatto che nessuna impresa ha presentato rimostranze. Esse ritengono inoltre che sia compito della Commissione dimostrare che una misura di aiuto è tale da falsare la concorrenza. A tale proposito, le autorità danesi fanno riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1996 nella causa C-329/93, Repubblica federale di Germania e *Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH e Bremer Vulkan Verbund AG* contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁶⁾, in particolare al punto 52 secondo cui: «... benché, in taluni casi, possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione ...». Secondo le autorità danesi, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione si è semplicemente accontentata di indicare i volumi di scambio dei prodotti agricoli della Danimarca e non ha quindi fornito sufficienti giustificazioni dei motivi per cui ritiene che il regime impositivo danese possa minacciare la concorrenza e gli scambi sul mercato interno. Per illustrare il valore esiguo dell'esenzione, esse indicano che un'impresa esentata per il quantitativo massimo (6 000 m³) ha beneficiato di un aiuto di 610 DKK (circa 81 EUR) nel 2009, di 630 DKK (circa 84 EUR) nel 2010 e di 620 DKK (circa 83 EUR) nel 2011 rispetto alle imprese che hanno ottenuto uno sgravio d'imposta a titolo dell'articolo 24 ter della legge codificata. Inoltre la grande maggioranza delle aziende esentate dispone di un permesso di captazione per un volume di soli 1 000 m³, il che riduce in altrettanta misura l'ammontare dell'esenzione. Dal momento che l'imposta sulla captazione è stata abrogata il 1° gennaio 2012, le aziende esentate hanno ricevuto al massimo un aiuto di 250 EUR rispetto a quelle che hanno beneficiato solo di uno sgravio. Tutti gli importi evocati rientrano nei limiti stabiliti dai regolamenti *de minimis* riguardanti sia la produzione agricola primaria sia la trasformazione alimentare e non possono pertanto falsare la concorrenza.

Compatibilità


a) Settore della produzione primaria

- (40) Le autorità danesi proseguono nella loro analisi indicando che un eventuale aiuto legato ai regimi impositivi previsti dagli articoli 24 ter e quater della legge codificata sarebbe in ogni caso compatibile con il mercato interno.
- (41) Per quanto riguarda lo sgravio d'imposta previsto dall'articolo 24 ter della legge codificata, le autorità danesi ritengono che le disposizioni dei punti da 151 a 159 della disciplina per la tutela ambientale siano state rispettate, nel senso che quella prelevata è un'imposta ambientale il cui sgravio è necessario e proporzionato, indipendentemente dall'ipotesi considerata (ovvero un'analisi in cui lo scenario di riferimento sarebbe l'imposta prevista dall'articolo 24 bis della legge codificata oppure un'analisi in cui lo scenario di riferimento sarebbe l'imposta stessa prevista dall'articolo 24 ter della legge codificata, ma il cui massimale di 25 000 m³ sarebbe considerato tale da conferire un vantaggio ai titolari di un permesso di captazione idrica superiore a 25 000 m³).

Imposta ambientale (punto 151 della disciplina per la tutela ambientale)

- (42) Nell'illustrare il valore ambientale dell'imposta, le autorità danesi rimandano all'obiettivo generale del regime impositivo, ovvero la tutela delle risorse di acqua potabile, e sottolineano che l'azione della Danimarca in materia

⁽¹⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1996, Repubblica federale di Germania e *Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH e Bremer Vulkan Verbund AG* contro Commissione delle Comunità europee, C-329/93, C-62/95 e C-63/95, ECLI:EU:C:1996:394.




va oltre gli obblighi della direttiva quadro europea sulle acque e che una tale azione non è forse necessariamente riscontrabile in altri Stati membri. La Danimarca aggiunge che questo sistema è stato ideato per consentire ai maggiori contribuenti (proprietari di sistemi generali di alimentazione idrica) di far gravare l'imposta sui consumatori in base ai consumi di questi ultimi e, così facendo, di incentivarli a consumare di meno. Secondo le autorità danesi, il fatto di aver previsto sgravi ed esenzioni d'imposta per quanti prelevano l'acqua autonomamente ha permesso di tassare maggiormente coloro che utilizzano di più l'acqua potabile.

Necessità dell'aiuto (punto 158 della disciplina per la tutela ambientale)

- (43) Per quanto riguarda il criterio di cui al punto 158, lettera a), della disciplina per la tutela ambientale (secondo cui i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti devono essere, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile), le autorità danesi contestano la motivazione della Commissione secondo cui la Danimarca avrebbe confrontato operatori non agricoli titolari di un permesso di captazione e operatori del settore agricolo. Secondo le suddette autorità, il regime impositivo non opera alcuna distinzione tra imprese situate all'interno e all'esterno di certi settori; esso prevede al contrario che qualsiasi proprietario di un impianto di alimentazione idrica non generale, autorizzato a prelevare oltre 6 000 m³ di acque sotterranee all'anno, indipendentemente dal settore d'attività in cui opera, sia assoggettato all'imposta stabilita dall'articolo 24 *ter* della legge codificata. Qualora il massimale di 25 000 m³ venga considerato tale da conferire un vantaggio a coloro che possiedono un permesso di captazione idrica per oltre 25 000 m³, le condizioni di obiettività e trasparenza nella selezione dei beneficiari sono rispettate nella misura in cui lo sgravio dell'imposta si applica in egual misura a tutte le imprese di uno stesso settore che si trovano nella medesima situazione fattuale (possesto di un permesso di captazione idrica per oltre 25 000 m³).
- (44) Le autorità danesi si chiedono inoltre perché, nell'evocare i criteri di obiettività e trasparenza che devono presiedere alla selezione dei beneficiari, la Commissione si interessi alle imprese degli altri Stati membri che non beneficerebbero dello stesso vantaggio delle imprese danesi che versano un'imposta ridotta o che sono esentate dall'imposta, in quanto le imprese straniere non sono sottoposte al sistema impositivo danese. A tale proposito le autorità danesi rimandano alla decisione C30/2009 ⁽¹⁷⁾ in cui la Commissione ha dichiarato l'obiettività e la chiarezza dei criteri di selezione succitati.
- (45) Per quanto riguarda il criterio di cui al punto 158, lettera b), della disciplina per la tutela ambientale (secondo cui l'imposta ambientale al netto dello sgravio deve condurre a un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari), le autorità danesi spiegano che, secondo una stima del fisco danese, nel periodo 2009-2010 le imprese del settore primario hanno versato complessivamente 26 milioni di DKK all'anno a titolo dell'imposta prevista dall'articolo 24 *ter* della legge codificata, e che avrebbero dovuto pagare circa 138 milioni di DKK all'anno se fossero state assoggettate alla stessa imposta dei proprietari dei sistemi generali di alimentazione idrica. Questo avrebbe rappresentato per il settore un sovraccosto del 430 %. Per quanto riguarda i costi di produzione veri e propri, le autorità danesi forniscono un esempio corredato di dati numerici, che mostra che il sovraccosto per ettaro può essere stimato a 347 DKK, pari a un aumento dei costi di produzione dal 4,3 al 7,7 % a seconda della coltivazione praticata (questo calcolo si basa sull'ipotesi di un'azienda che coltivi 100 ettari, che possieda un permesso di captazione di 1 200 m³/ettaro e che versi un'imposta di 0,31 DKK/ettaro; in caso di pagamento dell'intero ammontare dell'imposta, il costo totale sarebbe stato di 37 200 DKK (100 × 1 200 × 0,31), pari a un sovraccosto di 34 700 DKK, o ancora di 347 DKK/ettaro, essendo l'azienda debitrice di un'imposta di 2 500 DKK in virtù dell'articolo 24 *ter* della legge codificata, con il massimale a 25 000 m³). Secondo le autorità danesi, un aumento dei costi di produzione che possa arrivare quasi all'8 % è ragguardevole (a tale proposito, esse fanno riferimento alla decisione della Commissione nel fascicolo di aiuto di Stato N 327/2008 ⁽¹⁸⁾ in cui un aumento dei costi di produzione del 3 % è stato ritenuto ragguardevole) e permette di considerare soddisfatto il criterio di cui al punto 158, lettera b), della disciplina per la tutela ambientale. Esse ritengono peraltro che sia questa stessa logica a prevalere in caso di applicazione del massimale di 25 000 m³. Senza questo massimale, il supplemento d'imposta da versare avrebbe determinato un aumento dei costi di produzione dall'1,25 al 2,20 %. Tale aumento è certamente inferiore a quello indicato nella decisione N 327/2008 ma deve essere rapportato all'impossibilità di farlo gravare sui consumatori (cfr. il paragrafo successivo).
- (46) Infine, per quanto riguarda il criterio di cui al punto 158, lettera c), della disciplina per la tutela ambientale (secondo cui non è possibile far gravare sul consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite), le autorità danesi ritengono che, indipendentemente dallo scenario di riferimento considerato (cfr. il paragrafo 41), i produttori primari non possono far gravare l'aumento dei costi di produzione sui consumatori, ma devono farsi carico da soli di questa perdita, in quanto l'acqua utilizzata dai produttori per le coltivazioni praticate nei terreni che necessitano di irrigazione serve a coltivazioni

⁽¹⁷⁾ GU C 105 del 24.4.2010, pag. 3.

⁽¹⁸⁾ Documento C(2009)8093 def.



diffuse che non sono di migliore qualità rispetto a quelle non irrigue, perché praticate in terreni che non necessitano di irrigazione, e i prodotti interessati sono ugualmente importati in grandi quantità, tanto che i loro prezzi sono stabiliti dai mercati internazionali sui quali difficilmente le aziende danesi (la cui quota di mercato è molto bassa viste le ridotte dimensioni delle loro aziende) possono influire con i loro sovraccosti. Secondo le autorità danesi, il pagamento dell'intero ammontare dell'imposta avrebbe costretto le aziende a ridurre i prelievi d'acqua con conseguenti perdite di raccolto e di reddito; considerando tra l'altro gli effetti della crisi economica che hanno esposto ancora di più le aziende all'impatto degli aumenti dei costi di produzione, questo pagamento avrebbe creato una distorsione di concorrenza tra le aziende con grandi necessità di irrigazione e quelle con necessità minori o nulle.

Proporzionalità dell'aiuto (punto 159 della disciplina per la tutela ambientale)

- (47) Le autorità danesi sottolineano che, in virtù del punto 159 della disciplina per la tutela ambientale, una delle tre condizioni contenute in questo punto deve essere soddisfatta affinché sia rispettato il criterio della proporzionalità e aggiungono che si concentreranno sulla condizione di cui al punto 159, lettera b), non essendo possibile una verifica ex post del rispetto delle condizioni a) o c). Ai sensi della condizione di cui al punto 159, lettera b), i beneficiari degli aiuti devono corrispondere almeno il 20 % dell'imposta nazionale, a meno che non sia giustificata un'aliquota inferiore intesa a limitare le distorsioni della concorrenza.
- (48) Le autorità danesi indicano che, se si considera che l'imposta prevista dall'articolo 24 *ter* della legge codificata rappresenta un terzo di quella di cui all'articolo 24 *bis*, e considerato il massimale di 25 000 m³ che esenta le imprese dall'imposta per qualsiasi quantitativo superiore, le imprese che possiedono un permesso di captazione idrica per almeno 41 666 m³ hanno corrisposto almeno il 20 % dell'imposta prevista dall'articolo 24 *bis* della legge codificata. Esse fanno tuttavia notare che i fornitori d'acqua non sono imprese ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato e che non può esserci concorrenza tra le aziende agricole e le imprese di trasformazione alimentare, da un lato, e i proprietari di sistemi generali di alimentazione idrica, dall'altro. Il confronto dovrebbe essere fatto tra imprese che possiedono un permesso di captazione idrica e quelle che, non avendolo, devono approvvigionarsi presso un sistema generale. Orbene, le prime sono tassate sul quantitativo prelevabile, mentre le seconde sui consumi effettivi, rendendo difficile la verifica del pagamento del 20 % dell'imposta. Tuttavia, confrontando l'utilizzo effettivo dei permessi nelle aziende (34 %) e le imprese di trasformazione (48 %) con l'entità media dei permessi (rispettivamente, 37 000 e 243 000 m³) e il ricorso alle possibilità di captazione dei sistemi generali di alimentazione idrica (80 %), emerge che un produttore primario ha versato in media, in base ai consumi effettivi, circa il 45 % dell'imposta corrisposta dalle imprese che non possiedono permessi di captazione idrica, percentuale che scende al 6 % per le imprese di trasformazione. Inoltre, considerando come scenario di riferimento l'imposta dell'articolo 24 *ter* della legge codificata e operando un confronto tra coloro che possiedono un permesso di captazione idrica per un massimo di 25 000 m³ e coloro che possiedono un permesso per oltre 25 000 m³, emerge che il 97,5 % degli interessati ha corrisposto almeno il 20 % dell'imposta normale. Le autorità danesi riconoscono che il rispetto del criterio del 20 % debba essere garantito a livello del singolo operatore, ma sono anche del parere che, nel valutare il rispetto del criterio di proporzionalità, la Commissione dovrebbe tenere conto di valori medi e considerare che prima del 2009 non esistevano imposte sulla captazione idrica. Secondo le suddette autorità, se non si fosse definito un massimale d'imposta, il regime impositivo avrebbe creato nel settore agricolo distorsioni di concorrenza ancora maggiori, perché imprese che hanno ottenuto un permesso per grandi quantitativi d'acqua, in un'epoca in cui non esisteva l'imposta, avrebbero dovuto versare l'intero ammontare dell'imposta su questi quantitativi, indipendentemente dai loro consumi effettivi. Infine, le imprese agricole degli altri Stati membri non sono sottoposte alle stesse imposte delle imprese danesi ed è pertanto difficile stabilire in che misura queste ultime avrebbero potuto beneficiare di un vantaggio competitivo.
- (49) La conclusione generale che traggono le autorità danesi è che lo sgravio d'imposta è proporzionale, anche se non tutte le imprese hanno corrisposto almeno il 20 % dell'imposta.

b) *Settore della trasformazione di prodotti agricoli*

- (50) Le autorità danesi riconoscono di non poter dimostrare che l'aiuto ricevuto attraverso lo sgravio dell'imposta di cui all'articolo 24 *ter* della legge codificata da parte delle imprese di trasformazione che possiedono il proprio permesso di captazione idrica soddisfa in tutti i casi il criterio della necessità di cui al punto 158 della disciplina per la tutela ambientale. Esse forniscono tuttavia alcuni dati che mostrano che le cinque imprese che possiedono i maggiori permessi di captazione hanno beneficiato, grazie allo sgravio d'imposta, di un aiuto il cui equivalente sovvenzione annuo medio varia da 245 417 DKK (circa 32 700 EUR) a 456 217 DKK (circa 60 000 EUR), rispetto alle imprese che si riforniscono presso un sistema generale di alimentazione idrica. Esse sottolineano tuttavia che questi valori non danno un'idea precisa del vantaggio effettivo che quest'aiuto conferisce ai beneficiari e che tali valori dovrebbero essere corretti in base ai consumi effettivi di acqua da parte delle imprese di trasformazione (essendo il loro utilizzo dei permessi stimato al 48 %). Tenuto conto di questa ponderazione, l'equivalente sovvenzione varia da 143 337 DKK (circa 19 100 EUR) a 267 369 DKK (circa 35 650 EUR) all'anno ed è anche inferiore considerando come scenario di riferimento l'imposta di cui all'articolo 24 *ter* della legge codificata.




- (51) Le autorità danesi sottolineano che, presi singolarmente, questi valori sono inferiori alla soglia di aiuto *de minimis* di 200 000 EUR che può essere concessa nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Esse ammettono che non è da escludere che alcune imprese superino questa soglia, se si considerano tutti gli altri aiuti *de minimis* concessi in un periodo di tre esercizi fiscali, ma indicano che in tal caso la Commissione dovrebbe tenere conto degli importi di aiuto che possono essere considerati compatibili con il mercato interno in virtù delle disposizioni del quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi. Queste disposizioni prevedono la possibilità di concedere a imprese di trasformazione di prodotti agricoli un aiuto fino a 500 000 EUR; il governo danese non si è tuttavia avvalso di tale possibilità. Secondo le autorità danesi, un'impresa che abbia già ricevuto 200 000 EUR per un aiuto *de minimis* può quindi ricevere altri 300 000 EUR in base al quadro temporaneo degli aiuti in situazione di crisi.

Esenzione

- (52) Secondo le autorità danesi, l'esenzione prevista dall'articolo 24 *quater* della legge codificata costituisce una deroga alle disposizioni dell'articolo 24 *ter* che deve fungere da sistema impositivo di riferimento. Se invece la Commissione dovesse ritenere che si tratta di una deroga all'articolo 24 *bis* della legge codificata, l'esenzione non comporterebbe comunque alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; se nonostante tutto la Commissione dovesse considerare che essa comporta un elemento di aiuto di Stato, questo sarebbe compatibile con il mercato interno.
- (53) A sostegno della propria posizione, le autorità danesi fanno notare che le imprese che possono prelevare fino a 6 000 m³ d'acqua non hanno beneficiato di un aiuto superiore a 250 EUR - se si considera che l'esenzione costituisce una deroga alle disposizioni dell'articolo 24 *ter* - oppure superiore a 750 EUR, se si considera che l'esenzione costituisce una deroga alle disposizioni dell'articolo 24 *bis* (dal momento che l'imposta di cui all'articolo 24 *ter* della legge codificata è pari solo a un terzo di quella prevista dall'articolo 24 *bis*). Esse ricordano poi che la misura deve essere valutata nel contesto della norma *de minimis* applicabile e che la compatibilità di un aiuto illegale deve essere valutata in base alla normativa vigente nel momento in cui l'aiuto è stato concesso. A tale proposito esse fanno nuovamente riferimento al quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi e sottolineano che la Commissione non può rifiutarsi di considerarlo applicabile al caso di specie, perché l'aiuto non è stato concesso nell'ambito di un regime approvato e perché le autorità danesi non hanno chiesto ai beneficiari una dichiarazione sugli aiuti *de minimis* eventualmente ricevuti prima di beneficiare della misura in questione. Secondo le autorità danesi, se la Commissione dovesse attenersi al rigido rispetto di questi criteri formali, i principi che sottendono la valutazione degli aiuti concessi illegalmente perderebbero ogni ragion d'essere, dal momento che la caratteristica di un aiuto non notificato è proprio quella di non soddisfare le condizioni formali della sua legittimità. Esse aggiungono a tale proposito che un aiuto non notificato non potrebbe mai essere dichiarato compatibile con il mercato interno, a maggior ragione gli aiuti esenti da notifica a titolo di un regolamento di esenzione per categoria.
- (54) In base a queste motivazioni, le autorità danesi concludono che l'esenzione deve essere dichiarata compatibile con il mercato interno, se viene accertato che i massimali di aiuto stabiliti nel quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi (500 000 EUR per le imprese di trasformazione e 15 000 EUR per i produttori primari, aiuti *de minimis* compresi) non sono stati superati, e che la Commissione deve *de facto* estendere il massimale *de minimis* esaminando la compatibilità dell'esenzione. Secondo le autorità danesi, se si considerano gli importi di 250 e 750 EUR di cui al paragrafo precedente, non è possibile che i massimali di aiuto stabiliti nel quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi siano stati superati durante il periodo di esenzione (2009-2011) anche se alcune imprese di trasformazione e produttori primari avevano già ottenuto l'importo massimo di aiuti *de minimis* che poteva essere loro concesso nel corso dello stesso periodo. Le autorità danesi riconoscono ovviamente che non sono state rispettate le condizioni formali di concessione di un aiuto *de minimis* o di un aiuto compatibile in base al quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi, ma dal momento che la Danimarca non si è avvalsa all'epoca delle possibilità offerte da questo quadro e che gli importi di aiuto ricevuti non superano i 750 EUR non esiste un rischio di superamento dei massimali stabiliti dal quadro temporaneo in caso di applicazione *ex post* delle sue disposizioni.

Recupero

- (55) Le autorità danesi fanno notare che anche se la Commissione non dovesse accettare gli elementi invocati per spiegare l'assenza di aiuti illegali e incompatibili nel regime di imposizione, essa non dovrebbe comunque chiedere il recupero degli aiuti presso i beneficiari, perché l'impatto di tali aiuti sulla concorrenza è minimo, perché il recupero non ripristinerebbe una situazione normale, perché i beneficiari nutrivano legittime aspettative e perché un recupero che rimetta tutte le imprese sullo stesso livello è assolutamente impossibile da effettuare.
- (56) A sostegno della loro prima motivazione, le autorità danesi indicano che tutte le imprese in situazione fattuale identica sono state trattate allo stesso modo, il che rende minimo e addirittura teorico il rischio della distorsione



di concorrenza. Inoltre il massimale degli aiuti per i titolari di permessi di captazione idrica ha mantenuto condizioni di concorrenza uniformi, ad esempio all'interno del settore della produzione primaria, perché ha evitato un aumento sproporzionato dei costi di produzione per i produttori che devono ricorrere maggiormente all'irrigazione.

- (57) Quanto alla loro seconda motivazione, le autorità danesi sottolineano che un recupero non consentirà di ristabilire la situazione di concorrenza esistente prima del 2009 in quanto i produttori primari non hanno ottenuto un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti nazionali o ad altri Stati membri, ma solo un vantaggio rispetto alle imprese di altri settori che si riforniscono presso un sistema generale di alimentazione idrica. I più colpiti dal recupero sarebbero coloro che devono ricorrere maggiormente all'irrigazione a causa dei fattori climatici e della tipologia del terreno; in altri termini, non è il potenziale impatto concorrenziale dell'aiuto a condizionare la determinazione dell'importo da recuperare, bensì quello dei fattori esterni. Inoltre il recupero creerebbe una distorsione di concorrenza a favore di coloro che possono utilizzare acque superficiali (esenti da imposta) e non acque sotterranee per ottenere gli stessi prodotti e ciò sarebbe contrario alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio⁽¹⁹⁾. Infine un recupero avrebbe conseguenze irreparabili e sproporzionate rispetto al limitato impatto della misura sulla concorrenza.
- (58) Per quanto riguarda la legittima aspettativa dei beneficiari, le autorità danesi sottolineano che la grande maggioranza dei potenziali beneficiari non poteva aspettarsi che il regime conferisse loro un vantaggio alla luce del diritto della concorrenza, soprattutto perché in altri Stati membri non esistono imposte analoghe. Tra l'altro, nessuna impresa danese o straniera ha mai presentato rimostranze sul regime impositivo in questione. Infine, poiché i permessi di captazione idrica sono normalmente concessi per periodi da dieci a quindici anni, la maggior parte dei beneficiari non ha avuto la possibilità di valutare la questione dell'imposizione nel momento in cui ha chiesto il permesso e un recupero basato sull'entità del permesso non terrebbe conto di queste circostanze imprevedibili.

Impossibilità di procedere a un recupero efficace che metta tutte le imprese sullo stesso livello

- (59) Infine, per quanto riguarda l'impossibilità di procedere a un recupero efficace che metta tutte le imprese sullo stesso livello, le autorità danesi sottolineano la difficoltà di effettuare un recupero efficace in quanto non sarà possibile determinare l'equivalente sovvenzione dell'aiuto in questione per ogni beneficiario, essendo impossibile determinare ex post il consumo di questi ultimi nel periodo 2009-2011. Occorre inoltre aggiungere che non esiste in Danimarca un quadro di riferimento che permetta di calcolare l'equivalente sovvenzione per tutte le imprese e che l'imposta versata indirettamente dalle imprese che utilizzano il sistema generale di alimentazione idrica varia in base al livello di utilizzo del sistema, il che implica che le imprese di una stessa categoria possono essere soggette ad aliquote d'imposta diverse. Per effettuare una perequazione efficace, occorrerebbe ricalcolare l'imposta sulla captazione idrica per tutte le imprese in base ai consumi effettivi di ciascuna di esse nel periodo 2009-2011 e tenendo conto di un'aliquota d'imposta uniforme ma arbitraria, in modo che gli importi riscossi in eccesso siano rimborsati e che le imprese che non hanno pagato abbastanza versino l'eventuale saldo. Questo modello sarebbe tuttavia impraticabile in quanto nella maggior parte dei casi è impossibile determinare i consumi esatti delle imprese che dispongono di un proprio impianto di captazione.

V. OSSERVAZIONI DELLA PARTE INTERESSATA

- (60) Nelle osservazioni presentate dalla parte interessata, quest'ultima ritiene che il sistema impositivo in questione non comporti elementi di aiuto di Stato per le imprese in quanto gli sgravi o le esenzioni d'imposta concessi non sono selettivi e perché la concorrenza non risulta compromessa. Secondo la suddetta parte interessata, anche se si dovesse concludere che il sistema impositivo comporta un elemento di aiuto di Stato, questo sarebbe comunque compatibile con le disposizioni della disciplina per la tutela ambientale. Inoltre il fatto di recuperare aiuti dichiarati illegali e incompatibili sarebbe contrario ai principi generali del diritto. Gli agricoltori non potevano infatti prevedere che avrebbero ricevuto un aiuto di Stato illegale e il recupero in sé sarebbe una misura sproporzionata dal momento che la maggior parte dei produttori non preleva l'intero quantitativo d'acqua previsto dal proprio permesso di captazione. Infine nessuna impresa od organizzazione danese o straniera si è lamentata di una distorsione di concorrenza dovuta a una differenziazione a livello impositivo.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1). Questo regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



VI. RISPOSTA DELLE AUTORITÀ DANESI ALLE OSSERVAZIONI DELLA PARTE INTERESSATA

- (61) Nella lettera del 2 luglio 2012 le autorità danesi hanno osservato che la parte interessata sosteneva il loro punto di vista e hanno sottolineato che il fatto che nessun'altra impresa od organizzazione avesse formulato osservazioni dimostrava che il regime non influenzava in alcun modo le condizioni di concorrenza sul mercato interno.

VII. VALUTAZIONE

VII.1. Esistenza di un aiuto di Stato

- (62) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (63) Nell'ambito del procedimento di indagine formale, in base alle informazioni in suo possesso, la Commissione aveva sottolineato la possibile esistenza di un elemento di aiuto di Stato nella misura in questione, perché la misura era concessa dallo Stato (che si privava di risorse concedendo uno sgravio o un'esenzione d'imposta), perché favoriva talune imprese (in grande maggioranza gli imprenditori del settore agricolo titolari di permessi di captazione privati e, tra questi, coloro che beneficiano di un'esenzione piuttosto che di uno sgravio, mentre tutti beneficiano di uno sgravio dell'onere finanziario normalmente previsto), perché poteva incidere sugli scambi ⁽²⁰⁾ ed era tale da falsare la concorrenza ⁽²¹⁾. La Commissione aveva inoltre indicato che non era sicuro che la misura potesse rientrare in un regime di aiuti *de minimis* (cfr. il paragrafo 21). Su quest'ultimo punto la Commissione non può ancora concludere, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità danesi, che la misura in questione sarebbe potuta rientrare in un regime di aiuti *de minimis*. Infatti, per quanto riguarda il settore della trasformazione dei prodotti agricoli, le stesse autorità danesi hanno indicato che era possibile che le condizioni di concessione degli aiuti *de minimis* non fossero state soddisfatte (cfr. il paragrafo 51). Nel settore della produzione primaria, le autorità danesi non hanno fornito alcuna prova per dimostrare che gli importi di aiuto derivanti dagli sgravi/dalle esenzioni concessi non hanno comportato il superamento dei massimali da rispettare in un periodo di tre esercizi fiscali. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione non può concludere che la misura in questione soddisfi le condizioni per rientrare in un regime *de minimis*. Occorre pertanto stabilire definitivamente se questa misura comporta un elemento di aiuto di Stato alla luce delle altre norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Esistenza di un vantaggio selettivo

- (64) Per essere considerata aiuto di Stato, la misura deve essere selettiva e conferire un vantaggio tale da favorire talune imprese o talune produzioni.
- (65) Nell'ambito di una misura fiscale, la selettività si manifesta come eccezione a un sistema impositivo di riferimento. Nella fattispecie, la legislazione danese concede un trattamento fiscale specifico (sgravio o esenzione d'imposta) a imprese che possiedono un permesso di captazione superiore o inferiore a determinati livelli di captazione.

Selettività prima facie dello sgravio d'imposta a un terzo a favore dei titolari di un permesso di captazione idrica (24 bis e 24 ter)

- (66) Dal paragrafo 64 emerge che, per essere considerata aiuto di Stato, la misura deve essere selettiva e favorire talune imprese o talune produzioni.

⁽²⁰⁾ Le statistiche degli scambi intra-UE mostrano che nel 2011 le importazioni danesi di prodotti agricoli sono ammontate a 6,886 miliardi di EUR e le esportazioni a 9,223 miliardi di EUR contro, rispettivamente, 7,811 e 9,408 miliardi di EUR nel 2013. Per le bevande, questi valori sono stati rispettivamente di 271,9 e 547,3 milioni di EUR.

⁽²¹⁾ In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la situazione concorrenziale dell'impresa risulti migliorata dal conferimento di un vantaggio, che essa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato e del quale non usufruiscono le imprese concorrenti, è sufficiente per dimostrare una distorsione della concorrenza (causa C-730/79, *Philip Morris/Commissione*, ECLI:EU:C:1980:209).



- (67) Il punto 128 della comunicazione della Commissione sulla nozione di «aiuto di Stato» di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽²²⁾, che ha sostituito la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, riprende i principi stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui, per stabilire se una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, occorre innanzitutto individuare un sistema di riferimento, quindi stabilire se la misura considerata costituisce una deroga a tale sistema, in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga, e valutare infine se tale deroga è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di riferimento.
- (68) La giurisprudenza della Corte di giustizia ha inoltre stabilito che ⁽²³⁾ «in merito alla valutazione del requisito della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato, da una giurisprudenza costante risulta che l'articolo 87, n. 1, CE richiede di stabilire se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire "talune imprese o talune produzioni" rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime» ⁽²⁴⁾. Nella fattispecie, si tratta di stabilire se gli operatori (in grande maggioranza del settore agricolo) che possiedono un permesso di captazione idrica e che hanno beneficiato di uno sgravio d'imposta in base all'articolo 24 *ter* della legge codificata si trovassero in una situazione fattuale e giuridica analoga agli operatori allacciati a un sistema generale di alimentazione idrica e che hanno pagato l'imposta fatta gravare su di loro dai proprietari dei sistemi generali di alimentazione idrica, tenuti a versare interamente l'imposta istituita dall'articolo 24 della legge codificata in virtù dell'articolo 24 *bis* della medesima legge. Nell'ambito del procedimento di indagine formale, le autorità danesi hanno fatto riferimento proprio al fatto che le situazioni fossero identiche dal punto di vista fattuale e giuridico, invocando una sentenza della Corte di giustizia (cfr. paragrafo 24 e nota 11) che non figura tra quelle menzionate nella nota 23, ma che enuncia lo stesso principio di quello descritto nel suddetto paragrafo. Le autorità danesi hanno inoltre fatto notare che le differenze in termini di imponibile di calcolo e modalità di riscossione dell'imposta (imposta sui quantitativi effettivamente consumati e riscossa indirettamente presso gli operatori, nel caso oggetto dell'articolo 24 *bis* della legge codificata, oppure imposta diretta sul quantitativo indicato nel permesso di captazione indipendentemente dai consumi effettivi, nel caso oggetto dell'articolo 24 *ter* della legge codificata, modulato dall'articolo 24 *quater*) fanno sì che gli operatori soggetti indirettamente all'imposta di cui all'articolo 24 *bis* della legge codificata e quelli soggetti direttamente all'imposta di cui all'articolo 24 *ter* della legge codificata non si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga. Queste differenze farebbero pertanto coesistere due sistemi impositivi distinti (uno legato all'articolo 24 *bis* della legge codificata e l'altro legato agli articoli 24 *ter* e *quater* della legge codificata) e il sistema di riferimento da utilizzare per valutare l'esistenza di un aiuto dovrebbe essere quello derivante dall'articolo 24 *ter* della legge codificata.
- (69) La Commissione osserva che lo scopo dell'imposta era quello di raccogliere risorse sufficienti per procedere all'individuazione e alla pianificazione della gestione delle zone che presentano un'importanza particolare per l'approvvigionamento di acqua potabile in Danimarca. Tutte le imprese che consumano acqua dovevano quindi a priori essere soggette alle stesse condizioni di pagamento. Questo significa che è l'istituzione stessa dell'imposta introdotta dall'articolo 24 della legge codificata, unita all'obbligo di versare interamente l'imposta per coloro che sono allacciati a un sistema generale di alimentazione idrica, come previsto dall'articolo 24 *bis* della legge codificata, a dover fungere da punto di riferimento iniziale per stabilire l'esistenza di un elemento di aiuto negli scenari stabiliti dagli articoli 24 *ter* e 24 *quater* della legge codificata, indipendentemente dalle conclusioni che potranno essere tratte in seguito sulla necessità di utilizzare altri punti di riferimento per analizzare gli elementi di aiuto eventualmente presenti in un determinato scenario.
- (70) Per quanto riguarda l'articolo 24 *ter* della legge codificata, la selettività deve essere valutata su due livelli: da un lato, il pagamento di un terzo dell'imposta di cui all'articolo 24 *bis*; dall'altro, la determinazione di un massimale d'imposta per un quantitativo d'acqua di 25 000 m³ e l'esenzione per i permessi non superiori a 6 000 m³.
- (71) Come già indicato, affinché una misura possa essere ritenuta tale da comportare un elemento di aiuto di Stato, occorre che essa sia selettiva e che favorisca talune imprese o talune produzioni (cfr. il paragrafo 64). Occorre inoltre chiedersi, come hanno fatto notare le autorità danesi (cfr. il paragrafo 24), se la misura in questione distingua tra imprese che, rispetto all'obiettivo della misura in questione, si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga, come prescrive la giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽²⁵⁾.

⁽²²⁾ GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

⁽²³⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-143/99, *Adria Wien* (nota 13), punto 41; la sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004 nella causa C-308/01 *GIL Insurance*, ECLI:EU:C:2004:252, punto 68; la sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2015 nella causa C-172/03, *Heiser*, ECLI:EU:C:2005:130, punto 40; la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006 nella causa C-88/03, Portogallo/Commissione, ECLI:EU:C:2006:511, punto 54.

⁽²⁴⁾ Cfr. in tal senso la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006 nella causa C-88/03, Portogallo/Commissione (cfr. nota 26).

⁽²⁵⁾ Cfr. nota 23.



- (72) A tale proposito la Commissione osserva in particolare che, secondo le informazioni fornite dalle autorità danesi, il sistema descritto all'articolo 24 bis della legge codificata prevede un'imposizione basata sui consumi effettivi, mentre il sistema di cui all'articolo 24 ter prevede un'imposizione basata su una possibilità di captazione (in realtà, i quantitativi indicati nel permesso sono ben lontani dall'essere utilizzati interamente, come mostrano i dati forniti al paragrafo 27, settimo trattino). Inoltre, come indicato al paragrafo 27, ultimo trattino, e al paragrafo 28, secondo e terzo trattino, le differenze di posizione geografica (all'interno o all'esterno della zona coperta da sistemi generali di alimentazione idrica) possono rendere necessario l'utilizzo di modalità di approvvigionamento idrico diverse e la qualità dell'acqua interessata cambia a seconda dello scenario considerato: in quello previsto dall'articolo 24 bis della legge codificata, l'acqua tassata è potabile, mentre nel secondo scenario le imprese che devono versare l'imposta sulle acque sotterranee per finanziare la tutela dell'acqua potabile si trovano a fare i conti, per effetto della loro posizione geografica, con numerose aziende non soggette all'imposta, perché prelevano acque superficiali, e devono farsi carico autonomamente del costo dei controlli di qualità dell'acqua e dello stato degli impianti di captazione, costo incluso nella fattura delle imprese che partecipano al primo scenario.
- (73) La selettività di una misura deve tuttavia essere valutata alla luce dell'obiettivo da raggiungere (cfr. paragrafo 68 e nota 24) ovvero, nella fattispecie, l'individuazione e la pianificazione della gestione delle zone che presentano un'importanza particolare per l'approvvigionamento di acqua potabile. Da questo punto di vista, è opportuno constatare che, vista la natura dell'obiettivo fissato, tutti gli operatori avrebbero dovuto essere tassati allo stesso modo per evitare che la misura fosse considerata selettiva (cfr. il paragrafo 69). Di conseguenza, la Commissione non può che concludere che lo sgravio di due terzi dell'imposta prevista dall'articolo 24 ter della legge codificata è selettivo.
- (74) Le altre motivazioni addotte dalle autorità danesi non comportano elementi che invalidino questa conclusione: in particolare, la motivazione relativa alla differenza del numero dei proprietari di sistemi generali di approvvigionamento idrico e dei proprietari privati di impianti, illustrata al paragrafo 26, non basta in sé a giustificare l'esistenza di una differenza di situazione giuridica o fattuale tra i sistemi impositivi evocati. In entrambi i casi, infatti, sono i consumatori a pagare l'imposta: nel primo caso indirettamente, perché inserita in fattura, nel secondo caso direttamente. Non è valida nemmeno la motivazione secondo cui i proprietari di sistemi generali non sono imprese, perché non esercitano un'attività economica (cfr. paragrafo 27, terzo e quarto trattino), in quanto le stesse autorità danesi sottolineano che l'attività economica è definita come la fornitura di beni o servizi e l'alimentazione idrica costituisce per l'appunto un servizio, in altre parole un'attività economica. Nella fattispecie, l'esistenza di una differenza di situazione fattuale e giuridica non deve essere valutata tra i proprietari di sistemi pubblici e i proprietari di impianti privati, ma tra le imprese allacciate a un sistema pubblico e quelle operanti nello stesso settore e dotate di un impianto proprio.
- (75) Alla luce di quanto precede, occorre valutare se, nonostante la sua selettività, ovvero la sua applicazione a talune imprese, la misura conferisca un vantaggio economico a queste ultime. A tale proposito la Commissione osserva che coloro che beneficiano dello sgravio di due terzi dell'imposta sono tassati sul consumo teorico previsto dal permesso di captazione, mentre coloro che versano l'imposta interamente sono tassati in base alla quantità d'acqua effettivamente consumata. La Commissione osserva altresì che, secondo le autorità danesi, i proprietari di impianti privati hanno utilizzato solo per un terzo (34 %, cfr. il paragrafo 34) i quantitativi d'acqua previsti dai permessi di captazione. Tenuto conto di questi elementi, la Commissione considera che lo sgravio di due terzi dell'imposta serve a controbilanciare gli effetti della differenza tra l'imposizione effettuata in base ai quantitativi effettivamente consumati e quella in base ai quantitativi indicati nei permessi di captazione. Inoltre, senza questo sgravio, le somme riscosse avrebbero superato di gran lunga il fabbisogno di finanziamento per l'individuazione e la pianificazione della gestione delle zone che presentano un'importanza particolare per l'approvvigionamento di acqua potabile. Alla luce di tali elementi, la Commissione conclude che lo sgravio di due terzi dell'imposta prevista dall'articolo 24 ter della legge codificata non conferisce alcun vantaggio economico agli operatori interessati e non comporta quindi alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (76) Occorre ora stabilire se nello scenario dell'articolo 24 ter della legge codificata esiste un elemento di aiuto nella determinazione di un massimale d'imposta a un quantitativo di 25 000 m³ d'acqua e nell'esenzione per i permessi non superiori a 6 000 m³.

Massimale d'imposta a 25 000 m³

- (77) Per quanto riguarda per la determinazione di un massimale d'imposta a un volume di 25 000 m³, le autorità danesi non possono invocare differenze di situazione giuridica e fattuale, in quanto le aziende che possiedono un permesso di captazione per quantitativi superiori a 25 000 m³ e che beneficiano del massimale sono soggette allo stesso regime impositivo di base delle imprese titolari di un permesso di captazione per quantitativi non superiori a 25 000 m³ (pagamento di un terzo dell'imposta prevista all'articolo 24 della legge codificata) e situate nelle stesse zone. Inoltre, non può essere ammessa la motivazione delle autorità danesi secondo cui l'esistenza di un eventuale vantaggio deve essere verificata tra coloro che pagano un'imposta per quantitativi d'acqua non



superiori a 25 000 m³ piuttosto che tra coloro che possiedono un permesso di captazione superiore a 25 000 m³ d'acqua, ma pagano l'imposta solo su 25 000 m³. Infatti, come mostra chiaramente il paragrafo 18, la norma stabilita dall'articolo 24 *ter* della legge codificata è il pagamento, da parte di tutti, di un terzo dell'imposta prevista dall'articolo 24, e la determinazione di un massimale di 25 000 m³ costituisce una *lex specialis* che deroga *de facto* al principio del pagamento del terzo dell'imposta (più la quantità d'acqua indicata nel permesso è elevata, più l'imposta è percentualmente inferiore). L'eccezione creata introduce pertanto un elemento di selettività *prima facie* nel regime e conferisce un vantaggio alle imprese che possiedono un permesso di captazione idrica per un volume superiore a 25 000 m³ rispetto a quelle che possiedono un permesso di captazione per quantitativi non superiori a 25 000 m³, mentre tutte le imprese coperte dall'articolo 24 *ter* della legge codificata si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica, in quanto possiedono un permesso di captazione per un impianto privato e sono soggette, prima del massimale, alla medesima imposizione.

- (78) Alla luce di quanto precede, è opportuno esaminare le motivazioni addotte dalle autorità danesi per quanto riguarda la giustificazione del massimale in base alla logica del sistema fiscale. La giurisprudenza è attualmente sintetizzata nella comunicazione della Commissione sulla nozione di «aiuto di Stato» di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma nel momento in cui l'aiuto è stato concesso era enunciata nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (di seguito, «la precedente comunicazione»).
- (79) Secondo il punto 23 della precedente comunicazione, il carattere differenziato di determinate misure non significa necessariamente che debbano considerarsi aiuti di Stato. Il punto 24 della comunicazione sviluppa questo approccio sottolineando che la progressività di un sistema di imposte sui redditi o sugli utili è giustificata dalla logica redistributiva del sistema tributario. Le autorità danesi sono del parere che la definizione di un massimale d'imposta a un quantitativo di 25 000 m³ d'acqua scaturisca *mutatis mutandis* da questa logica.
- (80) La Commissione non può accettare questo punto di vista. Nella fattispecie, il fatto di sottoporre l'imposta a massimale per i permessi relativi ai quantitativi d'acqua più alti che possono essere prelevati non crea certamente un sistema di imposte più elevato per coloro che possiedono tali permessi. Al contrario, grazie al massimale, questi ultimi possono pagare un importo (nettamente) inferiore a quello che avrebbero dovuto versare senza il massimale. La logica redistributiva, anche interpretata *mutatis mutandis*, è di fatto invertita dal massimale, perché in definitiva sono coloro che possiedono i permessi di captazione superiori a 6 000 m³, ma inferiori a 25 000 m³, che devono pagare in proporzione di più. Nella fattispecie non sussiste quindi la questione dell'applicazione di un sistema di imposte progressivo.
- (81) Nella fattispecie, la Commissione non può ritenere valido nemmeno il riferimento fatto dalle autorità danesi al punto 27 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (secondo cui disposizioni specifiche non comportanti elementi discrezionali [...] possono essere giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema quando tengono conto, in particolare, di esigenze contabili specifiche o dell'incidenza del fattore fondiario nei beni patrimoniali specifici di determinati settori; disposizioni di questo tipo non costituiscono dunque aiuto di Stato) e quindi nemmeno il riferimento al fascicolo di aiuto N 472/2002 (cfr. il paragrafo 34, ultimo trattino). Innanzitutto, l'assenza di elementi discrezionali non implica automaticamente l'assenza di un trattamento selettivo. La Commissione rammenta poi che se l'obiettivo del massimale dell'imposta fondiaria esaminato nel fascicolo N 472/2002 era quello di limitare l'impatto dell'aumento del valore dei terreni in Danimarca, aumento che si ripercuoteva sul livello di tassazione imposto a tutti gli operatori del settore agricolo, nel caso di specie solo una parte degli operatori del settore agricolo ha potuto beneficiare della misura (nella fattispecie, coloro che possiedono permessi di captazione relativi a quantitativi superiori a 25 000 m³). Considerati questi elementi, la Commissione non può considerare sufficientemente soddisfatte le condizioni dei punti 24 e 27 della precedente comunicazione. Di conseguenza, essa conclude che la determinazione del massimale d'imposta previsto dall'articolo 24 *ter* della legge codificata non è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale e che è quindi selettivo.

Esenzione d'imposta per i permessi di captazione non superiori a 6 000 m³

- (82) Per quanto riguarda l'esenzione totale concessa a coloro che possiedono un permesso di captazione per quantitativi non superiori a 6 000 m³ d'acqua all'anno, le stesse autorità danesi riconoscono che la misura è selettiva nel senso che favorisce talune imprese. Esse ribadiscono tuttavia il valore esiguo degli importi che avrebbero dovuto essere riscossi (cfr. il paragrafo 35) per giustificare una deroga basata sulla gestione amministrativa del sistema. La Commissione osserva in effetti che le somme non corrisposte dai beneficiari sono esigue e ammette che la riscossione di importi minimi come quelli evocati nel caso di specie avrebbe comportato un notevole onere amministrativo con costi proporzionalmente elevati (sarebbe stato necessario avviare pratiche amministrative per circa 75 000 permessi per recuperare singoli importi di circa 40 EUR/anno, cfr. i paragrafi 19 e 35). Orbene, un sistema di imposizione ha intrinsecamente l'obiettivo di consentire a uno Stato di registrare entrate e non quello di sprecare risorse con il rischio di non registrarne affatto o addirittura di subire perdite.



Inoltre l'assenza di un obbligo dichiarativo per i piccoli permessi avrebbe reso necessarie complesse ricerche amministrative che avrebbero determinato anche in tal caso costi elevati. In tale contesto, la Commissione può ritenere che l'esenzione totale dall'imposta concessa per i permessi di captazione relativi a quantitativi non superiori a 6 000 m³ all'anno è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale danese; non presenta quindi elementi di selettività e non costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Esistenza di risorse statali, imputabilità e incidenza sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri per il massimale d'imposta a 25 000 m³

- (83) Gli altri elementi caratteristici dell'esistenza di un aiuto di Stato evocati al momento dell'avvio del procedimento di indagine formale sussistono nella definizione di un massimale d'imposta a un quantitativo di 25 000 m³: l'aiuto è finanziato mediante risorse statali in quanto quest'ultimo si priva di fondi limitando la tassazione a un certo quantitativo d'acqua; l'aiuto favorisce talune imprese (quelle che possiedono permessi di captazione superiori a 25 000 m³); l'aiuto è tale da incidere sugli scambi, considerata l'entità di questi ultimi (cfr. nota 20), ed è atto a falsare la concorrenza (cfr. nota 21), tanto più che gli importi non versati per l'imposta sono stati utilizzati per altri scopi in relazione all'attività economica dei beneficiari.
- (84) Queste constatazioni, e soprattutto il rinvio alla giurisprudenza evocata nella nota 21, privano di sostanza l'osservazione delle autorità danesi sull'onere della prova (cfr. il paragrafo 39).
- (85) Per garantire totale completezza, la Commissione aggiunge di non poter accettare la motivazione delle autorità danesi secondo cui le imprese degli altri Stati membri non sono soggette alle stesse imposte delle imprese danesi e che è pertanto difficile stabilire in che misura queste ultime avrebbero potuto beneficiare di un vantaggio competitivo (cfr. il paragrafo 48). Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, «nell'applicare l'articolo 92, n. 1⁽²⁶⁾, si deve necessariamente tener conto della situazione esistente sul piano della concorrenza, nel mercato comune⁽²⁷⁾, prima che venisse adottato il provvedimento di cui trattasi»⁽²⁸⁾. Nella fattispecie, occorre pertanto fare riferimento alla situazione esistente prima dell'istituzione dell'imposta e della contestuale introduzione del massimale. A tale proposito occorre constatare che l'istituzione dell'imposta ha conferito un vantaggio sotto forma di massimale (che equivale *de facto* a uno sgravio d'imposta che non esisteva prima della sua introduzione) ad alcuni beneficiari che sono stati esentati dal pagamento di un importo e che essi hanno potuto utilizzare tale importo per finanziare la propria attività in concorrenza con gli altri operatori presenti sul mercato. Sempre secondo la giurisprudenza, il trattato prevede modalità per eliminare le distorsioni generiche che scaturiscono dalle divergenze tra i sistemi fiscali dei vari Stati membri. La modifica di un determinato elemento dei costi di produzione in un settore economico di uno Stato membro è tale da perturbare l'equilibrio esistente (nella fattispecie, favorire alcuni operatori rispetto ad altri). La Corte di giustizia ha stabilito che la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto.
- (86) Dopo aver dimostrato l'esistenza di un aiuto di Stato nella determinazione del massimale d'imposta, occorre verificare se quest'aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

VII.2 Compatibilità con il mercato interno dell'aiuto inerente alla determinazione del massimale d'imposta a 25 000 m³

- (87) Nei casi previsti dall'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, alcune misure possono essere considerate, in deroga, compatibili con il mercato interno.
- (88) Nella fattispecie, l'unica deroga che possa essere invocata è quella di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE che prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

⁽²⁶⁾ Ora articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

⁽²⁷⁾ Attualmente denominato "mercato interno".

⁽²⁸⁾ Causa 173-73, Italia/Commissione, ECLI:EU:C:1974:71, punto 36.



- (89) Per poter applicare questa deroga, l'aiuto non notificato in questione che riguarda l'ambiente nel settore agricolo deve essere valutato in base alle norme vigenti alla data in cui lo stesso è stato concesso ⁽²⁹⁾, ovvero nella fattispecie alla luce delle disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽³⁰⁾.
- (90) Il punto 62 di questi orientamenti indica in sostanza che la Commissione esaminerà le misure di aiuto che non sono coperte dalle disposizioni dei suddetti orientamenti tenendo conto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽³¹⁾ (di seguito, la «disciplina per la tutela ambientale»).
- (91) Nella disciplina per la tutela ambientale, gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali come quelli del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni dei punti 151, 154 e da 155 a 159. Il punto 70 (14) della disciplina per la tutela ambientale definisce imposta ambientale qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente. Nella fattispecie, l'imposta applicata corrisponde a questa definizione nel senso che l'utilizzo delle risorse idriche, se non correttamente gestito, può costituire un problema ambientale (è d'altronde per questo motivo che il gettito dell'imposta è destinato alla compilazione di un inventario delle risorse). Inoltre la definizione di un massimale d'imposta deve essere considerata tale da comportare uno sgravio dell'importo che avrebbe normalmente dovuto essere pagato.
- (92) Secondo il punto 151 della disciplina per la tutela ambientale, gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali sono compatibili con il mercato interno, purché contribuiscano, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale e a condizione che gli sgravi o le esenzioni fiscali non compromettano gli obiettivi generali perseguiti.
- (93) La Commissione, pur potendo ammettere l'argomentazione illustrata dalle autorità danesi al paragrafo 42 - ovvero che il meccanismo generale di riscossione dell'imposta doveva contribuire a migliorare il livello di tutela ambientale facendo gravare maggiormente l'onere dell'imposta sui principali consumatori di acqua potabile, inducendoli in tal modo a ridurre i loro consumi - ritiene tuttavia che, nell'ambito ristretto dell'articolo 24 *ter* della legge codificata (pertinente, nella fattispecie, in quanto all'interno di tutto il meccanismo impositivo è in questo articolo che si situa l'unico elemento di aiuto di cui deve essere valutata la compatibilità con il mercato interno), la determinazione del massimale poteva compromettere l'obiettivo generale perseguito dall'imposta (ovvero riscuotere entrate sufficienti per finanziare l'inventario delle risorse idriche, cfr. il paragrafo 69), in quanto tale massimale non ha più l'effetto di spostare l'onere dell'imposta sui maggiori consumatori d'acqua, bensì quello di evitare ai titolari dei permessi di captazione che coprono i maggiori quantitativi d'acqua il pagamento di una quota (rilevante) dell'imposta. Tuttavia, dal momento che le disposizioni dell'articolo 24 *ter* della legge codificata sono solo un elemento del meccanismo impositivo e che, secondo le indicazioni fornite dalle autorità danesi (cfr. paragrafo 34, terzo trattino), l'assenza di un massimale avrebbe determinato la riscossione di almeno il doppio della quota che doveva rappresentare l'imposta di cui all'articolo 24 *ter* della legge codificata nel finanziamento delle attività di pianificazione previste, la Commissione può ritenere che il massimale in sé, seppure portatore di un elemento di aiuto come è stato dimostrato, non pregiudica l'obiettivo generale perseguito dall'imposta e che le disposizioni del punto 151 della disciplina per la tutela ambientale sono rispettate.
- (94) Il punto 154 della disciplina per la tutela ambientale indica in sostanza che gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali diverse da quelle coperte dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ⁽³²⁾ sono considerati compatibili con il mercato interno per un periodo di 10 anni, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 155 a 159.
- (95) Come indicato al momento dell'avvio del procedimento di indagine formale, il criterio dei dieci anni non è nella fattispecie pertinente: infatti l'imposta è stata istituita nel 2009, doveva essere riscossa solo nel 2017 ed è stata abolita il 31 dicembre 2011.
- (96) Al punto 155 della disciplina per la tutela ambientale è sostanzialmente indicato che nell'analizzare i regimi impositivi che comportano elementi di aiuti di Stato sotto forma di sgravi o di esenzioni dalle imposte, la Commissione valuta segnatamente la necessità e la proporzionalità degli aiuti e i relativi effetti nell'ambito dei settori economici interessati.

⁽²⁹⁾ Cfr. il punto 733 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁽³⁰⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1. La loro durata di validità è stata prolungata fino al 30 giugno 2014 dalla comunicazione della Commissione del 20 novembre 2013 (GU C 339 del 20.11.2013, pag. 1).

⁽³¹⁾ GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

⁽³²⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).



- (97) Il punto 156 della disciplina per la tutela ambientale precisa che a tal fine la Commissione si affida alla documentazione fornita dagli Stati membri. Tali informazioni devono comprendere, da un lato, i rispettivi settori o categorie dei beneficiari dello sgravio o della riduzione e, dall'altro, illustrare la posizione che i principali beneficiari occupano in ciascun settore interessato e come l'imposizione può contribuire alla tutela ambientale. La documentazione deve fornire una descrizione adeguata dei settori esentati e elencare, per ciascun settore, i maggiori beneficiari. Per ciascun settore, occorre segnalare la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE relativamente alla riduzione del danno ambientale cui mira l'imposta.
- (98) La Commissione osserva che la maggior parte dei requisiti elencati non è pertinente rispetto al contesto in cui s'inserisce il massimale in questione. La Danimarca ha fornito informazioni sui beneficiari del massimale in base ai volumi indicati nei permessi. Da queste informazioni emerge che nel settore della produzione primaria il quantitativo medio coperto dai permessi di captazione è stato di circa 35 600 m³ nel 2009, di 36 300 m³ nel 2010 e di 39 000 m³ nel 2011. Nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, il quantitativo medio è stato invece di circa 262 000 m³ nel 2009, di 250 000 m³ nel 2010 e di 217 000 m³ nel 2011. La Danimarca ha inoltre trasmesso un elenco di alcune delle imprese di trasformazione titolari dei maggiori permessi di captazione, ma queste imprese non possono essere necessariamente considerate i maggiori beneficiari del massimale, dal momento che il massimale non si applica in base ai quantitativi consumati ma in base ai quantitativi teoricamente prelevabili. Questo significa che un'impresa che in un determinato anno ha consumato poco non sarà sicuramente un grande beneficiario del massimale se versa l'imposta sul quantitativo prelevabile. Non è pertinente nemmeno lo studio della tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE relativamente alla riduzione del danno ambientale, dal momento che gli accordi generali che disciplinano il SEE non si applicano al settore agricolo e che nella fattispecie non si tratta né di attuazione di tecniche (ma di realizzare un inventario delle risorse idriche finalizzato a una migliore gestione di queste ultime), né di riduzione dell'inquinamento (ma di captazione idrica).
- (99) In realtà, l'unico criterio che possa essere veramente valutato nell'elenco di cui al punto 156 della disciplina per la tutela ambientale è come l'imposizione può contribuire alla tutela ambientale.
- (100) A tale proposito la Commissione osserva che l'imposta stessa può contribuire alla tutela ambientale consentendo il finanziamento di un inventario delle risorse idriche volto a una migliore gestione di queste ultime.
- (101) Inoltre, come indicato al punto 157 della disciplina per la tutela ambientale, gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali devono essere necessari e proporzionati.
- (102) Il punto 158 della disciplina per la tutela ambientale precisa che la Commissione considera gli aiuti necessari qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti devono essere, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;
 - b) l'imposta ambientale al netto dello sgravio deve consentire un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;
 - c) non è possibile far gravare sul consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. A tal fine, gli Stati membri possono tra l'altro fornire le stime relative all'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell'ambito del rilevante mercato geografico assieme alle stime del calo delle vendite o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.
- (103) Il punto 159 della disciplina per la tutela ambientale precisa che la Commissione considererà gli aiuti proporzionati qualora risulti soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a) il regime definisce i criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell'imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE. Il regime prevede che le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa sono le beneficiarie principali di una riduzione pari all'aumento dei costi di produzione indotto dall'imposta utilizzando la tecnica più vantaggiosa e che non è possibile far gravare sul consumatore. Le imprese con i peggiori risultati ambientali beneficiano di sovvenzioni più esigue, proporzionatamente alle prestazioni ambientali;



- b) i beneficiari degli aiuti corrispondono almeno il 20 % dell'imposta nazionale, a meno che non sia giustificata un'aliquota inferiore intesa a limitare le distorsioni della concorrenza;
- c) gli sgravi e le esenzioni fiscali sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e le imprese o le associazioni di imprese beneficiarie in forza dei quali queste si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti a quelli in applicazione delle lettere a) o b) o del livello comunitario minimo di imposizione. Tali accordi o impegni possono contemplare, tra le altre cose, una riduzione del consumo d'energia, una riduzione di emissioni inquinanti o qualsiasi altra misura ambientale e devono soddisfare le seguenti condizioni:
- i) il contenuto degli accordi deve essere negoziato da ciascuno Stato membro e deve stabilire segnatamente gli obiettivi e lo scadenziario per il loro conseguimento;
 - ii) gli Stati membri assicurano un controllo indipendente e tempestivo degli impegni assunti in forza di questi accordi;
 - iii) gli accordi sono periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.
- (104) Per quanto riguarda il punto 158, lettera a), della disciplina per la tutela ambientale, in risposta all'osservazione delle autorità danesi che si chiedono perché la Commissione si interessi alle imprese degli altri Stati membri che non beneficerebbero dello stesso vantaggio delle imprese danesi che versano un'imposta ridotta o che sono esentate dall'imposta, la Commissione precisa che la determinazione di un massimale dell'imposta applicata a un fattore di produzione agricolo (acqua) permette ai beneficiari di sottrarsi al pagamento di un importo che essi possono utilizzare per produrre prodotti che vengono realizzati anche in altri Stati membri e questo può creare una distorsione di concorrenza. Inoltre, il risparmio così ottenuto consente a questi beneficiari di migliorare i loro costi di produzione, il che può *in fine* perturbare gli scambi di prodotti agricoli, importanti sia a livello europeo che mondiale. La decisione C 30/2009 invocata dalle autorità danesi (cfr. il paragrafo 44) segue la stessa logica in quanto sottolinea al punto 35 che l'esenzione d'imposta concessa al prodotto in questione (il cemento) falsa o minaccia di falsare la concorrenza sui mercati in cui tale prodotto è in concorrenza con altri prodotti ed è tale da incidere sugli scambi tra Stati membri in quanto il cemento è oggetto di scambi a livello europeo e mondiale. Queste considerazioni, più legate alla dimostrazione dell'esistenza di un aiuto che alla sua compatibilità, non impediscono tuttavia alla Commissione di constatare che la selezione dei beneficiari si basa su un criterio obiettivo e trasparente, ovvero il possesso di un permesso di captazione per quantitativi superiori a 25 000 m³ d'acqua, in quanto si applica a tutti i titolari di tale permesso, in altre parole a coloro che si trovano in una situazione fattuale identica.
- (105) Per quanto riguarda il punto 158, lettera b), della disciplina per la tutela ambientale, la Commissione può ammettere il punto di vista delle autorità danesi secondo cui l'aumento dei costi di produzione, che sarebbe stato indotto dal pagamento dell'intero ammontare dell'imposta (da circa 4 % a 7,7 %, cfr. il paragrafo 45) nel settore della produzione primaria, può essere considerato sostanziale alla luce di quello che era già stato considerato come aumento sostanziale in un altro fascicolo. Queste considerazioni non possono tuttavia essere applicate al massimale a 25 000 m³ in quanto, come ammettono le stesse autorità danesi, l'assenza del massimale avrebbe fatto aumentare i costi di produzione solo dall'1,25 al 2,20 %, ovvero un aumento di livello nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto sostanziale nel fascicolo N 327/08 invocato dalle autorità danesi. Inoltre la motivazione delle autorità danesi relativa alla necessità di collegare il criterio dell'aumento sostanziale dei costi di produzione al criterio della contrazione delle vendite, per via della ripercussione di tale aumento sui clienti, non può essere accettata, in quanto il punto 158 della disciplina per la tutela ambientale indica chiaramente che tutte le condizioni ivi menzionate (selezione dei beneficiari in base a criteri oggettivi, aumento sostanziale dei costi di produzione in assenza di uno sgravio dell'imposta e contrazione delle vendite in caso di ripercussione di tale aumento sui clienti) devono essere soddisfatte e l'impossibilità di far gravare questo aumento sui clienti, evidenziata dalle autorità danesi (cfr. paragrafi 45 e 102), non può in alcun caso essere considerata tale da permettere di stabilire se un aumento dei costi di produzione è sostanziale o meno.
- (106) Per quanto riguarda il punto 158, lettera c), della disciplina per la tutela ambientale, la Commissione osserva che le autorità danesi non hanno fornito le stime menzionate al suddetto punto. Orbene questi dati, più che le motivazioni delle autorità danesi, avrebbero permesso di stabilire se la ripercussione dell'aumento dei costi di produzione sui clienti avrebbe effettivamente determinato una contrazione delle vendite, anche se questo aumento non è sostanziale (cfr. il paragrafo precedente). La motivazione della riduzione della captazione idrica in caso di pagamento dell'intero ammontare dell'imposta (cfr. il paragrafo 46) non può essere ritenuta valida, in quanto l'imposta è applicata su un livello di consumi teorico (quantitativo previsto dal permesso) e non sugli effettivi consumi dell'azienda. Inoltre, dal momento che le stesse autorità danesi indicano che i prezzi sono stabiliti a un livello diverso da quello aziendale, l'impossibilità per il produttore primario di ripercuotere l'aumento dei costi di produzione al suo livello non può essere considerata una motivazione pertinente per attestare il rispetto del criterio secondo cui l'aumento sostanziale dei costi di produzione non può essere fatto gravare sui clienti senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite.



- (107) Tutte queste considerazioni mostrano che nella produzione primaria le autorità danesi non possono dimostrare il rispetto di tutti i criteri del punto 158 della disciplina per la tutela ambientale che devono essere soddisfatti affinché l'aiuto sia ritenuto necessario. Per quanto riguarda il settore della trasformazione dei prodotti agricoli, dopo aver osservato che lo sgravio di due terzi dell'imposta non comporta elementi di aiuto di Stato, la Commissione deve stabilire se la determinazione del massimale d'imposta soddisfa le pertinenti condizioni della disciplina per la tutela ambientale. A tale proposito essa sottolinea che le considerazioni dei paragrafi da 90 a 100 valgono anche per le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli. La Commissione osserva inoltre che le stesse autorità danesi hanno riconosciuto di non essere in grado di dimostrare in tutti i casi il rispetto del criterio della necessità di cui al punto 158 della disciplina per la tutela ambientale (cfr. il paragrafo 50) e che i dati numerici forniti dalle autorità danesi non modificano in alcun modo questa conclusione delle suddette autorità. Questi dati (di fatto l'equivalente sovvenzione dell'aiuto ricevuto) non consentono infatti di stabilire se l'imposta ambientale senza riduzione (nella fattispecie, senza massimale) conduca a un aumento sostanziale dei costi di produzione nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli.
- (108) Per quanto riguarda il punto 159, lettera a), della disciplina per la tutela ambientale, la Commissione ritiene nella fattispecie non pertinente il criterio del confronto con la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE dal momento che, come già indicato al paragrafo 98, gli accordi generali che disciplinano il SEE non si applicano al settore agricolo e che nella fattispecie non si tratta né di attuazione di tecniche (ma di realizzare un inventario delle risorse idriche finalizzato a una migliore gestione di queste ultime), né di riduzione dell'inquinamento (ma di captazione idrica).
- (109) Quanto al punto 159, lettera b), della disciplina per la tutela ambientale, la Commissione osserva che le stesse autorità danesi riconoscono che alcune imprese sono riuscite a non corrispondere almeno il 20 % dell'imposta. La motivazione adottata dalle autorità danesi, secondo cui la Commissione dovrebbe basarsi su medie, non è accettabile in quanto il punto 159, lettera b) prevede come unica eccezione al principio del pagamento del 20 % dell'imposta nazionale l'esistenza di una distorsione di concorrenza limitata; in ogni caso, l'utilizzo di medie non può dimostrare da solo il carattere limitato di una distorsione di concorrenza.
- (110) Infine, per quanto riguarda il punto 159, lettera c), della disciplina per la tutela ambientale, le autorità danesi non hanno fornito nessuna informazione attestante l'esistenza di accordi incentrati sulla realizzazione di impegni ambientali.
- (111) Considerati gli elementi indicati ai paragrafi da 89 a 109, la Commissione non può concludere che tutte le pertinenti condizioni della disciplina per la tutela ambientale sono state rispettate, né può sciogliere i dubbi che aveva espresso al momento dell'avvio della procedura di indagine formale.
- (112) Per quanto riguarda il riferimento fatto dalle autorità danesi al quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi, la Commissione ha ritenuto innanzitutto necessario, nel quadro iniziale applicabile a partire dal 17 dicembre 2008, autorizzare temporaneamente la concessione di un importo limitato di aiuto rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del TFUE (in quanto superiore alla soglia *de minimis*) dichiarando compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni di seguito riportate:
- a) l'aiuto non è superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 500 000 EUR per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione;
 - b) l'aiuto è concesso sotto forma di regime;
 - c) l'aiuto è concesso alle imprese che al 1º luglio 2008 non erano in difficoltà [l'espressione «impresa in difficoltà» indica, per le grandi imprese, un'impresa quale definita al punto 2.1. degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³³⁾ e, per le piccole e medie imprese, un'impresa come definita all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽³⁴⁾]; tuttavia, può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;
 - d) non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese che operano nel settore della pesca;
 - e) l'aiuto non costituisce aiuti alle esportazioni né aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;

⁽³³⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽³⁴⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).



- f) l'aiuto può essere concesso solo fino al 31 dicembre 2010;
- g) prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere dall'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro aiuto «*de minimis*» e su qualunque altro aiuto nell'ambito del quadro temporaneo da essa ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e controllare che questo non porti il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010 ad un livello superiore al massimale di 500 000 EUR;
- h) il regime di aiuto non si applica alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ⁽³⁵⁾. Esso è applicabile alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli come definite all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, dello stesso regolamento, tranne quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- (113) Queste condizioni erano accompagnate da un'altra condizione secondo cui le misure d'aiuto temporanee non potevano essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento *de minimis* per i medesimi costi ammissibili. Se un'impresa ha già ricevuto aiuti «*de minimis*» prima dell'entrata in vigore del quadro temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro della misura di cui al paragrafo precedente e degli aiuti «*de minimis*» ricevuti non deve superare 500 000 EUR tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.
- (114) Il quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi è stato esteso alla produzione agricola primaria con decorrenza dal 28 ottobre 2009 ⁽³⁶⁾. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro doveva ottenere dall'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, sugli altri aiuti *de minimis* e sugli aiuti nell'ambito del quadro temporaneo da essa ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e controllare che questo aiuto non portasse il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 ad un livello superiore al massimale di 15 000 EUR. L'importo dell'aiuto concesso alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non poteva essere stabilito in base al prezzo o alla quantità dei prodotti immessi sul mercato. Le misure d'aiuto temporanee non potevano essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento *de minimis* per i medesimi costi ammissibili. Se l'impresa aveva già ricevuto un aiuto *de minimis* per un'attività di produzione agricola primaria prima dell'entrata in vigore del quadro temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro della misura prevista per la produzione agricola primaria e dell'aiuto *de minimis* ricevuto non doveva superare 15 000 EUR tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.
- (115) Il quadro temporaneo esteso alla produzione agricola primaria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011. Per beneficiare delle sue disposizioni, il beneficiario doveva non solo soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 112 (ad eccezione della condizione di cui alla lettera h)), 113 e 114, ma doveva anche aver presentato un fascicolo di domanda completo in base a un regime di aiuti nazionale approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 conformemente al quadro temporaneo (entro il 31 marzo 2011, per quanto riguarda le imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli). Inoltre il regime di aiuti nazionale che autorizzava la concessione dell'aiuto dopo il 31 dicembre 2010 doveva essere stato notificato dallo Stato membro e autorizzato dalla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (116) Considerate le informazioni fornite dalle autorità danesi nell'ambito del procedimento di indagine formale, la Commissione non può concludere che sono state rispettate tutte le condizioni del quadro temporaneo degli aiuti in situazione di crisi per i seguenti motivi:
- a) tra il 17 dicembre 2008 e il 28 ottobre 2009 il quadro temporaneo non era applicabile al settore della produzione agricola primaria; non poteva pertanto essere invocato per giustificare la compatibilità dell'esenzione concessa nel suddetto settore;
- b) le informazioni fornite dalle autorità danesi non consentono tuttora di constatare il rispetto del criterio dell'esclusione delle imprese in difficoltà;
- c) nelle suddette informazioni non c'è nulla che confermi il rispetto del criterio dell'invio della dichiarazione di cui al paragrafo 107 relativa agli aiuti già ricevuti nell'ambito di un regime *de minimis* o del quadro temporaneo;

⁽³⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GUL 358 del 16.12.2006, pag. 3).

⁽³⁶⁾ L'importo dell'aiuto è stato limitato a 15 000 EUR per impresa.



- d) in assenza di dichiarazioni, è impossibile verificare il rispetto del massimale stabilito dal quadro temporaneo in caso di cumulo con un aiuto *de minimis*, a prescindere dall'equivalente sovvenzione dell'esenzione, tanto più che è dubbio anche il controllo del rispetto dei massimali *de minimis* (cfr. in particolare il paragrafo 63);
- e) per beneficiare di un aiuto nel 2011, in base al quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi, il beneficiario doveva aver presentato un fascicolo completo in base a un regime di aiuti nazionale approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 (o il 31 marzo 2011 per la produzione agricola primaria) e il regime che autorizzava la concessione degli aiuti nel 2011 doveva essere stato notificato alla Commissione e approvato da quest'ultima; orbene, le stesse autorità danesi riconoscono di non essersi avvalse all'epoca delle possibilità offerte dal quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi.
- (117) L'inosservanza delle condizioni del quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi va quindi ben oltre la semplice mancata notificazione di un aiuto evocata dalle autorità danesi (cfr. il paragrafo 53).
- (118) Alla luce di queste considerazioni, la determinazione di un massimale d'imposta a un quantitativo di captazione di 25 000 m³ non può essere considerata tale da poter beneficiare di una deroga a titolo del trattato (deroga che sarebbe comunque stata quella dell'articolo 107, paragrafo 3), lettera b) e non quella dell'articolo 107, paragrafo 3), lettera c) sulla base delle disposizioni del quadro temporaneo).

Altre motivazioni delle autorità danesi


- (119) La questione della legittima aspettativa dei beneficiari (cfr. il paragrafo 58) non può influire in alcun modo sulla valutazione della compatibilità del massimale con il mercato interno. Spetta alle autorità danesi ottenere l'approvazione della Commissione prima di dare esecuzione al regime. Il fatto che negli altri Stati membri non esista un'imposta analoga (cfr. il paragrafo 58) non impedisce ai beneficiari del massimale di aver ottenuto un vantaggio. Questo vantaggio permetteva in assoluto ai suddetti beneficiari di disporre di risorse aggiuntive per effettuare le loro attività in un mercato esposto alla concorrenza. Il fatto che nessuno si sia lamentato dell'esistenza del sistema impositivo non implica affatto che il massimale non comporti elementi di aiuto di Stato incompatibili con il mercato interno.

VIII. CONCLUSIONE

- (120) La Commissione conclude che lo sgravio di due terzi dell'ammontare dell'imposta da pagare previsto dall'articolo 24 *ter* della legge codificata non comporta elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto i beneficiari non godono di un vantaggio rispetto a coloro che versano l'intero ammontare dell'imposta in virtù delle disposizioni dell'articolo 24 *bis* della legge codificata. Essa conclude inoltre che l'esenzione totale prevista dall'articolo 24 *quater* della legge codificata non comporta elementi di aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per motivi legati alla corretta gestione amministrativa del sistema impositivo (importi troppo bassi da riscuotere).
- (121) Al contrario, la Commissione osserva che la determinazione di un massimale d'imposta a un quantitativo di 25 000 m³ d'acqua, previsto dall'articolo 24 *ter* della legge codificata, costituisce un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e che la Danimarca ha illegalmente dato esecuzione a questo massimale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. L'analisi condotta mostra che l'aiuto inerente a questo massimale non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno in quanto le autorità danesi non hanno potuto dimostrare la necessità e la proporzionalità del massimale d'imposta a un quantitativo d'acqua di 25 000 m³, né il rispetto di tutte le condizioni del quadro temporaneo per gli aiuti in situazione di crisi. La Commissione non è pertanto in grado di sciogliere i dubbi che aveva espresso al momento dell'avvio del procedimento di indagine formale e non può che dichiarare quest'aiuto incompatibile con il mercato interno.

IX. RECUPERO

- (122) Alla misura controversa è stata data esecuzione senza che prima fosse stata notificata alla Commissione, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Essa costituisce pertanto un aiuto illegale.
- (123) Secondo l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (nella fattispecie, coloro che hanno beneficiato del massimale d'imposta a un quantitativo d'acqua di 25 000 m³).



- (124) Le autorità danesi hanno invocato diverse motivazioni (cfr. i paragrafi da 55 a 59) per contestare il principio del recupero. La Commissione non può tuttavia accoglierle.
- (125) Non si tratta infatti di sapere se la distorsione di concorrenza è minima (cfr. il paragrafo 55), ma se esiste e, dal momento che esiste, bisogna porvi fine, ovvero ristabilire la situazione di concorrenza esistente prima della concessione dell'aiuto. La stessa Corte di giustizia ha consacrato il principio secondo cui l'obiettivo del recupero è proprio quello di ristabilire la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto. Essa ha inoltre stabilito che il recupero era la logica conseguenza dell'illegittimità⁽³⁷⁾ dell'aiuto e che esso non può pertanto ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato⁽³⁸⁾, contrariamente a quanto affermano le autorità danesi. Per quanto riguarda la motivazione relativa all'assenza di vantaggio rispetto ai concorrenti (cfr. il paragrafo 57), questa motivazione è invalidata dalle considerazioni sull'esistenza di un vantaggio (cfr. il paragrafo 64) e dall'utilizzo che può essere fatto dell'importo non versato dai beneficiari (cfr. i paragrafi 85 e 119). Infine le autorità danesi non possono sostenere che il recupero creerebbe una distorsione di concorrenza rispetto a coloro che prelevano acque superficiali, dal momento che l'applicazione dell'imposta è limitata al prelievo delle acque sotterranee e non riguarda la captazione delle acque superficiali.
- (126) Per quanto riguarda la questione della legittima aspettativa evocata al paragrafo 58, la Commissione ha già respinto la motivazione delle autorità danesi secondo cui la grande maggioranza dei potenziali beneficiari non poteva aspettarsi che il regime conferisse loro un vantaggio alla luce del diritto della concorrenza, perché in altri Stati membri non esistono imposte analoghe (cfr. il paragrafo 119). Dal momento che le autorità danesi evocano la questione della certezza del diritto e che quest'ultima è strettamente legata alla legittimità dell'aiuto, la Commissione rammenta che secondo la giurisprudenza i beneficiari di un aiuto possono avere, in via di principio, un legittimo affidamento nella legittimità di detto aiuto solo se quest'ultimo è stato concesso nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 88 CE (diventato articolo 108 del TFUE) e un operatore economico diligente deve essere normalmente in grado di assicurarsi che detto procedimento sia stato rispettato. In particolare, quando a un aiuto viene data esecuzione senza previa notifica alla Commissione «... *cosicché tale aiuto è illegittimo conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, CE, il beneficiario dell'aiuto non può avere, in quel momento, un legittimo affidamento nella legittimità della sua concessione*»⁽³⁹⁾.
- (127) Nonostante le loro osservazioni, le autorità danesi devono pertanto adottare tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari l'aiuto incompatibile concesso. Nella fattispecie, si tratta della differenza tra l'importo dell'imposta che avrebbe dovuto essere versato in base al quantitativo previsto dal permesso di captazione e quello che è stato corrisposto per un quantitativo di captazione di 25 000 m³.
- (128) Conformemente alle disposizioni del punto 42 della comunicazione della Commissione «Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili»⁽⁴⁰⁾, la Danimarca dispone di un termine di quattro mesi dalla notifica della presente decisione per conformarsi a quest'ultima. L'aiuto da recuperare è maggiorato degli interessi maturati conformemente al regolamento (CE) n. 794/2004⁽⁴¹⁾.
- (129) Alla presente decisione deve essere data immediata esecuzione, tranne per quanto riguarda gli aiuti che al momento della loro concessione soddisfacevano tutte le condizioni di cui al regolamento *de minimis* applicabile in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio⁽⁴²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio di due terzi dell'imposta istituita dall'articolo 24 della legge codificata n. 935 del 24 settembre 2009, previsto dall'articolo 24 *ter* della medesima legge, non comporta elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽³⁷⁾ Sentenza del 10 giugno 1993 nella causa C-183/91, Commissione/Grecia, ECLI:EU:C:1993:233, punto 16.

⁽³⁸⁾ Sentenza del 4 aprile 1995 nella causa C-348/93, Commissione/Italia, ECLI:EU:C:1995:95, punto 27.

⁽³⁹⁾ Sentenza del 22 aprile 2016 nelle cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II, ECLI:EU:T:2016:227, punto 230.

⁽⁴⁰⁾ GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

⁽⁴¹⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴²⁾ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).



Articolo 2

La determinazione del massimale d'imposta a 25 000 m³, in virtù dell'articolo 24 *ter* della legge codificata n. 935 del 24 settembre 2009, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

L'aiuto inerente all'esenzione d'imposta prevista dall'articolo 24 *quater* della legge codificata n. 935 del 24 settembre 2009 per i permessi di captazione idrica inferiori a 6 000 m³ non comporta elementi di aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4

La misura di aiuto inerente alla determinazione di un massimale d'imposta a 25 000 m³, in virtù dell'articolo 24 *ter* della legge codificata n. 935 del 24 settembre 2009, è stata attuata illegalmente dalla Danimarca in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

Articolo 5

La misura di aiuto inerente alla determinazione di un massimale d'imposta a 25 000 m³, in virtù dell'articolo 24 *ter* della legge codificata n. 935 del 24 settembre 2009, non costituisce un aiuto di Stato se al momento della sua concessione essa soddisfa le condizioni stabilite da uno dei regolamenti adottati in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 applicabile al momento del conferimento dell'aiuto.

Articolo 6

1. La Danimarca è tenuta a recuperare presso i beneficiari l'aiuto di cui all'articolo 4.
2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 7

Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 4 è immediato ed effettivo.

La Danimarca garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 8

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca trasmette le seguenti informazioni:
 - a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto l'aiuto di cui all'articolo 4 e l'importo totale ricevuto da ciascuno di essi;
 - b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario che abbia ricevuto aiuti cui non sia applicabile la regola *de minimis*;
 - c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.



2. La Danimarca informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso di cui all'articolo 4. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e agli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 9

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2017

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

18CE1537



REGOLAMENTO (UE) 2018/885 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2018****che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutile)fenolo/Bisotrizole, denominato Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT) secondo la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, è autorizzato per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici, al numero d'ordine 23 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. Attualmente l'impiego di MBBT (nano) come filtro UV nei prodotti cosmetici non è regolamentato.
- (2) Nel suo parere del 25 marzo 2015 ⁽²⁾ il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che l'impiego di MBBT (nano) come filtro UV, con le caratteristiche indicate nel parere e ad una concentrazione massima del 10 % p/p in prodotti cosmetici per applicazione cutanea, non comporta rischi per la salute umana in seguito ad applicazione su pelle sana e intatta o su pelle danneggiata. Le caratteristiche indicate nel parere del CSSC riguardano le proprietà fisico-chimiche del materiale (quali purezza, dimensione media delle particelle, distribuzione dimensionale numerica).
- (3) Il CSSC ha ritenuto inoltre che le conclusioni del suo parere del 25 marzo 2015 non si applicano agli impieghi che possono comportare l'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale al MBBT (nano) mediante inalazione.
- (4) Alla luce del parere del CSSC e al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, l'uso di MBBT (nano) come filtro UV nei prodotti cosmetici, secondo le specifiche del CSSC, dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 10 % p/p, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare l'esposizione mediante inalazione dei polmoni dell'utilizzatore finale al MBBT (nano).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.⁽²⁾ SCCS/1546/15, revisione del 25 giugno 2015: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_168.pdf.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1) il numero d'ordine 23 è sostituito dal seguente:

Riferimento Numero	Identificazione della sostanza				Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Condizioni		Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glosario degli ingredienti	Numero CAS	Denominazione			Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
«23	2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazololo-2-il)-4-(1,1,3,3-tetraetilbutil)fenolo/Bi-soctrizole	Methylene Bis-Benzotriazolyl-Tetramethylbutylphenol	103597-45-1	403-800-1		10 % (*)			

(*) In caso di uso combinato di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol e di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.*;

2) è inserito il numero d'ordine 23 bis:

Riferimento Numero	Identificazione della sostanza				Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Condizioni		Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glosario degli ingredienti	Numero CAS	Denominazione			Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
«23 bis	2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazololo-2-il)-4-(1,1,3,3-tetraetilbutil)fenolo/Bi-soctrizole	Methylene Bis-Benzotriazolyl-Tetramethylbutylphenol (nano)	103597-45-1	403-800-1		10 % (*)			

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche:
— purezza ≥ 98,5 % con la frazione dell'isomero 2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazololo-2-il)-4-(isocottile)fenolo non superiore all'1,5 %;



Riferimento Numero	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glos- sario degli ingre- dienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei prepa- rati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
							<ul style="list-style-type: none"> — solubilità < 5 ng/L in acqua a 25 °C; — coefficiente di ripartizione (Log Pow): 12,7 a 25 °C; — non rivestito; — dimensione media delle particelle D50 (50 % del numero al di sotto di tale diametro): ≥ 120 nm della distribuzione della massa e/o ≥ 60 nm della distribuzione dimensionale numerica. 	

(*) In caso di uso combinato di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol e di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.*



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2018****relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione doveva informare per iscritto, non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC che, salvo sua disapprovazione, l'Unione europea avrebbe sospeso l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti») delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II del regolamento, in modo da consentire l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti.
- (2) Il 18 maggio 2018 la Commissione ha presentato la suddetta comunicazione scritta e il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non ha disapprovato la misura entro il termine di 30 giorni. L'Unione ha quindi sospeso, in seno all'OMC, l'applicazione delle concessioni tariffarie agli scambi con gli Stati Uniti, a norma del GATT 1994, per quanto concerne i suddetti prodotti.
- (3) L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Dopo due proroghe della data di applicazione effettiva dell'aumento delle tariffe per l'Unione europea, tale aumento ha preso effetto per l'Unione il 1° giugno 2018 con durata illimitata.
- (4) Di conseguenza, conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, la Commissione dovrebbe imporre dazi doganali supplementari sui prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II, come indicato nei considerando 6 e da 12 a 15 del medesimo regolamento, secondo le modalità di cui ai considerando 7 e da 16 a 19 di detto regolamento e nel rispetto dei termini prescritti di cui al considerando 5 di detto regolamento, in modo che:
 - a) i dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I si applichino dalla date di entrata in vigore del presente regolamento e finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione;
 - b) i dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II si applichino a partire dal 1° giugno 2021 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. I dazi di cui sopra restano in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure all'Unione.
- (5) A causa di un errore materiale, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/724. L'errore riguarda il dazio supplementare massimo per il codice NC 9504 40 00 nell'allegato I, che dovrebbe essere del 10 % anziché del 25 %. È opportuno modificare di conseguenza anche il considerando 12, l'articolo 2, lettera a) e l'allegato I di detto regolamento. I prodotti e il livello dei dazi supplementari che figurano nell'allegato I e nell'allegato II sono identici nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, come modificato, e nel presente regolamento.
- (6) Il presente regolamento non pregiudica la questione della conformità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (G.U.L. 189 del 27.6.2014, pag. 50).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (G.U.L. 122 del 17.5.2018, pag. 14).



- (7) La Commissione può modificare il presente regolamento, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti, anche attraverso l'esclusione di prodotti o di imprese.
- (8) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 prevede che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati di detto regolamento per i quali è stata rilasciata, prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio. Il regolamento prevede inoltre che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati del medesimo regolamento per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione applica dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento, originari degli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti»).

Articolo 2

L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti avviene nel modo seguente:

- a) nella prima fase, si applicano dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, come ivi specificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) nella seconda fase, si applicano altri dazi ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, come ivi specificato,
- a decorrere dal 1° giugno 2021, oppure
- se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 è così modificato:

- 1) il considerando 12 è sostituito dal seguente:

«Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se o in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbero essere applicati con effetto immediato dazi ad valorem massimi del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.»;

- 2) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«nella prima fase sono applicati dazi ad valorem supplementari massimi del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018.»;

- 3) nell'allegato I, il dazio supplementare per il codice NC 9504 40 00 è così modificato:

l'aliquota «25 % » è sostituita dall'aliquota «10 %».

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).




Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Prodotti soggetti a dazi supplementari nella prima fase


NC 2018 (¹)	Dazio supplementare
0710 40 00	25 %
0711 90 30	25 %
0713 33 90	25 %
1005 90 00	25 %
1006 30 21	25 %
1006 30 23	25 %
1006 30 25	25 %
1006 30 27	25 %
1006 30 42	25 %
1006 30 44	25 %
1006 30 46	25 %
1006 30 48	25 %
1006 30 61	25 %
1006 30 63	25 %
1006 30 65	25 %
1006 30 67	25 %
1006 30 92	25 %
1006 30 94	25 %
1006 30 96	25 %
1006 30 98	25 %
1006 40 00	25 %
1904 10 30	25 %
1904 90 10	25 %
2001 90 30	25 %
2004 90 10	25 %
2005 80 00	25 %
2008 11 10	25 %
2009 12 00	25 %
2009 19 11	25 %
2009 19 19	25 %
2009 19 91	25 %



NC 2018 (1)	Dazio supplementare
2009 19 98	25 %
2009 81 11	25 %
2009 81 19	25 %
2009 81 31	25 %
2009 81 59	25 %
2009 81 95	25 %
2009 81 99	25 %
2208 30 11	25 %
2208 30 19	25 %
2208 30 82	25 %
2208 30 88	25 %
2402 10 00	25 %
2402 20 10	25 %
2402 20 90	25 %
2402 90 00	25 %
2403 11 00	25 %
2403 19 10	25 %
2403 19 90	25 %
2403 91 00	25 %
2403 99 10	25 %
2403 99 90	25 %
3304 20 00	25 %
3304 30 00	25 %
3304 91 00	25 %
6109 10 00	25 %
6109 90 20	25 %
6109 90 90	25 %
6203 42 31	25 %
6203 42 90	25 %
6203 43 11	25 %
6204 62 31	25 %
6204 62 90	25 %
6302 31 00	25 %
6403 59 95	25 %
7210 12 20	25 %



NC 2018 (1)	Dazio supplementare
7210 12 80	25 %
7219 12 10	25 %
7219 12 90	25 %
7219 13 10	25 %
7219 13 90	25 %
7219 32 10	25 %
7219 32 90	25 %
7219 33 10	25 %
7219 33 90	25 %
7219 34 10	25 %
7219 34 90	25 %
7219 35 90	25 %
7222 20 11	25 %
7222 20 21	25 %
7222 20 29	25 %
7222 20 31	25 %
7222 20 81	25 %
7222 20 89	25 %
7222 40 10	25 %
7222 40 50	25 %
7222 40 90	25 %
7223 00 11	25 %
7223 00 19	25 %
7223 00 91	25 %
7226 92 00	25 %
7228 30 20	25 %
7228 30 41	25 %
7228 30 49	25 %
7228 30 61	25 %
7228 30 69	25 %
7228 30 70	25 %
7228 30 89	25 %
7228 50 20	25 %
7228 50 40	25 %
7228 50 69	25 %



NC 2018 (1)	Dazio supplementare
7228 50 80	25 %
7229 90 20	25 %
7229 90 50	25 %
7229 90 90	25 %
7301 20 00	25 %
7304 31 20	25 %
7304 31 80	25 %
7304 41 00	25 %
7306 30 11	25 %
7306 30 19	25 %
7306 30 41	25 %
7306 30 49	25 %
7306 30 72	25 %
7306 30 77	25 %
7306 30 80	25 %
7306 40 20	25 %
7306 40 80	25 %
7307 11 10	25 %
7307 11 90	25 %
7307 19 10	25 %
7307 19 90	25 %
7308 30 00	25 %
7308 40 00	25 %
7308 90 51	25 %
7308 90 59	25 %
7308 90 98	25 %
7309 00 10	25 %
7309 00 51	25 %
7309 00 59	25 %
7310 29 10	25 %
7310 29 90	25 %
7311 00 13	25 %
7311 00 19	25 %
7311 00 99	25 %
7314 14 00	25 %



NC 2018 (1)	Dazio supplementare
7314 19 00	25 %
7314 49 00	25 %
7315 11 10	25 %
7315 11 90	25 %
7315 12 00	25 %
7315 19 00	25 %
7315 89 00	25 %
7315 90 00	25 %
7318 14 10	25 %
7318 14 91	25 %
7318 14 99	25 %
7318 16 40	25 %
7318 16 60	25 %
7318 16 92	25 %
7318 16 99	25 %
7321 11 10	25 %
7321 11 90	25 %
7322 90 00	25 %
7323 93 00	25 %
7323 99 00	25 %
7324 10 00	25 %
7325 10 00	25 %
7325 99 10	25 %
7325 99 90	25 %
7326 90 30	25 %
7326 90 40	25 %
7326 90 50	25 %
7326 90 60	25 %
7326 90 92	25 %
7326 90 96	25 %
7606 11 10	25 %
7606 11 91	25 %
7606 12 20	25 %
7606 12 92	25 %
7606 12 93	25 %



NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
8711 40 00	25 %
8711 50 00	25 %
8903 91 10	25 %
8903 91 90	25 %
8903 92 10	25 %
8903 92 91	25 %
8903 92 99	25 %
8903 99 10	25 %
8903 99 91	25 %
8903 99 99	25 %
9504 40 00	10 %

⁽¹⁾ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).



ALLEGATO II

Prodotti soggetti ad altri dazi supplementari nella seconda fase

NC 2018 (¹)	Dazio supplementare
2008 93 11	25 %
2008 93 19	25 %
2008 93 29	25 %
2008 93 91	25 %
2008 93 93	25 %
2008 93 99	25 %
2208 30 11	25 %
2208 30 19	25 %
2208 30 82	25 %
2208 30 88	25 %
3301 12 10	10 %
3301 13 10	10 %
3301 90 10	10 %
3301 90 30	10 %
3301 90 90	10 %
3302 90 10	10 %
3302 90 90	10 %
3304 10 00	10 %
3305 30 00	10 %
4818 20 10	25 %
4818 20 91	35 %
4818 20 99	25 %
4818 30 00	25 %
4818 50 00	35 %
4818 90 10	25 %
4818 90 90	35 %
5606 00 91	10 %
5606 00 99	10 %
5907 00 00	10 %
5911 10 00	10 %
5911 20 00	10 %




NC 2018 (1)	Dazio supplementare
5911 31 11	10 %
5911 31 19	10 %
5911 31 90	10 %
5911 32 11	10 %
5911 32 19	10 %
5911 32 90	10 %
6203 42 11	50 %
6203 42 33	50 %
6203 42 35	50 %
6203 42 51	50 %
6203 42 59	50 %
6203 43 19	50 %
6203 43 31	50 %
6203 43 39	50 %
6203 43 90	50 %
6204 62 11	50 %
6204 62 33	50 %
6204 62 39	50 %
6204 62 51	50 %
6204 62 59	50 %
6205 30 00	50 %
6301 30 10	50 %
6301 30 90	50 %
6402 19 00	25 %
6402 99 10	50 %
6402 99 31	25 %
6402 99 39	25 %
6402 99 50	25 %
6402 99 91	25 %
6402 99 93	25 %
6402 99 96	25 %
6402 99 98	25 %
6403 59 05	25 %
6403 59 11	25 %
6403 59 31	25 %



NC 2018 (1)	Dazio supplementare
6403 59 35	25 %
6403 59 39	25 %
6403 59 50	25 %
6403 59 91	25 %
6403 59 99	25 %
6601 10 00	50 %
6911 10 00	50 %
6911 90 00	50 %
6912 00 21	50 %
6912 00 23	50 %
6912 00 25	50 %
6912 00 29	50 %
6912 00 81	50 %
6912 00 83	50 %
6912 00 85	50 %
6912 00 89	50 %
6913 10 00	50 %
6913 90 10	50 %
6913 90 93	50 %
6913 90 98	50 %
6914 10 00	50 %
6914 90 00	50 %
7005 21 25	25 %
7005 21 30	25 %
7005 21 80	25 %
7007 19 10	10 %
7007 19 20	10 %
7007 19 80	10 %
7007 21 20	10 %
7007 21 80	10 %
7007 29 00	10 %
7009 10 00	25 %
7009 91 00	10 %
7013 28 10	10 %
7013 28 90	10 %




NC 2018 (1)	Dazio supplementare
7102 31 00	10 %
7113 11 00	25 %
7113 19 00	25 %
7113 20 00	25 %
7228 50 61	25 %
7326 90 98	10 %
7604 29 90	25 %
7606 11 93	25 %
7606 11 99	25 %
8422 11 00	50 %
8450 11 11	50 %
8450 11 19	50 %
8450 11 90	50 %
8450 12 00	50 %
8450 19 00	50 %
8506 10 11	10 %
8506 10 18	10 %
8506 10 91	10 %
8506 10 98	10 %
8506 90 00	10 %
8543 70 01	50 %
8543 70 02	50 %
8543 70 03	50 %
8543 70 04	50 %
8543 70 05	50 %
8543 70 06	50 %
8543 70 07	50 %
8543 70 08	50 %
8543 70 09	50 %
8543 70 10	50 %
8543 70 30	50 %
8543 70 50	50 %
8543 70 60	50 %
8543 70 90	25 %
8704 21 10	10 %



NC 2018 ⁽¹⁾	Dazio supplementare
8704 21 31	10 %
8704 21 39	10 %
8704 21 91	10 %
8704 21 99	10 %
8711 40 00	25 %
8711 50 00	25 %
8901 90 10	50 %
8901 90 90	50 %
8902 00 10	50 %
8902 00 90	50 %
8903 10 10	10 %
8903 10 90	10 %
8903 92 91	25 %
8903 92 99	25 %
9401 61 00	50 %
9401 69 00	50 %
9401 71 00	50 %
9401 79 00	50 %
9401 80 00	50 %
9404 90 10	25 %
9404 90 90	25 %
9405 99 00	25 %

(¹) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

18CE1539



DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 70/17/COL

del 29 marzo 2017

sull'accordo per i servizi marittimi di Hurtigruten 2012-2019 (Norvegia) [2018/887]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

visto:

l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 59, paragrafo 2, e l'articolo 61;

il protocollo 26 dell'accordo SEE;

l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte), in particolare l'articolo 24;

il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»), in particolare l'articolo 1 della parte I e l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6 e l'articolo 13 della parte II;

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con messaggio di posta elettronica del 28 aprile 2014 l'Autorità ha ricevuto una denuncia relativa a un presunto aiuto incompatibile concesso a Hurtigruten ASA («Hurtigruten») nel quadro dell'accordo per servizi marittimi per la linea costiera Bergen-Kirkenes («accordo Hurtigruten» o «AH») per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2019.
- (2) Una seconda denuncia relativa all'AH è stata ricevuta il 9 luglio 2014. Le due denunce sono indipendenti, tuttavia presentano talune questioni che si sovrappongono. Dato che entrambe le denunce si riferiscono all'AH, la presente decisione le tratterà congiuntamente e, nel corso del testo, farà riferimento congiuntamente alle stesse come alle «denunce» (e farà altresì riferimento ai «denuncianti»).
- (3) Con lettera del 13 giugno 2014 (integrata da una lettera datata 10 luglio 2014), l'Autorità ha richiesto informazioni alle autorità norvegesi. Con lettera del 22 settembre 2014 le autorità norvegesi hanno risposto alla richiesta di informazioni. Un'ulteriore richiesta di informazioni è stata inviata alle autorità norvegesi il 21 novembre 2014, alle quali le autorità norvegesi hanno risposto con lettera del 16 gennaio 2015.
- (4) Il 9 dicembre 2015 l'Autorità ha adottato la decisione 490/15/COL di avvio del procedimento di indagine formale relativo a un presunto aiuto illegale concesso nel quadro dell'AH (la «decisione di avvio»). La decisione di avvio è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel relativo Supplemento SEE in data 30 giugno 2016 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 236 del 30.6.2016, pag. 29 e Supplemento SEE n. 36 del 30.6.2016, pag. 14.



- (5) Le autorità norvegesi hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio con lettera del 16 febbraio 2016 ⁽¹⁾. I denunciati hanno fornito informazioni supplementari in risposta alle osservazioni delle autorità norvegesi ⁽²⁾. L'Autorità non ha ricevuto ulteriori osservazioni da parte di terzi in relazione alla decisione di avvio.
- (6) Con lettera del 12 ottobre 2016, l'Autorità ha richiesto informazioni alle autorità norvegesi. Con lettere datate 21 novembre 2016 e 21 dicembre 2016, le autorità norvegesi hanno risposto a tale richiesta di informazioni ⁽³⁾.

2. CONTESTO - L'ACCORDO HURTIGRUTEN

- (7) Hurtigruten opera servizi di trasporto combinato di persone e merci lungo la costa norvegese tra Bergen e Kirkenes, come illustrato nel diagramma che segue:

La linea costiera Bergen-Kirkenes



- (8) La gestione del servizio per parti del periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2012 è stata oggetto della decisione dell'Autorità n. 205/11/COL ⁽⁴⁾. In tale decisione l'Autorità ha concluso che Hurtigruten riceveva aiuti di Stato incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, in quanto costituivano una forma di sovracompensazione per un obbligo di servizio pubblico e ha ordinato il recupero dell'aiuto.
- (9) La gestione del servizio per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2019 è stata oggetto di una procedura di gara avviata il 30 giugno 2010, quando il capitolato d'onere è stato pubblicato su Doffin (banca dati online per gli appalti pubblici) ⁽⁵⁾.
- (10) A seguito di tale procedura di gara e sulla base di un'offerta presentata l'8 novembre 2010, il 13 aprile 2011 è stato firmato con Hurtigruten un contratto per la fornitura di servizi riguardante la linea costiera Bergen-Kirkenes per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2019. Nell'ambito di tale contratto, Hurtigruten si impegna a effettuare collegamenti giornalieri tutto l'anno con scali in 32 porti intermedi tra Bergen e Kirkenes. Hurtigruten garantisce inoltre il trasporto di merci sulle rotte Tromsø-Kirkenes e Kirkenes-Tromsø. Come previsto nel contratto, i servizi devono rispettare determinati requisiti in termini di navi e di capacità. Le navi utilizzate sulla linea costiera devono avere almeno una capacità di 320 passeggeri, una capacità di 120 posti letto in cabina pari a passeggeri e una capacità di trasporto di merci pari a 150 europallet in una stiva con una altezza di carico normale. Le navi devono inoltre soddisfare i requisiti giuridici e tecnici indicati nella sezione 4.4 del capitolato d'onere.


⁽¹⁾ Documento n. 793209.

⁽²⁾ Documento n. 798816.

⁽³⁾ Documenti nn. 827472 e 833077.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 5.7.2012, pag. 19 e Supplemento SEE n. 37 del 5.7.2012, pag. 1. Cfr. anche le cause riunite E-10/11 e E-11/11 *Hurtigruten* [2012] Raccolta Corte EFTA 758, a sostegno della decisione dell'Autorità.

⁽⁵⁾ Cfr. www.doffin.no.



- (11) I servizi marittimi per la linea Bergen-Kirkenes si basano su tariffe massime per quanto riguarda i passeggeri che si spostano da porto a porto (ossia i passeggeri del servizio pubblico) che devono essere approvate dalle autorità norvegesi. Secondo l'AH, «con il termine passeggeri da porto a porto si intendono quei passeggeri che acquistano biglietti per viaggiare su un percorso scelto secondo la tariffa normale, con eventuali supplementi per cabine e/o pasti a loro scelta. I prezzi dei servizi complementari devono corrispondere ai prezzi pubblicati per lo standard di cabina e pasto selezionati. In tali casi il prezzo complessivo deve corrispondere alla somma del prezzo del biglietto e dei singoli prezzi per i servizi complementari selezionati». La tariffa approvata rappresenta una media delle tariffe normali applicate su tale tratta al 1° ottobre 2004, rettificata in linea con l'indice dei prezzi al consumo. Eventuali modifiche successive alla tariffa normale devono essere approvate dalle autorità norvegesi.
- (12) Per gli altri passeggeri, Hurtigruten è libera di fissare i propri prezzi. Secondo l'AH, «gli altri passeggeri sono passeggeri che non sono "passeggeri da porto a porto". In altre parole si tratta di passeggeri che acquistano prodotti di viaggio per percorsi specifici, definiti dal fornitore e che comprendono almeno un pernottamento in cabina e almeno un pasto a bordo, per i quali il fornitore ha pubblicato un prezzo combinato per le voci incluse che non possono essere ricondotte ai singoli prezzi pubblicati per le stesse voci, e per i quali i passeggeri non avranno diritto a sconti definiti sui singoli componenti di viaggio del prodotto. Il concetto di "altri passeggeri" include anche quei passeggeri che acquistano un prodotto di viaggio definito dal fornitore con almeno i servizi complementari summenzionati a un prezzo combinato specificato per ogni giorno, ma nell'ambito dei quali i passeggeri stessi selezionano il tragitto al quale tali condizioni si applicano». Lo stesso vale per i prezzi delle cabine e dei pasti, nonché per il trasporto di merci.
- (13) Per quanto riguarda i servizi coperti dall'AH, le autorità norvegesi versano una compensazione totale di 5 120 milioni di NOK per gli otto anni di durata dell'accordo, espressa secondo i prezzi del 2011 e rettificata in base all'indice dei costi dell'Ufficio statistico norvegese per il trasporto marittimo nazionale ⁽¹⁾. La ripartizione della compensazione per ciascun anno è la seguente:

Tabella 1

Compensazione annua ai sensi dell'AH

2012	700 milioni di NOK
2013	683 milioni di NOK
2014	666 milioni di NOK
2015	649 milioni di NOK
2016	631 milioni di NOK
2017	614 milioni di NOK
2018	597 milioni di NOK
2019	580 milioni di NOK

- (14) Ai sensi dell'AH, Hurtigruten è tenuta a tenere conti separati per le attività svolte sulla linea Bergen-Kirkenes e le altre attività e tratte che non rientrano nel campo di applicazione dell'AH ⁽²⁾. Inoltre, Hurtigruten è tenuta a tenere conti separati per le tratte soggette a obbligo di servizio pubblico («OSP») della linea costiera principale Bergen-Kirkenes e la parte commerciale della stessa tratta.

⁽¹⁾ Laddove l'indice dei costi dell'Ufficio statistico norvegese non fosse disponibile, verrà utilizzato l'indice dei prezzi al consumo dello stesso Ufficio.

⁽²⁾ Come indicato nella decisione dell'Autorità n. 205/11/COL sull'accordo complementare sul servizio Hurtigruten (GU L 175 del 5.7.2012, pag. 19 e Supplemento SEE n. 37 del 5.7.2012, pag. 1), sezione 1.2: «[o]ltre ai servizi coperti dall'accordo Hurtigruten, in quanto operatore commerciale la Hurtigruten offre viaggi andata e ritorno, escursioni e servizi di ristorazione sulla linea Bergen-Kirkenes. Inoltre, in collegamento con questa linea, la Hurtigruten fornisce anche servizi di trasporto nel fiordo di Geiranger, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'accordo Hurtigruten. Inoltre, la Hurtigruten offre una serie di crociere in vari paesi europei, nonché in Russia, Antartide, Spitsbergen e Groenlandia».



3. LE DENUNCE ⁽¹⁾

- (15) Entrambi i denunciatori hanno richiesto un trattamento riservato della loro identità.
- (16) La tesi dei denunciatori secondo la quale Hurtigruten riceverebbe aiuti di Stato sotto forma di sovracompenrazione, violando in tal modo gli articoli 61 e 59 dell'accordo SEE, si fonda sulle seguenti affermazioni:
1. la compensazione per la fornitura delle tratte soggette a obbligo di servizio pubblico è notevolmente aumentata rispetto al precedente periodo contrattuale;
 2. Hurtigruten continua a ricevere una compensazione per servizi che non vengono prestati:
 - a) Hurtigruten ha annullato tutti i collegamenti da e verso il porto di Mehamn (uno dei porti di scalo coperti dall'AH) dal gennaio 2014 al settembre 2014 senza alcuna giustificazione oggettiva o verifica professionale, dopo aver essa stessa parzialmente demolito la banchina del terminal nell'aprile 2012, banchina che Hurtigruten stava effettivamente utilizzando come ormeggio da oltre 20 mesi. Allo stesso tempo, la corrispondente compensazione concessa dalle autorità norvegesi non è stata ridotta, consentendo a Hurtigruten di ottenere risparmi mensili sui costi pari a 314 500 NOK. Di conseguenza, tanto la seconda quanto la terza condizione *Altmark* non sarebbero soddisfatte. La seconda condizione non è soddisfatta perché le autorità norvegesi non hanno stabilito un quadro o una politica per valutare oggettivamente e professionalmente la perdita di servizio dopo le pretese tecniche od operative da parte dell'impresa e non hanno incaricato nessuna agenzia della verifica delle pretese contestate. La terza condizione non sarebbe soddisfatta, secondo i denunciatori, perché Hurtigruten ha ricevuto una compensazione piena per le tratte soggette a obbligo di servizio pubblico in relazione alle quali l'impresa beneficia di una sostanziale riduzione dei costi come conseguenza dell'interruzione dei servizi;
 - b) numerose denunce da parte di diversi porti e diverse autorità regionali in merito alle cancellazioni frequenti e arbitrarie operate da Hurtigruten sono state respinte dalle autorità norvegesi e non hanno comportato alcuna riduzione della compensazione. Secondo i denunciatori, taluni porti risultano essere particolarmente afflitti dalle cancellazioni a causa degli esigui numeri di passeggeri e della bassa redditività, soprattutto durante la stagione invernale.

In particolare, i denunciatori mettono in discussione la definizione di «forza maggiore» di cui alla sezione 8 dell'AH nella quale si fa riferimento a «condizioni atmosferiche estreme» senza l'utilizzo di criteri oggettivi ⁽²⁾. I denunciatori ritengono che tali condizioni non costituiscano causa di forza maggiore in linea con la sezione 8 dell'AH, che stabilisce in particolare che «[g]li impedimenti che la parte contraente avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento della stipula dell'accordo o che poteva ragionevolmente prevedere di evitare o aggirare non devono essere considerati costituire causa di forza maggiore». Allo stesso tempo, i denunciatori contestano la discrezionalità di Hurtigruten di abusare della sovranità assoluta del comandante della nave nel giustificare le cancellazioni che non sono dovute a manutenzione programmata o motivi tecnici ai sensi della sezione 4-1, terzo paragrafo, dell'AH.

In conclusione, i denunciatori sostengono che le cancellazioni che non comportano alcuna riduzione della compensazione hanno un effetto negativo sulla gestione delle tratte soggette a obbligo di servizio pubblico e non soddisfino la seconda e la terza condizione *Altmark*.

3. Hurtigruten si è mostrata riluttante a pagare le tasse portuali, nonché i canoni di locazione e le spese di assistenza e ha smesso di pagare tali importi da gennaio 2014 a maggio 2014. Inoltre, fin dal 2011, tenta di assicurarsi accordi tariffari speciali e cerca di ottenere rimborsi di tali costi da tutti i porti pertinenti, pur mantenendo la compensazione degli obblighi di servizio pubblico allo stesso livello.
4. Hurtigruten non riserva capacità per i passeggeri trasportati in virtù dell'obbligo di servizio pubblico, ma al contrario vende la capacità di posti letto ai passeggeri in crociera. Di conseguenza, Hurtigruten viene pagata due volte per la stessa capacità, situazione questa che le offre un vantaggio compreso tra 50 e 100 milioni di NOK all'anno.

⁽¹⁾ Documenti nn. 748323 e 715314.

⁽²⁾ I denunciatori sottolineano il fatto che nel bando di gara per il periodo di contratto 2005-2012 la forza maggiore a causa di condizioni atmosferiche estreme è stata definita come velocità del vento superiori a 25 m/s (tempesta piena). Tuttavia, nell'attuale AH, le «condizioni atmosferiche estreme» sono definite come «condizioni nelle quali le condizioni dell'oceano e/o del vento sono tali per cui il comandante della nave valuta che sia pericoloso proseguire la navigazione e/o giungere a un porto specifico». Secondo i denunciatori, tale aspetto ha determinato la maggior parte delle cancellazioni durante il periodo 2012-2013 in porti selezionati avvenute in condizioni di vento inferiori a 15 m/s.



4. RAGIONI PER L'AVVIO DELL'INDAGINE FORMALE

- (17) Nella decisione di avvio, l'Autorità ha valutato le quattro condizioni della sentenza *Altmark* e ha espresso dubbi in merito al fatto che nessuna di esse sembrava soddisfatta e che pertanto era stato concesso un vantaggio selettivo a Hurtigruten ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE ⁽¹⁾.
- (18) Per quanto riguarda la prima condizione relativa alla definizione chiara di un obbligo di servizio pubblico, l'Autorità ha dubitato che il requisito della capacità di riserva di cui alla sezione 4-2 dell'AH potesse essere classificato dalla Norvegia come un servizio di interesse economico generale («SIEG») tenuto conto del basso utilizzo della capacità per il servizio pubblico e delle fluttuazioni stagionali del trasporto commerciale di passeggeri. Inoltre, l'Autorità ha messo in discussione la definizione di SIEG data la mancanza di informazioni sull'utilizzo dei posti letto e il fatto che il trasporto di merci per la linea Tromsø-Kirkenes-Tromsø non sia stato assoggettato a una regolamentazione dei prezzi, come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sul cabotaggio marittimo ⁽²⁾.
- (19) Per quanto riguarda la seconda condizione e il requisito che i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione debbano essere previamente definiti in modo oggettivo e trasparente, l'Autorità ha dubitato che il requisito della riserva di capacità fosse collegato al numero effettivo di passeggeri trasportati nel quadro dell'OSP. Non vi è stata, ad esempio, una metodologia obiettiva e trasparente per calcolare in anticipo il costo per passeggero/chilometro. Hurtigruten ha stilato un bilancio separato comprendente tutti i costi e i ricavi imputabili alle rotte assoggettate a OSP. Tuttavia, secondo l'Autorità, questa contabilità separata non ha mirato a stabilire in anticipo i parametri della compensazione, che dovrebbero essere direttamente connessi alle perdite e ai costi effettivi (costi in termini di capacità e di passeggeri) sostenuti da Hurtigruten.
- (20) L'Autorità ha altresì espresso dubbi in merito alle modalità di calcolo dei costi di Hurtigruten e alla precisione con la quale sono stati determinati i parametri durante la rettifica della compensazione, come previsto nelle sezioni 4-1 (terzo paragrafo), 6 e 7 dell'AH (ossia in caso di perdita di produzione, cambiamenti di produzione o in caso di eventi imprevisti). Inoltre, l'Autorità ha osservato che non vi erano parametri in uso per calcolare un margine di utile ragionevole e che l'importo della compensazione non riflette pienamente i parametri stabiliti se Hurtigruten tenta di negoziare tasse portuali inferiori pur mantenendo la compensazione allo stesso livello.
- (21) Per quanto riguarda la terza condizione, l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che le autorità norvegesi abbiano assicurato che la compensazione concessa non ecceda quanto necessario per coprire la totalità o una parte dei costi originati dall'assolvimento dell'OSP, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
- (22) Nel giungere a tale conclusione preliminare, l'Autorità ha trattato le seguenti affermazioni presentate dai denunciati:
- i) Hurtigruten non riserva capacità per i passeggeri trasportati in virtù dell'obbligo di servizio pubblico, ma al contrario vende la capacità ai passeggeri in crociera, mantenendo la compensazione del servizio pubblico allo stesso livello;
 - ii) la compensazione per la fornitura del servizio pubblico è notevolmente aumentata rispetto al precedente periodo contrattuale;
 - iii) Hurtigruten continua a ricevere una compensazione per servizi che non vengono prestati;
 - iv) Hurtigruten cerca inoltre di ottenere tasse portuali meno onerose, mantenendo la compensazione del servizio pubblico allo stesso livello.
- (23) Infine, per quanto riguarda la quarta condizione *Altmark*, che richiede l'avvio di una procedura di gara d'appalto o la realizzazione di un'analisi comparativa con un operatore efficiente, l'Autorità, in riferimento alla procedura di gara svolta e risultante nell'unica offerta di Hurtigruten, ha dubitato che una siffatta procedura di gara potesse essere ritenuta sufficiente per garantire il minor costo per la collettività. Ciò è particolarmente vero in quanto Hurtigruten disponeva di un notevole vantaggio competitivo, che ha rafforzato la sua posizione nella procedura di gara, in quanto aveva già in suo possesso navi adatte ai requisiti del capitolato d'oneri.

⁽¹⁾ Sentenza nella causa *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark)*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 75.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7), integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 70/97 (GU L 30 del 5.2.1998, pag. 42 e Supplemento SEE n. 5 del 5.2.1998, pag. 175).



- (24) Inoltre, secondo il capitolato d'oneri, l'incarico di svolgere l'OSP è stato pubblicato sotto tre diverse forme, il che indicherebbe l'esistenza di ulteriori informazioni e/o di criteri di ponderazione. Poiché tali informazioni non erano incluse, l'Autorità ha dubitato che la gara, così concepita, abbia fornito ad altri potenziali offerenti, a parte Hurtigruten, l'incentivo di presentare offerte in conformità con i requisiti delle tre diverse alternative e per un'alternativa diversa da quella effettivamente scelta.
- (25) L'Autorità ha infine espresso dubbi sul fatto che l'AH sia compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, in quanto non ha ricevuto alcuna informazione dalle autorità norvegesi in merito alle considerazioni di compatibilità.

5. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ NORVEGESI


- (26) Le autorità norvegesi ribadiscono la loro posizione secondo la quale l'AH non conferisce alcun aiuto di Stato a Hurtigruten, in quanto tutte e quattro le condizioni *Altmark* sarebbero soddisfatte.

5.1. LE CONDIZIONI ALTMARK

- (27) In merito alla prima condizione *Altmark*, le autorità norvegesi sostengono che il servizio di interesse economico generale pertinente è il trasporto continuo e giornaliero di passeggeri e merci lungo tutta la costa norvegese con più di 30 porti di scalo, assicurando che sia disponibile una capacità sufficiente per i passeggeri OSP in tutte le tratte durante tutto l'anno. Il fatto che esista una capacità eccedente, ad esempio su alcune tratte e in particolare durante la stagione invernale, è inevitabile e non dovrebbe mettere in discussione la definizione di servizio di interesse economico generale. Inoltre, questa capacità di riserva non indica che sarebbero stati forniti servizi di trasporto analoghi in assenza dell'OSP, in particolare tenendo conto della mancanza di alternative corrispondenti date le peculiarità del servizio (ossia lunghe distanze, scarsa popolazione, condizioni atmosferiche avverse, per lo più costi fissi ecc.). Piuttosto, secondo le autorità norvegesi, la questione che l'Autorità dovrebbe esaminare consiste nella valutazione del fatto che vi sia stato un errore manifesto nel definire i requisiti di capacità a 320 per i passeggeri OSP e a 120 per i posti letto.
- (28) Nel rispondere all'affermazione formulata dall'Autorità nella decisione di avvio riguardante l'utilizzo della capacità e le variazioni stagionali ⁽¹⁾, le autorità norvegesi menzionano la decisione della Commissione 2013/435 relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation (SNCM), nella quale si afferma che «[...] la Commissione reputa che la constatazione, su ogni linea in questione, di una carenza di iniziativa privata a fronte di un bisogno di trasporto chiaramente definito durante i soli periodi di bassa stagione sia sufficiente a giustificare l'inclusione del servizio di base nel perimetro del servizio pubblico durante tutto l'anno per tutte queste linee» ⁽²⁾.
- (29) Durante l'indagine l'Autorità ha esaminato la possibilità che Hurtigruten disponga di una flotta flessibile in termini di dimensioni in base alle variazioni stagionali (ad esempio navi più piccole durante l'inverno e più grandi durante l'estate). Le autorità norvegesi hanno replicato che sebbene ciò sia teoricamente possibile, nella pratica sarebbe commercialmente impossibile poiché imporrebbe di disporre di una flotta estremamente ampia e della possibilità di dispiegare le navi più piccole altrove durante l'estate e le navi più grandi altrove durante l'inverno.
- (30) Inoltre, in merito a una questione sollevata dall'Autorità circa la dimensione minima necessaria delle navi per gestire la linea costiera Bergen-Kirkenes, le autorità norvegesi ritengono che sia necessaria una determinata dimensione date le condizioni atmosferiche avverse che si registrano talvolta lungo la linea, in maniera da assicurare il servizio e la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio.
- (31) In ogni caso, secondo le autorità norvegesi, i costi di esercizio per la gestione di navi di dimensioni più piccole non sarebbero significativamente inferiori. Le informazioni fornite mostrano che i costi aumentano con la dimensione delle navi ma non sono proporzionali all'aumento della capacità e dei posti letto e che una tale maggiore capacità sarà venduta in un mercato commerciale e offrirà un contributo positivo (copertura di tutti i costi variabili e di parte dei costi fissi), riducendo così la necessità di ricorrere alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

⁽¹⁾ Decisione di avvio, punto 43.

⁽²⁾ GUL 220 del 17.8.2013, pag. 20, punto 147.




- (32) Inoltre, le autorità norvegesi hanno sottolineato che se tutte le navi della flotta presentassero le dimensioni minime possibili per la gestione della linea costiera, la compensazione concessa sarebbe palesemente insufficiente. Al contrario, l'utilizzo di navi più grandi che potrebbero essere utilizzate anche per scopi commerciali consentirebbe una ripartizione dei costi, riducendo quindi i costi per l'obbligo di servizio pubblico.
- (33) Per quanto riguarda la necessità di disporre della capacità stabilita le autorità norvegesi sostengono che la capacità è stata fissata a un livello adeguato (cfr. la seguente sezione 5.3 relativa alla prima relazione BDO del 2016).
- (34) Infine per quanto riguarda i dubbi dell'Autorità relativi al trasporto merci sulla linea Tromsø-Kirkenes-Tromsø e al fatto che tale servizio non è soggetto a regolamentazione dei prezzi, le autorità norvegesi sostengono che dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sul cabotaggio marittimo non si desume che devono essere imposti tutti i requisiti indicati nello stesso. Hurtigruten ha stipulato un accordo con Nor Lines AS, tramite il quale l'intera capacità di trasporto delle merci è stata ceduta e la remunerazione annuale prevista ai sensi di tale accordo si riflette direttamente nel bilancio di Hurtigruten, come presentato nell'ambito della gara d'appalto.
- (35) In merito alla seconda condizione *Altmark*, le autorità norvegesi citano tra le altre cose la decisione del Tribunale nella causa TV2/Denmark contro Commissione europea, nell'ambito della quale il Tribunale ha dichiarato che la seconda condizione *Altmark* non è intesa imporre all'autorità nazionale l'obbligo di controllare l'importo delle spese sostenute dal beneficiario della compensazione⁽¹⁾. Di conseguenza, secondo le autorità norvegesi, questa condizione non impone alcun limite agli aumenti di costo che potrebbero essere compensati. Piuttosto, le varie categorie di costi indicate nel capitolato d'oneri, che costituiscono la base della contabilità separata, combinate con adeguate chiavi di ripartizione per separare l'obbligo di servizio pubblico dai costi commerciali, hanno chiaramente l'obiettivo e l'effetto di stabilire i parametri della compensazione, mentre l'esecuzione del calcolo sottostante specifico dei costi è stata lasciata agli offerenti durante il processo di gara.
- (36) Secondo le autorità norvegesi, la seconda condizione *Altmark* non impone alle autorità concedenti di basare i loro calcoli dei parametri di compensazione esclusivamente su un modello «costo per passeggero/chilometro». Nel caso di specie, tenuto conto della complessità del servizio di interesse economico generale fornito, ciò non sarebbe semplicemente pertinente dato che l'importo della compensazione era fissato in anticipo su base annua per l'intero periodo dell'AH e Hurtigruten si sarebbe assunta il rischio tanto degli aumenti quanto delle diminuzioni dei costi e dei redditi.
- (37) Questo approccio di contratto netto dell'AH non viola, secondo la Norvegia, la seconda condizione *Altmark*. Come è stato sostenuto, questo meccanismo serve da incentivo affinché l'impresa gestisca il servizio nel modo più efficace possibile in termini di costi, offrendole così la possibilità di influenzare i propri margini di utile. Altrimenti, senza alcun incentivo ad influenzare i costi, presumibilmente si sarebbe avuto un costo più elevato per il servizio, in quanto l'impresa non avrebbe avuto alcun vantaggio nel gestire il servizio in maniera più efficiente. Di conseguenza, secondo le autorità norvegesi, la questione non è se un contratto netto, come l'AH, soddisfi la seconda condizione *Altmark* bensì se il livello di utile effettivamente raggiunto sia ragionevole, tenendo conto *inter alia* del livello di rischio associato alla prestazione del servizio di interesse economico generale.
- (38) Per quanto riguarda i negoziati condotti tra le parti, le autorità norvegesi affermano che, sebbene il livello effettivo di compensazione sia stato modificato a causa dei negoziati, i parametri e la metodologia per calcolare la compensazione non sono stati modificati in alcun modo. Tali negoziati hanno determinato una riduzione della compensazione di [...] milioni di NOK rispetto all'offerta iniziale, ossia da [...] milioni di NOK a 5 120 milioni di NOK, riflettendo comunque anche alcune modifiche apportate al contratto della gara d'appalto.
- (39) Per quanto riguarda i dubbi dell'Autorità in merito a diverse clausole contrattuali che consentono una rettifica della compensazione nel caso in cui, ad esempio, si verificano cambiamenti di produzione o eventi imprevisti, le autorità norvegesi sostengono che tali clausole non dovrebbero essere valutate individualmente bensì nell'ambito del contratto nel suo complesso⁽²⁾. Inoltre, ai sensi dell'AH tali clausole non possono portare a cambiamenti di produzione aventi una portata rilevante e la compensazione finale deve riflettere i maggiori costi o ricavi derivanti da tali cambiamenti. Nella presentazione norvegese si afferma altresì che queste clausole non intendono coprire perdite o costi imprevisti, bensì semplicemente assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico dell'AH⁽³⁾.

(1) Sentenza nella causa T-674/11, ECLI:EU:T:2015:684, punto 103.

(2) Cfr. sentenza nelle cause riunite E-10/11 e E-11/11 *Hurtigruten* [2012] Raccolta Corte EFTA 758, punto 122.

(3) SNCM, punto 197.



- (40) Con riferimento alla disposizione in merito alle interruzioni di servizio per lavori di manutenzione di cui alla sezione 4-1 (terzo paragrafo) dell'AH, le autorità norvegesi ritengono che, a fronte dell'esperienza passata di Hurtigruten nella gestione del servizio, siano necessari almeno 110 giorni operativi (10 per ogni nave) l'anno per l'esecuzione della manutenzione programmata e la gestione di malfunzionamenti operativi impreveduti, al fine di garantire che l'azienda rispetti tutti i requisiti applicabili per una prestazione sicura dei servizi in mare. Sono state fornite informazioni che dimostrano che nel periodo 2007-2014 nella maggior parte dei casi il massimale di 110 giorni è stato superato, il che indica quindi che tale massimale non è stato fissato a un valore elevato.
- (41) Per quanto riguarda le tasse portuali, le autorità norvegesi osservano che le stesse rappresentano un elemento di costo per Hurtigruten. Il livello delle tasse portuali e di altri oneri è stato basato sulla legge norvegese sui porti del 2009 ed è stato incluso in quanto tale nei documenti di gara. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore dell'AH, a Hurtigruten sono stati notificati aumenti sostanziali dei prezzi in alcuni porti e un aumento generale dei prezzi in molti altri, aumenti superiori all'applicazione dell'indice d'inflazione contemplato nell'AH. Secondo le autorità norvegesi, dal 2009 si è registrato un aumento complessivo del 40,4 % delle tasse portuali (incluse le operazioni commerciali) ⁽¹⁾. Di conseguenza non si può ritenere che qualsiasi riduzione del nuovo e più elevato livello di tasse portuali costituisca un elemento per corroborare l'esistenza di un aiuto di Stato, in quanto la compensazione si basa sulle tasse portuali originarie, che erano inferiori.
- (42) Infine, per quanto riguarda i dubbi dell'Autorità in merito al fatto che non esista alcuna metodologia per calcolare un utile ragionevole, le autorità norvegesi affermano che detto utile è calcolato sulla base del risultato ante imposte (EBT) in relazione alle entrate totali, tenendo conto dei rischi particolari associati alla prestazione del servizio di interesse economico generale così come definiti, nonché in conformità con l'allegato D al capitolato d'onori che specifica in dettaglio come viene calcolata la compensazione per l'obbligo di servizio pubblico, oltre ai principi di ripartizione dei costi. Dopo i negoziati, la compensazione finale ha determinato un EBT di [...] %. Tuttavia, il margine di utile effettivo è stato chiaramente inferiore: [...] % (2012), [...] % (2013) e [...] % (2014). Inoltre, convertendo tale EBT in una misura più adeguata per misurare il rendimento, come il rendimento del capitale investito (ROCE), le autorità norvegesi hanno spiegato che il ROCE stimato del contratto si collocava entro un intervallo di valori ragionevole [cfr. punti (73) e (74) in appresso, relativi alla seconda relazione BDO del 2016].
- (43) In merito alla terza condizione *Altmark*, la risposta delle autorità norvegesi si fonda sull'affermazione dell'ampio margine discrezionale di cui esse godono in riferimento al modello di ripartizione dei costi e sul fatto che la valutazione dell'Autorità sia limitata alla questione se vi sia stato un errore manifesto nella valutazione o meno.
- (44) Le autorità norvegesi sottolineano altresì che tale condizione non implica necessariamente che per evitare la sovracompensazione debbano essere sempre in atto meccanismi di «*claw back*» (recupero) o accordi contrattuali volti a modificare il livello di compensazione. Piuttosto, «[q]ualsiasi meccanismo relativo alla selezione del prestatore del servizio deve [...] essere deciso in modo che il livello della compensazione venga determinato sulla base di tali elementi» ⁽²⁾. Dato che finora Hurtigruten non ha ricevuto compensazioni superiori alla copertura dei costi e del margine di utile relativo alla compensazione concordata, non è stato necessario applicare un tale meccanismo di *claw back*.
- (45) Per quanto riguarda l'utile ragionevole, le autorità norvegesi hanno asserito che gli utili possono variare nel corso degli anni e che i contratti che forniscono incentivi al prestatore del servizio non implicano necessariamente una sovracompensazione.
- (46) Inoltre, le autorità norvegesi hanno spiegato che prima dalla pubblicazione degli inviti a presentare offerte era stata effettuata una valutazione finanziaria, che ha descritto le stime sui costi e sulle entrate, nonché le aspettative relative a un tasso di rendimento del capitale (ROC), presentato come costo medio ponderato del capitale (WACC), come rientranti in un intervallo compreso tra il [...] % e il [...] % del capitale totale ⁽³⁾. Successivamente è stata condotta una valutazione finanziaria per esaminare l'offerta di Hurtigruten, la quale ha concluso che ciò avrebbe comportato un rendimento del capitale superiore il quale avrebbe potuto portare a sovvenzioni incrociate delle operazioni commerciali ⁽⁴⁾. Di conseguenza, le autorità norvegesi hanno avviato negoziati che hanno determinato una riduzione della compensazione che è stata ritenuta accettabile [come descritto al punto (42)]. I risultati ottenuti attraverso i negoziati sono stati esaminati e corroborati dall'ultima valutazione finanziaria svolta dalla BDO (cfr. la sezione 5.4 in appresso sulla seconda relazione BDO del 2016).

⁽¹⁾ I denunciati affermano che secondo l'associazione dei porti norvegesi l'aumento dei costi sulla linea costiera dal 2009-2014 è stato pari a circa il 17 %. L'incremento è dovuto parzialmente all'aumento generale dei prezzi, determinato in parte dall'aumento della stazza media lorda della flotta di Hurtigruten e, in parte, dai maggiori costi di manutenzione e sviluppo delle infrastrutture dovuti a normative e norme più severe per i progetti infrastrutturali.

⁽²⁾ Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12 (allegato I) e Supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1) punto 60.

⁽³⁾ Memo BDO, «*Price estimates, accounting separation and reporting*», Oslo 22 febbraio 2010.

⁽⁴⁾ Memo BDO, «*The Bergen - Kirkenes route - New alternatives for price estimates*», Oslo 9 giugno 2010.



- (47) Per quanto riguarda la preoccupazione dell'Autorità espressa nella decisione di avvio secondo la quale Hurtigruten non riserva capacità per i passeggeri trasportati in virtù dell'obbligo di servizio pubblico, ma al contrario vende la capacità ai passeggeri in crociera, mantenendo la compensazione del servizio pubblico allo stesso livello, le autorità norvegesi sottolineano che l'AH non vieta a Hurtigruten di vendere biglietti a passeggeri in crociera fintantoché non vi è domanda da parte dei passeggeri OSP.
- (48) In ogni caso, secondo le autorità norvegesi, Hurtigruten presenta un utilizzo relativamente basso delle proprie navi ([...] %). Di conseguenza, nella stragrande maggioranza dei casi vi è capacità libera. Inoltre, il numero di biglietti commerciali extra venduti è solitamente esiguo (cfr. la sezione 5.3 in appresso relativa alla prima relazione BDO del 2016).
- (49) Le autorità norvegesi riconoscono che in rari casi, i passeggeri OSP non riescono a ottenere un posto letto, all'interno della capacità riservata di 120 posti. Tuttavia, ciò è compensato dalla garanzia di viaggio introdotta il 24 settembre 2014 ⁽¹⁾.
- (50) Per quanto riguarda la questione del sostanziale aumento della compensazione nel quadro dell'AH, rispetto al contratto precedente per il periodo 2005-2012, le autorità norvegesi asseriscono che l'attuale AH deve essere valutato in maniera indipendente rispetto a quello precedente, tenendo conto dei costi effettivi dell'esecuzione del servizio e dei principi di separazione dei conti così come illustrato nella relazione BDO del 2015 (cfr. sezione 5.2 in appresso).
- (51) Inoltre, in merito all'affermazione dell'Autorità secondo la quale Hurtigruten continua a ricevere una compensazione per servizi che non vengono prestati, le autorità norvegesi sottolineano che una gran parte dei costi derivanti dagli obblighi di prestazione di servizio pubblico è rappresentata da costi di capacità che non vengono influenzati dal numero di passeggeri a bordo in un dato momento. Inoltre, la cancellazione di scali presso determinati porti, ad esempio a causa di condizioni atmosferiche straordinarie, non riduce i costi fissi (ad eccezione delle tasse portuali), bensì genera costi aggiuntivi per l'impresa ⁽²⁾.
- (52) Inoltre, nelle osservazioni presentate dalla stessa, la Norvegia ha sostenuto che il livello di compensazione previsto nel quadro dell'AH si fonda sulla ripartizione dei rischi e degli obblighi tra le parti. Ciò significa che il rischio di inadempimento a causa di condizioni atmosferiche estreme è stato trasferito all'autorità concedente nel contesto di negoziati condotti tra le parti e il livello di compensazione è stato quindi ridotto di conseguenza senza per questo creare difficoltà rispetto alla terza condizione *Altmark*.
- (53) Infine, per quanto riguarda le cancellazioni dei servizi al porto di Mehamn, le autorità norvegesi forniscono una descrizione degli eventi, indicando che i danni al porto sono stati risarciti dall'impresa nell'autunno del 2012 e che il porto non è stato riparato nonostante la richiesta di Hurtigruten. La mancata riparazione dei danni da parte delle autorità portuali ha portato a un graduale deterioramento del molo, che a sua volta, in seguito a un accordo con l'autorità concedente, ha fatto sì che l'impresa interrompesse gli scali presso il porto dal gennaio 2014 fino alla riparazione e riapertura dello stesso ai servizi di Hurtigruten nuovamente nel settembre 2014. Nel frattempo è stato istituito un trasporto via terra delle merci e il tempo di attracco presso il porto di Kjøllefjord è stato aumentato.
- (54) In ogni caso, le autorità norvegesi hanno asserito che nell'ambito del riesame finanziario del 2014, a causa del fatto che l'autorità concedente e Hurtigruten hanno raggiunto un accordo volto ad annullare gli scali presso il porto menzionato, tale cancellazione è stata considerata come un cambiamento di produzione ai sensi della sezione 6 dell'AH e ciò ha portato a una rettifica della compensazione finale. Di conseguenza tale cancellazione non può essere considerata una violazione dell'AH e non comporta alcuna sovracompensazione ai sensi dell'AH stesso.
- (55) Per quanto concerne la quarta condizione *Altmark* e i dubbi espressi dall'Autorità in merito al fatto che una procedura di gara, come quella del caso in esame nell'ambito della quale è stata presentata una sola offerta, possa essere ritenuta sufficiente per garantire il minor costo per la comunità, le autorità norvegesi sostengono che la procedura di gara in esame è stata svolta come una procedura aperta in conformità con le norme in materia di appalti pubblici.

⁽¹⁾ Nel caso in cui un passeggero OSP non sia in grado di ottenere un posto letto, ai sensi della garanzia di viaggio può richiedere un viaggio gratuito senza posto letto sul servizio di viaggio previsto oppure un viaggio gratuito con posto letto sul successivo servizio programmato. La garanzia di viaggio non è stata invocata nel 2014, ma è stata utilizzata 15 volte nel 2015.

⁽²⁾ Relativi, tra l'altro, ai cambiamenti delle prenotazioni dei passeggeri, al reperimento di un trasporto alternativo per passeggeri e le merci, ai costi a copertura dei rimborsi, ai biglietti aerei, agli hotel, ai taxi e agli operatori di noleggio autobus.



- (56) Le autorità norvegesi sostengono altresì che l'utilizzo del «prezzo più basso» come unico criterio di aggiudicazione non possa essere considerato una violazione della quarta condizione *Altmark* ⁽¹⁾.
- (57) Inoltre, per quanto riguarda le tre linee alternative menzionate nell'offerta, le autorità norvegesi spiegano che, secondo la giurisprudenza dell'Ufficio norvegese per i reclami in materia di appalti pubblici (KOFA), se non vengono fornite indicazioni agli offerenti in merito alle alternative, l'aggiudicazione si deve basare su una valutazione che individui l'offerta che nel complesso sembra essere quella economicamente più vantaggiosa. Le autorità norvegesi fanno altresì riferimento al capitolato d'oneri, nello specifico alla sezione 2.14, nella quale si afferma che l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di scegliere liberamente tra le alternative offerte ⁽²⁾.
- (58) Per quanto concerne la questione della presentazione di un'unica offerta, che in linea di principio non è sufficiente a garantire il rispetto della quarta condizione *Altmark*, le autorità norvegesi ritengono che tale aspetto non possa di per sé essere inteso come un'esclusione generale. Infatti occorre procedere a un'ulteriore valutazione volta a stabilire se la procedura d'appalto abbia comunque dato luogo a una concorrenza effettiva e sufficientemente aperta. Secondo le autorità norvegesi sono state adottate diverse misure per consentire la concorrenza tra i diversi operatori (ad esempio modelli alternativi, capacità ridotta, periodo di tempo sufficiente tra le offerte e la data di avvio, proroga del termine per la presentazione delle offerte). Inoltre Hurtigruten era consapevole del fatto che altre imprese avevano quantomeno mostrato interesse a partecipare alla procedura di gara.
- (59) Per quanto riguarda le condizioni di compatibilità, le autorità norvegesi riconoscono che la decisione SIEG non è applicabile in quanto l'AH ha superato la soglia di 300 000 passeggeri durante i due esercizi precedenti all'assegnazione dell'OSP ⁽³⁾.
- (60) Sebbene, secondo la Norvegia, la misura non costituisca un aiuto di Stato ai sensi della sentenza *Altmark*, qualora la stessa dovesse essere valutata ai sensi della disciplina relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico dell'Autorità («la disciplina») ⁽⁴⁾, la stessa soddisferebbe tutte le condizioni di compatibilità ivi specificate.
- (61) In particolare, in riferimento alla proporzionalità, le autorità norvegesi sostengono che i calcoli effettuati sono conformi ai requisiti della giurisprudenza e alla prassi decisionale della Commissione europea, in quanto sono stati presi in considerazione soltanto i costi effettivi per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nel rispetto di una ripartizione corretta dei costi e delle entrate tra OSP e servizi commerciali, nonché tenendo conto di un utile ragionevole pari a [...] % (EBT).

5.2. LA RELAZIONE BDO 2015 ⁽⁵⁾

- (62) Le autorità norvegesi hanno commissionato una relazione alla società di consulenza BDO che ha esaminato i risultati finanziari a bilancio ed effettivi di Hurtigruten nel 2012 e nel 2013, al fine di individuare, separatamente: a) i servizi acquistati dal governo sulla linea Bergen-Kirkenes; e b) la totalità dei servizi forniti da Hurtigruten sulla stessa linea (ossia includendo tanto i servizi commerciali quanto quelli procurati dal governo).
- (63) Nello svolgimento di questo esercizio, BDO ha distinto tra i costi di capacità, i costi per i passeggeri e i costi relativi alle attività di commercializzazione e vendita.
- (64) I costi di capacità, che sono considerati costi fissi, sono definiti come i costi sostenuti dalle navi che percorrono la linea stabilita comprensiva dei porti di scalo specifici e devono includere tutte le attività connesse all'esercizio delle navi lungo la costa. I costi di capacità sono costituiti dai seguenti elementi: equipaggio preposto alla

⁽¹⁾ Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12 (allegato I) e Supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1) punto 67.

⁽²⁾ La sezione 2.14 continua affermando che: «[l]a scelta sarà effettuata sulla base di una valutazione del livello dei prezzi delle diverse alternative rispetto alle differenze di frequenza rappresentate dalle diverse alternative. Dopo aver selezionato un'alternativa, l'amministrazione aggiudicatrice sceglierà l'offerta che propone il prezzo più basso per l'intero termine del contratto (secondo i prezzi per il 2011)».

⁽³⁾ Decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3), integrata al punto (1) *nonies* dell'allegato XV, dell'accordo SEE.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12 (allegato II) e Supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ Memo BDO, «An assessment of Hurtigruten's reported income statements», Oslo 14 gennaio 2015.



sicurezza, olio e carburante, riparazioni e manutenzione, costi portuali, costi assicurativi, leasing/ammortamento delle navi e costi finanziari netti. I costi per i passeggeri, nonché i costi relativi alle attività di commercializzazione e vendita, sono tutti considerati costi variabili. Essi comprendono tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al traffico passeggeri. I costi per i passeggeri includono i seguenti elementi: i costi delle merci vendute, l'equipaggio non incluso in quello preposto alla sicurezza, i costi di commercializzazione e le provvigioni di vendita, i costi amministrativi e gli altri costi.

- (65) I costi di capacità sono stati quindi allocati ai servizi procurati dal governo sulla base della quota di capacità riservata dal governo rispetto alla capacità totale della flotta, mentre i costi per i passeggeri sono stati allocati in base ai chilometri-passeggero che è stato stimato siano stati percorsi da viaggiatori a lunga percorrenza rispetto al numero totale di chilometri-passeggero per tutti i viaggiatori della flotta. I costi di commercializzazione e di vendita sono stati allocati ai servizi procurati dal governo sulla base della quota delle entrate nette stimate risultanti dai passeggeri in relazione ai passeggeri OSP rispetto al numero totale di viaggiatori.
- (66) Secondo la relazione, in entrambi i segmenti a) e b) di cui al punto precedente 62 e sia nel 2012 sia nel 2013, si è registrata un'insufficienza nei risultati effettivi di Hurtigruten rispetto alle cifre inserite a bilancio dall'impresa nei suoi documenti di gara. BDO sostiene che il fatto che Hurtigruten abbia registrato una perdita netta sulle sue operazioni commerciali non dovrebbe essere considerato comprovare una sovvenzione incrociata. Ciò è dovuto al fatto che il margine lordo delle attività commerciali relative ai passeggeri è positivo, ma insufficiente per coprire i corrispondenti costi fissi di capacità (perché il numero effettivo di passeggeri commerciali è stato inferiore ai livelli indicati nel bilancio), da cui risulta la perdita netta totale delle operazioni commerciali.

5.3. LA PRIMA RELAZIONE BDO DEL 2016 ⁽¹⁾

- (67) Questa seconda relazione, commissionata dalle autorità norvegesi, analizza l'adeguatezza del requisito di capacità minima dell'AH per il periodo 2012-2019. Per giungere alla sua conclusione, la relazione valuta tutti i collegamenti su tutte le navi tra tutti i porti di scalo negli anni precedenti all'offerta, ossia negli anni 2008-2010, sulla base di statistiche dettagliate ricevute da Hurtigruten, riguardanti il numero di passeggeri che hanno viaggiato su ciascuna nave nelle diverse date e nelle diverse tratte nel 2015, tenendo conto altresì dei risultati di uno studio condotto da TØI nel 2002 avente il medesimo scopo nel contesto dell'accordo relativo al periodo 2005-2012 ⁽²⁾.
- (68) Dal momento che gli utilizzi delle tratte parevano essere i medesimi nel 2015 e nel 2002 e dal momento che lo scostamento nelle variazioni stagionali era stato minimo, la relazione presuppone che tale situazione sia rimasta costante anche tra il 2008 e il 2010.
- (69) Secondo la relazione, nel corso dell'anno si registra un numero considerevole di passeggeri OSP su tutte le tratte. Tuttavia, i numeri sono chiaramente più elevati durante i mesi estivi. Nello specifico, nel periodo da giugno ad agosto, circa un terzo dei collegamenti sono effettuati con 320 passeggeri OSP o più su almeno una tratta. Il numero medio massimo di passeggeri OSP in questi mesi si attesta a circa 285, mentre nei periodi da gennaio a maggio e da settembre a dicembre il numero è pari a circa 142 ⁽³⁾.
- (70) La relazione sostiene inoltre che vi sia una notevole variazione nel numero di passeggeri OSP per tratta. Su un totale di 70 tratte (come illustrato nelle figure riportate nella relazione), in 14 tratte il numero massimo di passeggeri OSP è stato superiore a 320 per gli anni 2008 e 2010. Nel 2009 si sono rilevate 7 tratte per le quali il numero massimo di passeggeri OSP è stato superiore a 320.

⁽¹⁾ Memo BDO, «Analysis of Distance Travellers using Hurtigruten», Oslo 12 febbraio 2016.

⁽²⁾ Relazione TØI 609/2002 - *Utredning av transportstandarden per kysten Bergen-Kirkenes*.

⁽³⁾ La relazione afferma altresì che il numero medio di passeggeri OSP (considerando tutte le tratte) da giugno ad agosto è pari a circa 112, mentre nei periodi da gennaio a maggio e da settembre a dicembre il numero si attesta a circa 55. Con il termine «collegamento» si intende una nave che percorre l'intera linea Bergen-Kirkenes-Bergen, mentre il termine «tratta» indica la navigazione in una direzione soltanto tra due porti ubicati lungo la linea.



- (71) Per quanto riguarda l'utilizzazione dei posti letti, la relazione riporta che per l'anno 2015, su ogni tratta, il numero medio massimo di posti letto utilizzati dai passeggeri OSP è stato pari a 225, mentre il numero medio di posti letto utilizzati dai passeggeri OSP è stato pari a circa 60 ⁽¹⁾.
- (72) Infine, la relazione afferma che nella stragrande maggioranza dei collegamenti vi era capacità per almeno 320 passeggeri OSP su tutte le tratte.

5.4. LA SECONDA RELAZIONE BDO DEL 2016 ⁽²⁾

- (73) Le autorità norvegesi hanno commissionato una seconda relazione a BDO nell'autunno del 2016 e in tale occasione hanno chiesto ai consulenti di creare un modello alternativo per valutare l'utile ragionevole basato sul ROCE e sulla metodologia di ripartizione dei costi presentata nel documento di gara «allegato D». Lo scopo era innanzitutto quello di calcolare il livello previsto di ROCE sul contratto come era stato concordato (ossia sull'intero periodo di contratto) e, in secondo luogo, quello di definire un intervallo di valori di utile ragionevole in relazione al contratto fondato su una serie di parametri di riferimento.
- (74) BDO ha stimato che il ROCE sul contratto relativo all'obbligo di servizio pubblico fosse pari a [...] %. BDO ha effettuato un confronto rispetto a tre differenti parametri di riferimento: il costo medio ponderato del capitale pari a [...] % calcolato da una società di intermediazione indipendente nel 2009 quando la stessa ha seguito Hurtigruten in relazione alle sue attività di quotazione in borsa; il tasso di sconto del [...] % applicato nei test di ammortamento utilizzati nei bilanci di Hurtigruten nel 2009; e un parametro di riferimento pari al [...] % basato su quattro società quotate in borsa che si occupano della gestione di attività di crociera passeggeri. BDO ha inoltre calcolato che il ROCE effettivo medio da 2012 al 2015 era pari a [...] %.

6. OSSERVAZIONI DEI DENUNCIANTI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLE AUTORITÀ NORVEGESI

- (75) I denunciati hanno ottenuto una versione non riservata delle osservazioni presentate dalle autorità norvegesi tramite una richiesta di informazioni pubbliche alle rispettive autorità.
- (76) I denunciati appoggiano la definizione fornita dall'AH come un servizio di interesse economico generale in termini di produzione della linea, dal momento che tale servizio non poteva essere fornito soltanto dal mercato in considerazione della scarsa popolazione, della mancanza di infrastrutture e della lontananza delle regioni settentrionali norvegesi.
- (77) Per quanto riguarda il requisito di capacità, i denunciati ritengono che per la maggioranza dei porti serviti, ciò sia di importanza secondaria, in quanto ciò che conta è il fatto che vi siano collegamenti quotidiani e regolari che forniscono servizi di trasporto passeggeri e merci lungo la linea costiera.
- (78) Tuttavia, i denunciati sostengono che la compensazione prevista nell'attuale AH sia troppo elevata rispetto al numero ridotto di passeggeri OSP (l'aumento dei costi sulla linea costiera dal 2009 al 2014 è stato pari a circa il 17 %) e dato che la capacità totale di utilizzazione è stata aumentata, la compensazione è destinata a coprire qualsiasi potenziale insufficienza nell'utilizzo commerciale della capacità, al fine di mantenere lo stesso livello di servizio OSP.
- (79) Infine, i denunciati criticano la mancanza di un meccanismo di *claw back* nell'AH o di un chiaro tetto massimo di compensazione, che, qualora esistesse, fornirebbe incentivi sufficienti all'efficienza, assicurando al contempo che non vi sia una sovracompensazione.

II. VALUTAZIONE

1. PRESENZA DI AIUTI DI STATO

1.1. LA NOZIONE DI AIUTI DI STATO

- (80) Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, una misura costituisce un aiuto di Stato nel caso in cui siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni. La misura: i) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) conferisce un vantaggio economico selettivo al beneficiario; iii) può incidere sugli scambi tra le parti contraenti e falsare la concorrenza.

⁽¹⁾ Le informazioni riguardanti i posti letto utilizzati dai passeggeri OSP nel periodo dal 2008 al 2010 non sono disponibili.

⁽²⁾ Memo BDO, «An assessment of the rate of return», Oslo, 19 dicembre 2016.



- (81) Nella sua decisione di avvio, l'Autorità ha concluso che i punti (i) e (iii) sono soddisfatti. Le autorità norvegesi non hanno fornito alcuna informazione supplementare che contesti tale risultanza. Di conseguenza, in questa sede l'Autorità valuterà soltanto se l'AH ha conferito un vantaggio economico selettivo a Hurtigruten.


1.2. VANTAGGIO ECONOMICO SELETTIVO A FAVORE DI HURTIGRUTEN

- (82) Per configurare la presenza di un aiuto di Stato, la misura dell'aiuto deve conferire a Hurtigruten dei vantaggi che la sollevano da oneri che sono normalmente a carico del suo bilancio.
- (83) Dalla sentenza *Altmark* si desume che qualora uno Stato conceda una compensazione per servizi forniti dalle imprese beneficiarie al fine di assolvere a obblighi di servizio pubblico, tale misura non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nella sentenza *Altmark*, la Corte di giustizia ha ritenuto che la compensazione per gli obblighi di servizio pubblico non costituisca un aiuto di Stato qualora vengano soddisfatti quattro criteri cumulativi:
- i) «[i]n primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
 - ii) [i]n secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente [...];
 - iii) [i]n terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;
 - iv) [i]n quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico [...] non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi»⁽¹⁾.

1.2.1. La prima condizione *Altmark*

- (84) Nella decisione di avvio, l'Autorità ha dichiarato che gli obblighi di servizio pubblico sono definiti chiaramente nella sezione 4-1 dell'AH in termini di requisiti di produzione della linea (ossia i collegamenti giornalieri e regolari, per tutto l'anno, di trasporto passeggeri tra Bergen e Kirkenes con scali in 32 porti intermedi definiti, nonché il trasporto merci tra Tromsø e Kirkenes), nella sezione 4-2 dell'AH per quanto riguarda i requisiti in termini di navi e nella sezione 4-3 dell'AH per quanto riguarda i requisiti in termini di tariffe e sconti, ad eccezione del trasporto merci.
- (85) In ogni caso l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che il requisito relativo alla capacità di riserva di cui alla sezione 4-2 dell'AH potesse essere classificato dalla Norvegia come SIEG, tenendo conto delle fluttuazioni stagionali del trasporto commerciale di passeggeri. Ai sensi dell'AH le navi utilizzate sulla linea costiera devono avere almeno una capacità passeggeri pari a 320, una capacità di posti letto in cabina pari a 120 passeggeri e una capacità di trasporto delle merci pari a 150 europallett EUR in una stiva con una altezza di carico normale.
- (86) Inoltre, l'Autorità non aveva ricevuto alcuna informazione sull'utilizzo dei posti letto, mentre per quanto riguarda il trasporto di merci per la linea Tromsø-Kirkenes-Tromsø l'Autorità ha dubitato che l'obbligo di servizio pubblico per il trasporto merci sia stato chiaramente definito nel quadro dell'AH in considerazione del fatto che tale servizio non è soggetto a regolamentazione dei prezzi come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sul cabotaggio marittimo. Ai sensi della sezione 4-3 dell'AH, Hurtigruten ha piena libertà di fissare le tariffe.
- (87) Il soddisfacimento della prima condizione *Altmark* deve essere valutato in relazione all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sul cabotaggio marittimo, che definisce le specifiche che devono figurare nella definizione di un obbligo di servizio pubblico, ossia: porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave.

⁽¹⁾ Sentenza nella causa *Altmark*, C-280/00, EU:C:2003:415, punti (87)-(93).



- (88) Inoltre, in conformità con la sezione 9 degli Orientamenti marittimi dell'Autorità, «[p]ossono essere imposti obblighi di servizio pubblico o contratti di servizio pubblico per i servizi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92»⁽¹⁾.
- (89) In assenza di norme specifiche a livello di SEE che definiscono la portata dell'esistenza di un SIEG, le autorità norvegesi hanno un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come un SIEG e nel concedere una compensazione al prestatore del servizio. La competenza dell'Autorità a questo riguardo è limitata alla verifica del fatto che la Norvegia non abbia commesso un errore manifesto nel definire il servizio come un SIEG⁽²⁾. Ad esempio, nel contesto della definizione di linee specifiche, la comunicazione sull'interpretazione del regolamento sul cabotaggio marittimo conferma che «[s]petta agli Stati membri [...] determinare su quali rotte sono necessari obblighi di servizio pubblico. In particolare, gli obblighi di servizio pubblico possono essere previsti per servizi regolari (di linea) di cabotaggio con le isole in caso di fallimento del mercato con conseguente incapacità di assicurare servizi adeguati»⁽³⁾.
- (90) Secondo la giurisprudenza, gli obblighi di servizio pubblico possono essere imposti soltanto se giustificati dalla necessità di assicurare adeguati servizi regolari di trasporto marittimo che non possono essere garantiti dalle sole forze di mercato. Di conseguenza per le autorità nazionali è importante dimostrare l'esistenza di un'effettiva esigenza di servizio pubblico per l'obbligo di servizio pubblico in esame⁽⁴⁾.
- (91) La questione è quindi se le autorità norvegesi abbiano commesso un errore manifesto nel fissare la riserva di capacità minima a 320 passeggeri OSP, a 120 i posti letto per i passeggeri e a 150 europallet per il trasporto di merci.
- (92) Nella decisione di avvio l'Autorità ha sottolineato, sulla base delle informazioni fornite⁽⁵⁾, che la compensazione ricevuta da Hurtigruten per la riserva di capacità per i passeggeri OSP superava notevolmente la domanda effettiva di servizi per i passeggeri OSP. Di conseguenza l'Autorità non ha potuto escludere che tale disposizione di riserva di capacità per i passeggeri OSP possa risultare inutile, soprattutto durante la stagione invernale, periodo durante il quale normalmente l'utilizzo da parte dei passeggeri commerciali è notevolmente inferiore.
- (93) Nel corso dell'indagine, le autorità norvegesi hanno presentato ulteriori informazioni sull'utilizzo della capacità da parte di entrambe le tipologie di passeggeri (ivi incluso per i posti letto) e delle merci, sottolineando il fatto che l'obiettivo del servizio in esame era quello di garantire la disponibilità di una capacità sufficiente su *tutte* le tratte della linea costiera *in qualsiasi momento* (cfr. la precedente sezione 5.3 Prima relazione BDO del 2016).
- (94) L'Autorità rileva che circa il 60 % della quota dei costi stimati di capacità è coperto dalla compensazione per il servizio pubblico, mentre soltanto il 30 % circa della quota dei costi stimati per i passeggeri è stato allocato ai passeggeri OSP (sulla base dell'utilizzo previsto delle navi rispettivamente da parte dei passeggeri OSP e in crociera), il che indica quindi una potenziale sovvenzione incrociata delle attività commerciali, derivante dalla riserva di capacità minima definita.
- (95) Ciò nonostante, l'Autorità riconosce che, in virtù della natura del servizio, l'utilizzazione delle capacità può presentare variazioni regionali e stagionali sostanziali, in quanto i passeggeri OSP percorrono spesso tratte più brevi rispetto ai passeggeri commerciali. Inoltre, durante i periodi di punta, in particolare il tasso di utilizzazione

(1) GUL 240 del 13.9.2007, pag. 9 e Supplemento SEE n. 43 del 13.9.2007, pag. 1; disponibile (in inglese) anche alla pagina: www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(2) Sentenza nella causa *FFSA contro Commissione*, T-106/95, EU:T:1997:23, punto (99); sentenza nella causa *British United Provident Association Ltd (BUPA), BUPA Insurance Ltd e BUPA Ireland Ltd contro Commissione delle Comunità europee (BUPA)*, T-289/03, EU:T:2008:29, punto (268).

(3) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), COM (2014) 232 final, 22.4.2014, sezione 5.2.

(4) Sentenza nella causa *Alanir a altri*, C-205/1999, EU:C:2001:107, punto (34).


(5) Memo BDO 2011, pag. 7.



della capacità commerciale è elevato rispetto ai tassi di utilizzazione nei periodi non di punta. Di conseguenza assicurare la capacità necessaria nei periodi di punta e su tutte le tratte comporta il risultato inevitabile che durante i periodi non di punta le navi hanno una capacità di riserva significativa nel quadro dei requisiti minimi stabiliti nell'AH. Ciò è evidenziato dal fatto che il numero massimo di passeggeri OSP durante periodi non di punta, tenendo conto di tutte le tratte, è in media pari a circa 142, mentre il numero medio è di circa 55, dato che diverse tratte hanno soltanto pochi passeggeri OSP.

- (96) Inoltre, l'Autorità riconosce che un servizio come quello prestato ai sensi dell'AH non può essere fornito a livello commerciale, considerando che la maggior parte dei costi di esercizio, come i costi legati alle navi, le buste paga e il carburante, sono in larga misura fissi per l'intera durata dell'AH e non possono essere ridotti o eliminati durante i periodi di punta. A questo proposito, l'Autorità concorda con l'affermazione delle autorità norvegesi secondo la quale il ridispiegamento di talune navi durante l'anno (ossia l'utilizzo di navi più piccole durante il periodo non di punta e di navi più grandi durante i periodi di punta) non ridurrebbe in maniera significativa i costi di esercizio. Al contrario, creerebbe un onere economico supplementare per Hurtigruten, in quanto sarebbe necessario trovare altri mercati sui quali dispiegare le navi non utilizzate.
- (97) Inoltre, per quanto riguarda la dimensione minima necessaria delle navi per la gestione della linea costiera, l'Autorità prende atto del fatto che la regolarità del servizio e le considerazioni in materia di sicurezza giustificerebbero una determinata dimensione per le navi.
- (98) Come già menzionato in precedenza, gli Stati EFTA godono di una certa discrezione nel definire un SIEG tenendo conto anche degli obblighi specifici di servizio pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sul cabotaggio marittimo e di altre caratteristiche (ad esempio specificità tecniche), così come definite nel caso di specie nel capitolato d'onori, a patto che non venga commesso un errore manifesto. Tenuto conto di quanto sopra, considerando in particolare il fatto che, come indicato al punto 69, vi è un numero discreto di passeggeri OSP su tutte le tratte lungo la costa per tutto l'arco dell'anno, l'Autorità ritiene che la definizione delle autorità norvegesi della riserva di capacità minima non sia manifestamente errata nonostante superi la domanda media prevista per i servizi OSP.
- (99) L'Autorità rileva inoltre che i denuncianti nelle loro osservazioni hanno sostenuto la definizione fornita dall'AH come un SIEG, che non avrebbe potuto essere erogato soltanto dal mercato in considerazione della scarsa popolazione, della mancanza di infrastrutture e della lontananza delle regioni settentrionali norvegesi.
- (100) Per quanto riguarda i dubbi espressi nella decisione di avvio relativi al servizio di trasporto merci non soggetto a regolamentazione dei prezzi, l'Autorità concorda con le autorità norvegesi che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sul cabotaggio marittimo non vincola gli Stati a imporre tutti gli obblighi ivi indicati agli operatori dei servizi. Infatti, le autorità pubbliche godono di una considerevole discrezionalità per quanto riguarda le modalità da loro scelte per la gestione, l'organizzazione e il finanziamento dei loro SIEG ⁽¹⁾.
- (101) Di conseguenza, tenendo conto della mancanza di iniziativa privata per quanto concerne la gestione della linea costiera Bergen-Kirkenes, delle considerazioni di natura economica, tecnica e geografica summenzionate, nonché delle considerazioni relative all'utilizzo della capacità presentate nella prima relazione BDO del 2016, l'Autorità non può concludere che la definizione della riserva di capacità minima a 320 passeggeri OSP, dei posti letto per i passeggeri a 120 e della capacità di trasporto delle merci a 150 europallet abbia ecceduto quanto era necessario e proporzionato all'effettiva esigenza di servizio pubblico.
- (102) Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'obbligo di servizio pubblico per il requisito di capacità di riserva di cui alla sezione 4-2 dell'AH sia sufficientemente chiaro e che, quindi, la prima condizione *Altmark* sia soddisfatta.
- (103) L'Autorità valuterà ora se la quarta condizione *Altmark* risulta soddisfatta.

⁽¹⁾ Come già menzionato al punto (34), Hurtigruten ha concluso un accordo con Nor Lines AS relativo alla cessione della capacità di trasporto di merci sulle navi Hurtigruten. In virtù di questo accordo, a Nor Lines viene concesso il diritto di utilizzare lo spazio di carico di Hurtigruten per il trasporto di merci sulla linea Bergen-Kirkenes, a fronte di una remunerazione che è stata concordata tra le parti contraenti ed è rispecchiata nel bilancio presentato per la gara.



1.2.2. La quarta condizione Altmark


- (104) Nella decisione di avvio, l'Autorità ha messo in discussione il fatto che una procedura di gara nell'ambito della quale sia stata presentata una sola offerta possa essere ritenuta sufficiente per garantire «il minor costo per la comunità»⁽¹⁾. Come già accennato, Hurtigruten aveva già gestito per anni⁽²⁾ questo particolare servizio marittimo che consisteva nel trasporto combinato di persone e merci lungo la costa norvegese da Bergen a Kirkenes. Trattandosi di un operatore storico, Hurtigruten ha avuto quindi un notevole vantaggio competitivo che ha rafforzato la sua posizione nel contesto della gara d'appalto, dato che era già in possesso di navi conformi ai requisiti del capitolato d'oneri.
- (105) In considerazione delle informazioni fornite dalle autorità norvegesi nel corso dell'indagine, l'Autorità rimane dell'opinione che la procedura di aggiudicazione dell'appalto che ha determinato la selezione di Hurtigruten non abbia consentito una concorrenza effettiva e aperta, nonostante il fatto che le autorità norvegesi abbiano adottato diverse misure per invitare potenziali offerenti:
- i) prevedendo nel bando di gara modelli alternativi di collegamento marittimo;
 - ii) riducendo il requisito per la capacità minima da 400 a 320 passeggeri e da 150 a 120 posti letto e
 - iii) concedendo agli offerenti un tempo sufficiente dalla scadenza per la presentazione delle offerte (30 settembre 2010) fino alla data di avvio del servizio (1° gennaio 2013) per l'acquisto o la costruzione di navi per il servizio, tenendo conto altresì della proroga del termine fino all'8 novembre 2010.
- (106) A questo proposito, va sottolineato che la linea costiera specifica è stata tradizionalmente gestita da Hurtigruten ai sensi di un contratto di servizio pubblico per un arco di tempo molto lungo (risalente a un'epoca persino antecedente rispetto alla conclusione dell'accordo SEE nel 1994)⁽³⁾.
- (107) Per alcuni periodi contrattuali (ed esempio 1991-2001 e 2002-2004), il contratto era stato aggiudicato direttamente a Hurtigruten, mentre per i periodi 2005-2012 e 2012-2019 la gestione del servizio è stata oggetto di una procedura di gara nell'ambito della quale Hurtigruten è stata l'unico offerente, e quindi la vincitrice, della gara⁽⁴⁾.
- (108) La continua mancanza di concorrenza nel settore pertinente, nonostante il lancio di una procedura di gara dal 2005, rivela l'incapacità del mercato di offrire un numero sufficiente di operatori dotati della capacità finanziaria necessaria per soddisfare i requisiti tecnici (in termini di navi e di capacità) del contratto.
- (109) In riferimento ai modelli alternativi di collegamento a tutti i 34 porti, nel capitolato d'oneri gli stessi sono stati pubblicizzati come segue:
- i) alternativa 1: collegamenti giornalieri durante tutto l'anno;
 - ii) alternativa 2: collegamenti 7 giorni alla settimana in estate (8 mesi) e 5 giorni alla settimana in inverno (4 mesi);
 - iii) alternativa 3: collegamenti 5 giorni alla settimana durante tutto l'anno.
- (110) Nella sezione 2.14 il capitolato d'oneri specifica che: «[I]a scelta sarà effettuata sulla base di una valutazione del livello dei prezzi delle diverse alternative rispetto alle differenze di frequenza rappresentate dalle diverse alternative. Dopo aver selezionato un'alternativa, l'amministrazione aggiudicatrice sceglierà l'offerta che propone il prezzo più basso per l'intero termine del contratto (secondo i prezzi per il 2011)». Il capitolato d'oneri specifica ulteriormente in dettaglio alcuni standard qualitativi che devono essere soddisfatti da tutti gli operatori economici, indipendentemente dall'alternativa scelta.

(1) Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12 (allegato I) e Supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1) punto 68. In questo contesto, in passato, la Commissione ha segnalato che, al fine di escludere l'esistenza di aiuti di Stato, l'importo della compensazione per l'assolvimento del servizio di interesse economico generale dovrebbe corrispondere al prezzo di mercato, laddove il mercato pertinente è un mercato effettivamente contendibile che presenta un numero sufficiente di potenziali offerenti (cfr. Commissione europea, «Documento non ufficiale - Servizi di interesse generale e aiuti di Stato», 12.11.2002, punto 87).

(2) Per informazioni di base sull'accordo Hurtigruten, cfr. decisione n. 205/11/COL sull'accordo complementare sul servizio Hurtigruten, sezione 2 (GU L 175 del 5.7.2012, pag. 19 e Supplemento SEE n. 37 del 5.7.2012, pag. 1.).

(3) Cfr. decisione dell'Autorità n. 417/01/COL del 19 dicembre 2001 relativa alla compensazione per i servizi di trasporto marittimo nel quadro dell'«accordo Hurtigruten», disponibile alla pagina: <http://www.eftasurv.int>.

(4) Fino al 2006 il servizio è stato gestito da due società marittime, Ofotens og Vesteraalens Dampskipsselskap ASA e Troms Fylkes Dampskipsselskap. Nel marzo del 2006, dalla fusione delle due società è nata Hurtigruten che ora gestisce il servizio.



- (111) Si potrebbe sostenere che ai potenziali offerenti non è stata preclusa la possibilità di scegliere una qualsiasi delle alternative menzionate adottando criteri non legati ai costi e che l'amministrazione aggiudicatrice aveva comunque invitato apertamente gli offerenti a scegliere una qualsiasi alternativa essendo consapevoli del fatto che l'offerta selezionata sarebbe stata quella che offriva il prezzo più basso per l'intero termine di durata del contratto.
- (112) Tuttavia, tenuto conto della storia del servizio in questione e dei termini generali del contratto, i quali, date le circostanze, puntavano al primo modello di alternativa di collegamento (quello scelto alla fine) e alla selezione di Hurtigruten, altri potenziali offerenti potrebbero essere stati scoraggiati dal partecipare anche potendo scegliere un'altra alternativa (nonostante le variazioni tra le varie alternative non fossero rilevanti), sebbene l'amministrazione aggiudicatrice non abbia mostrato alcuna preferenza diretta per la prima alternativa ⁽¹⁾.
- (113) L'Autorità rileva pertanto che il processo di aggiudicazione dell'appalto così come concepito (ivi incluso anche per i periodi contrattuali precedenti), pur non escludendo ingiustificatamente e direttamente eventuali offerenti potenziali, non è riuscito a garantire l'apertura alla concorrenza più ampia possibile ⁽²⁾. A tal fine, sarebbero probabilmente necessarie misure quali un incarico più limitato in termini di durata o di portata oppure incarichi separati, ad esempio disaggregando la linea in più tratte o secondo programmi giornalieri diversi, da combinare con l'estensione del periodo che decorre dal termine per la presentazione delle offerte fino alla data di avvio del servizio.
- (114) Di conseguenza, l'esito ottenuto con una sola offerta presentata non può essere considerato adeguato per riflettere condizioni di mercato concorrenziali.
- (115) L'Autorità conclude pertanto che il processo di aggiudicazione dell'appalto, nell'ambito del quale è stata presentata soltanto l'offerta di Hurtigruten, non è ritenuto sufficiente a garantire «il minor costo per la comunità».
- (116) Per quanto riguarda il secondo aspetto della quarta condizione *Altmark*, le autorità norvegesi non hanno presentato alcuna informazione atta a dimostrare che la compensazione concessa è stata stabilita sulla base di un'analisi del costo di un'impresa media.
- (117) Di conseguenza, in considerazione di quanto precede, l'Autorità osserva che la quarta condizione *Altmark* non è soddisfatta.
- (118) Poiché le quattro condizioni *Altmark* devono essere soddisfatte cumulativamente, non è pertanto necessario esaminare la seconda e la terza condizione.

1.2.3. Conclusione sulle condizioni *Altmark*

- (119) L'Autorità conclude che la compensazione concessa nel quadro dell'AH non è conforme a tutte e quattro le condizioni della sentenza *Altmark*. L'Autorità conclude quindi che Hurtigruten ha beneficiato di un vantaggio ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE per l'esecuzione del servizio in questione.

2. CONCLUSIONE IN MERITO ALL'ESISTENZA DI UN AIUTO

- (120) L'Autorità ritiene che la compensazione concessa nel quadro dell'AH comporti un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

3. OBBLIGHI PROCEDURALI

- (121) Ai sensi del protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 3, «all'Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. [...] Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
- (122) Le autorità norvegesi non hanno comunicato l'AH all'Autorità. L'Autorità conclude pertanto che le autorità norvegesi non hanno rispettato i loro obblighi ai sensi protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 3, fatta salva l'applicazione della decisione SIEG.

⁽¹⁾ Infatti, secondo le informazioni presentate, la società Boreal/Veolia Transport aveva presentato domande durante il processo di domanda e risposta della procedura di appalto e stava valutando la possibilità di partecipare.

⁽²⁾ Sentenza nella causa *CoNISM*, C-305/08, EU:C:2009:807, punto 37; Sentenza nella causa *Assitur*, C-538/07, EU:C:2009:317, punto 26.



3.1. APPLICABILITÀ DELLA DECISIONE SIEG ⁽¹⁾

- (123) La decisione SIEG stabilisce le condizioni alle quali taluni tipi di risarcimento del servizio pubblico devono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, e sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva a norma del protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.
- (124) Esiste un'eccezione rispetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 della decisione SIEG, che potrebbe essere pertinente nel caso di specie:
- «d) compensazioni per la prestazione di servizi di interesse economico generale relativi ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 300 000 passeggeri nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il servizio di interesse economico generale».
- (125) Secondo le informazioni presentate, la soglia di 300 000 passeggeri è stata superata.
- (126) Di conseguenza, la decisione SIEG non può essere applicata.

4. COMPATIBILITÀ DELL'AUTO

4.1. IL QUADRO GIURIDICO

- (127) La compatibilità della compensazione degli obblighi di servizio pubblico per il trasporto marittimo è valutata sulla base dell'articolo 59, paragrafo 2 dell'accordo SEE in combinato disposto con la disciplina dell'Autorità ⁽²⁾.
- (128) I principi stabiliti nella disciplina si applicano alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico soltanto nella misura in cui costituisca un aiuto di Stato non coperto dalla decisione SIEG.
- (129) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta allo Stato membro invocare eventuali motivi di compatibilità e dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di compatibilità ⁽³⁾.

4.2. APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA

- (130) La compatibilità dell'AH deve essere valutata in base alle seguenti condizioni, come previsto dalla disciplina:
- a) effettivo servizio di interesse economico generale;
 - b) atto di incarico e periodo di incarico;
 - c) importo della compensazione e assenza di sovracompensazione;
 - d) assenza di incidenza dello sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi del SEE.
- (131) La disciplina include anche talune condizioni, quali la conformità alla consultazione pubblica del SEE al fine di tener conto delle esigenze di servizio pubblico (punto 14), delle norme sugli appalti pubblici (punto 19), dell'assenza di discriminazione (punto 20), dell'utilizzo della metodologia del costo evitato netto (punto 24), degli incentivi all'efficienza (punto 39) e della trasparenza (punto 60) che devono essere soddisfatte affinché una misura compensativa sia considerata compatibile con l'articolo 59, paragrafo 2 dell'accordo SEE.
- (132) Come indicato al punto 69 della disciplina, «[l]'Autorità applicherà i principi delineati nella presente disciplina agli aiuti illegali sui quali sarà chiamata a decidere dopo il 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui gli aiuti siano stati concessi prima di tale data. Tuttavia, qualora l'aiuto sia stato concesso prima del 31 gennaio 2012, non si applicano i principi delineati ai punti (14), (19), (20), (24), (39) e (60)».

⁽¹⁾ Decisione 2012/21/UE integrata al punto 1 *nomies* dell'allegato XV, dell'accordo SEE.

⁽²⁾ Disciplina relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12 (allegato II) e Supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Sentenza nella causa *Italia* contro *Commissione*, C-364/90, EU:C:1993:157, punto 20.



- (133) Poiché l'AH è entrato in vigore il 13 aprile 2011 e ha specificato anticipatamente l'intero importo della compensazione per tutta la durata del periodo contrattuale, assoggettandolo soltanto a un'indicizzazione annuale, le condizioni di cui al punto 131 non sono applicabili, in quanto l'aiuto è stato concesso prima del 31 gennaio 2012.

4.2.1. *Effettivo servizio di interesse economico generale*

- (134) Come definito ai punti da (84) a (102), l'AH che richiede una capacità di riserva minima costituisce un effettivo servizio di interesse economico generale.
- (135) Tuttavia, è necessario esaminare se le altre condizioni della disciplina siano soddisfatte per l'AH.

4.2.2. *Atto di incarico*

- (136) L'AH specifica in dettaglio gli obblighi del servizio pubblico, l'impresa che svolge il servizio e il territorio interessato.
- (137) Inoltre, una delle condizioni di compatibilità che devono essere rispettate, come indicato al punto 16 della disciplina, prevede che l'atto di incarico includa «[...] d) [una] descrizione del meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione».
- (138) La compensazione è calcolata in base ai parametri specificati nell'allegato D del capitolato d'onori, unitamente alle chiavi di ripartizione applicabili per differenziare il SIEG dalle attività commerciali ⁽¹⁾. L'allegato D prevede quanto segue:

Tabella 2

Parametri del sistema di bilancio per il servizio pubblico ⁽¹⁾

A:	totale entrate passeggeri a lunga percorrenza
B:	costo per i passeggeri a lunga percorrenza
C:	entrate nette per i passeggeri (A+B)
D:	entrate dalle vendite a bordo
E:	entrate nette da merci e automobili
F:	altre entrate
G:	totale entrate proprie (C+D+E+F)
H:	approvvigionamento pubblico di servizio
I:	entrate totali (G+H)
J:	equipaggio preposto alla sicurezza
K:	olio e carburante
L:	riparazioni e manutenzione
M:	costi portuali
N:	costi assicurativi
O:	deprezzamento navi proprie/scafo nudo
P:	costi finanziari netti
Q:	costi totali di capacità (J+K+L+M+N+P)
R:	costo delle merci vendute
S:	equipaggio non incluso nell'equipaggio preposto alla sicurezza
T:	costi di commercializzazione e provvigioni di vendita

⁽¹⁾ Dall'allegato C del capitolato d'onori si desume che i costi della linea costiera sono suddivisi in costi di capacità e costi per i passeggeri e che ciascuna categoria di costi ha una chiave di ripartizione separata. La formula per la distribuzione dei costi di capacità è stata calcolata determinando il rapporto tra il numero di chilometri-passeggero richiesti dall'accordo sugli appalti pubblici e la capacità chilometri-passeggero effettiva di Hurtigruten. La formula per la distribuzione dei costi per i passeggeri è stata calcolata determinando il rapporto tra il numero di chilometri-passeggero previsti per i viaggiatori a lunga percorrenza e il numero di chilometri-passeggero per gli altri viaggiatori.



U:	costi di amministrazione
V:	altre spese
W:	totale costi passeggeri (R+S+T+U+V)
X:	totale costi servizio pubblico (Q+W)
Y:	risultato netto al lordo delle imposte (I-X)

(¹) Le autorità norvegesi hanno confermato che tali parametri non comprendono i rimborsi previsti derivanti dal regime di rimborso fiscale per i marittimi (cfr. decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 885/16/COL che non solleva obiezioni in merito al regime di rimborso fiscale per l'assunzione di marittimi 2016-2026, disponibile (in inglese) alla pagina: <http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/085-16-COL.pdf>).

- (139) In conformità con il capitolato d'oneri Hurtigruten ha definito un bilancio separato che include tutti i costi e le entrate attribuibili alla linea soggetta a obbligo di servizio pubblico (utilizzando i prezzi del 2011, rettificati in base all'indice dei costi dell'Ufficio statistico norvegese). Ai sensi della sezione 4.9.2 del capitolato d'oneri, questa contabilità separata mira a garantire la prevedibilità secondo la quale i costi e le entrate possono costituire la base di qualsiasi rinegoziazione, come previsto nelle sezioni 6 e 7 dell'AH (¹). Un ulteriore obiettivo è quello di documentare che il processo di aggiudicazione dell'appalto non comporti alcuna sovvenzione incrociata illegale tra i servizi soggetti a obbligo di servizio pubblico e i servizi commerciali.
- (140) Come indicato nella decisione di avvio, l'AH ha fissato la compensazione annuale da corrispondere per i servizi marittimi per ogni singolo anno dal 2012 al 2019 sulla base di una riserva di capacità minima e dei costi ripartiti sulla base di una quota stimata dei chilometri-passeggero OSP per ogni anno. Tale importo è stato basato sulle categorie di costi di cui all'allegato D, come illustrato nella precedente tabella 2, nonché sui negoziati successivi. Questi negoziati hanno determinato una riduzione della compensazione relativa all'offerta iniziale presentata da Hurtigruten (²).
- (141) Per quanto riguarda la sezione 4-1, terzo paragrafo dell'AH, che prevede che «[l']omissione di un massimo di 10 giorni di esercizio nel quadro della produzione concordata per nave all'anno, a causa della manutenzione programmata e della risoluzione di malfunzionamenti imprevisti legati alla produzione concordata (interruzioni di servizio per lavori di manutenzione), è considerata rientrare nella corretta esecuzione del contratto e non comporta alcuna deduzione dalla remunerazione convenuta in conformità con la sezione 9-2», l'Autorità rileva che il tetto massimo di 10 giorni (110 giorni all'anno per la flotta) è stato basato su prove documentali raccolte negli anni precedenti che confermano la necessità di almeno 110 giorni operativi all'anno per l'esecuzione della manutenzione programmata e la risoluzione di malfunzionamenti operativi imprevisti. Inoltre, tale parametro era stato incluso nel progetto di accordo contenuto nei documenti di gara ed è rimasto invariato nell'accordo finale.
- (142) Per quanto riguarda le sezioni 6 e 7 dell'AH, l'Autorità rileva che entrambe le sezioni contengono alcune disposizioni relative alla rettifica della compensazione in caso di cambiamenti di produzione o in caso di eventi imprevisti.

(¹) La sezione 6 statuisce: «[e]ntrambe le parti possono richiedere negoziati relativi a cambiamenti di produzione durante il periodo di durata del contratto. Tali cambiamenti non devono essere considerati rilevanti e possono comportare aumenti o riduzioni di produzione, di qualità oppure variazioni di capacità, o l'aggiunta o l'eliminazione di singoli porti di scalo. I cambiamenti possono applicarsi al resto del periodo di durata del contratto o per periodi più brevi. La remunerazione deve essere rettificata in base ai costi e alle entrate derivanti dai cambiamenti. La distribuzione dei costi e delle entrate deve essere basata sulla separazione della contabilità». La sezione 7 recita: 1. «in caso di modifiche ad atti, regolamenti od ordinanze che le parti non avrebbero potuto ragionevolmente prevedere alla stipula del contratto e che comportano costi o risparmi aggiuntivi rilevanti per il contratto per l'appalto pubblico del servizio, ciascuna delle parti può chiedere negoziati riguardanti la rettifica straordinaria della remunerazione corrisposta dall'amministrazione aggiudicatrice, un cambiamento di produzione oppure altre misure [...]. La separazione della contabilità costituisce la base di qualsiasi rinegoziazione del contratto. La rilevanza materiale della modifica è considerata sussistere per una parte quando costituisce più del 5 % della remunerazione annuale convenuta per l'anno in questione [...]».

(²) I negoziati hanno portato altresì a determinati cambiamenti integrati nel progetto di accordo del bando di gara - cfr. AH, sezione 4.1, terzo paragrafo (requisiti di produzione di linea), sezione 7 (rinegoziazioni), sezione 8 (forza maggiore) e sezione 9.2 (non esecuzione nella produzione).



- (143) In questo contesto, come ha sottolineato la Corte EFTA nella causa *Hurtigruten*: «[è] assolutamente logico che la valutazione degli aiuti di Stato concessi in base alla clausola di rinegoziazione in un contratto di servizio pubblico, come l'articolo 8 dell'accordo del 2004, tenga in debita considerazione la valutazione del fatto che i parametri del contratto nel loro complesso siano o meno stabiliti in maniera oggettiva e trasparente, in quanto la clausola è parte integrante del contratto di servizio pubblico» ⁽¹⁾.
- (144) La Corte EFTA ha altresì sottolineato che il principio di trasparenza deve sempre essere rispettato: «[...] se necessario, la Norvegia potrebbe prevedere, nell'ambito dell'avviso di bando di gara, la possibilità di modificare le condizioni di pagamento degli aggiudicatari in determinate circostanze, specificando in particolare le modalità precise per qualsiasi compensazione complementare destinata a coprire perdite e costi imprevisti» ⁽²⁾.
- (145) L'Autorità ritiene che l'AH descriva adeguatamente il meccanismo di compensazione e abbia definito i parametri della compensazione in maniera oggettiva e trasparente, istituendo un bilancio separato che include tutti i costi e tutte le entrate attribuiti alle tratte soggette a obbligo di servizio pubblico e preclude quindi qualsiasi ricorso abusivo alla nozione di SIEG ⁽³⁾, come illustrato in precedenza. Di conseguenza, per quanto riguarda le disposizioni sulla rettifica della compensazione in caso di cambiamenti di produzione o in caso di eventi imprevisti di cui alle sezioni 6 e 7 dell'AH, va sottolineato che nessuna di queste disposizioni altera in maniera significativa il meccanismo di compensazione, né mette in discussione i suoi parametri.
- (146) Inoltre, il punto 16, lettera e), della disciplina menziona che l'atto di incarico deve includere «le modalità per evitare sovracompenzazioni e per il loro eventuale recupero».
- (147) Nella decisione di avvio, l'Autorità non ha escluso che *Hurtigruten* potesse aver ricevuto una sovracompenzazione per la prestazione del servizio pubblico, a causa del fatto che, tra l'altro, l'AH non contiene alcuna clausola di *claw back* tale per cui qualora venga superato un dato margine di utile concordato, l'eccedenza debba essere restituita allo Stato o detratta dalla compensazione pagata nell'anno successivo o magari durante il periodo contrattuale ⁽⁴⁾. Le autorità norvegesi hanno infatti confermato che l'AH non comprende tali accordi concreti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla rinegoziazione del paragrafo 7 dell'AH, che può in qualche modo portare ad evitare e recuperare la sovracompenzazione.
- (148) I denunciatori hanno altresì sottolineato l'assenza nell'AH di un tetto massimo di compensazione che garantirebbe la possibilità di evitare qualsiasi sovracompenzazione.
- (149) L'Autorità non ha più dubbi in merito all'assenza di tali accordi nell'AH. Sebbene l'inclusione nell'atto di incarico di una procedura per il recupero di qualsiasi sovracompenzazione aggiunga obiettività e trasparenza al processo, dalla disciplina emerge che ciò non è strettamente necessario: «[q]ualora lo Stato EFTA abbia previamente definito un livello di compensazione fissa che prevede e integra adeguatamente gli incrementi di efficienza che il fornitore di un servizio pubblico può prevedibilmente realizzare nel periodo di durata dell'incarico, sulla base di una attribuzione corretta dei costi e delle entrate e di previsioni ragionevoli [...], in linea di principio la verifica della sovracompenzazione si limita a verificare che il livello di utile concordato al fornitore in base all'atto d'incarico sia ragionevole da una prospettiva ex ante» ⁽⁵⁾.
- (150) L'AH si basa sulla definizione di una compensazione totale che viene concessa anticipatamente per tutta la durata dell'accordo e si riduce nel corso del tempo, con l'effetto di indurre costantemente l'impresa a migliorare l'efficienza per ottenere il medesimo risultato economico effettivo dal contratto nel corso del tempo.
- (151) Ciò nonostante l'Autorità prende atto dei piani delle autorità norvegesi di includere un tale meccanismo di *claw back* nel futuro accordo OSP relativo ai servizi marittimi per la linea Bergen-Kirkenes. Ciò contribuirà a garantire che gli aiuti concessi in futuro non siano incompatibili e soggetti a recupero.


⁽¹⁾ Sentenza nelle cause riunite E-10/11 e E-11/11 *Hurtigruten* [2012] Raccolta Corte EFTA 758, punto 122.

⁽²⁾ Sentenza nelle cause riunite E-10/11 e E-11/11 *Hurtigruten* [2012] Raccolta Corte EFTA 758, punto 127.

⁽³⁾ A tale proposito cfr.: sentenza nella causa *Coordination bruxelloise d'institutions sociales et de santé (CBI) contro Commissione europea*, T-137/10, EU:T:2012:584, punto 191.

⁽⁴⁾ Decisione di avvio, punto 75.

⁽⁵⁾ GUL 161 del 13.6.2013, pag. 12 (allegato II) e Supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1, punto 50.



4.2.3. *Periodo di incarico*

- (152) Il periodo di incarico di sette anni è conforme al requisito della disciplina e del regolamento sul cabotaggio marittimo ⁽¹⁾.

4.2.4. *Importo della compensazione e assenza di sovracompensazione*


- (153) Secondo il punto 21 della disciplina, «[l]’importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole».
- (154) Il punto 23 della disciplina afferma che «[q]ualora la compensazione si basi [come nel caso di specie], del tutto o in parte, sui costi e sulle entrate previsti, questi devono essere specificati nell’atto di incarico e devono essere basati su parametri plausibili ed osservabili relativi al contesto economico nel quale viene fornito il SIEG. [...]».
- (155) Inoltre, come già menzionato al punto 149, nei casi, come quello di cui trattasi, di definizione anticipata di un livello di compensazione fissa, la disciplina limita il controllo della sovracompensazione alla verifica che il livello di utile sia ragionevole da una prospettiva ex ante.
- (156) Infine, ai sensi del punto 44 della disciplina «[q]ualora un’impresa svolga sia attività che rientrano nell’ambito del SIEG, sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal SIEG e quelli degli altri servizi, conformemente ai principi di cui al punto 31».
- (157) In considerazione di quanto precede, l’Autorità valuta innanzitutto le affermazioni del denunciante e poi esamina se l’AH comporta una sovracompensazione, attraverso una eventuale sovvenzione incrociata delle attività commerciali oppure mantenendo un utile eccessivo.

4.2.4.1. *Le affermazioni dei denunciati*

- (158) In sintesi, secondo le affermazioni dei denunciati, presentate in dettaglio al precedente punto 16:
- i) Hurtigruten non riserva capacità per i passeggeri trasportati in virtù dell’obbligo di servizio pubblico, ma al contrario vende la capacità ai passeggeri in crociera, mantenendo la compensazione del servizio pubblico allo stesso livello;
 - ii) la compensazione per la fornitura del servizio pubblico è notevolmente aumentata rispetto al precedente periodo contrattuale;
 - iii) Hurtigruten continua a ricevere una compensazione per servizi che non vengono prestati e, infine
 - iv) Hurtigruten cerca inoltre di ottenere tasse portuali meno onerose, mantenendo la compensazione del servizio pubblico allo stesso livello.
- (159) Per quanto riguarda il primo aspetto, ai sensi del punto 21 della disciplina, il pagamento della compensazione deve coprire soltanto i costi sostenuti per l’assolvimento dell’OSP. Detto ciò, qualsiasi compensazione concessa per coprire costi che non rientrano nella prestazione del servizio pubblico non può essere considerata una compensazione per l’obbligo di servizio pubblico.
- (160) Nella decisione di avvio, l’Autorità ha dichiarato che quando la capacità (passeggeri e posti letto) destinata ai passeggeri OSP viene venduta ai passeggeri commerciali in crociera, Hurtigruten riceve apparentemente un doppio pagamento per lo stesso servizio, il che, in linea di principio, costituirebbe una forma di sovracompensazione. Di conseguenza, dato che avrebbero potuto esserci periodi dell’anno in cui l’utilizzo delle capacità per i passeggeri trasportati in virtù dell’obbligo di servizio pubblico era più elevato, l’Autorità non ha potuto escludere che il meccanismo utilizzato nel quadro dell’AH conceda una sovracompensazione a Hurtigruten in quanto non tiene conto dei diversi livelli (ad esempio stagionali) dell’utilizzo della capacità durante l’anno ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. anche la comunicazione della Commissione sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), COM (2014) 232 final, 22.4.2014, sezione 5.5.2.

⁽²⁾ Punti (65)-(66).



- (161) Come già menzionato in precedenza nella sezione 1.2.1, l'obiettivo dell'AH è quello di garantire una capacità sufficiente per soddisfare la domanda dei passeggeri OSP durante tutto l'anno lungo la linea costiera Bergen-Kirkenes. Qualora vi sia capacità OSP di riserva, l'AH, che è un contratto netto, non vieta ingiustificatamente la vendita di biglietti da parte di Hurtigruten ai passeggeri in crociera, a condizione che il servizio pubblico non sia compromesso.
- (162) È altresì riconosciuto e accettato come parte della definizione di SIEG che, in virtù della natura del servizio in questione, l'utilizzo della capacità può subire notevoli variazioni regionali e stagionali portando all'inevitabile risultato che le navi, in particolare nei periodi non di punta, presentano capacità libera nel quadro dei requisiti minimi stabiliti nell'AH.
- (163) Le autorità norvegesi hanno presentato e documentato il fatto che Hurtigruten ha un utilizzo abbastanza basso della capacità della nave ([...] %). Di conseguenza, nella stragrande maggioranza dei casi esiste una capacità OSP libera che potrebbe essere potenzialmente venduta ai passeggeri commerciali, se necessario (cfr. precedente sezione 5.3 Prima relazione BDO del 2016). Tuttavia, come spiegato dalle autorità norvegesi, la riserva di capacità implica che Hurtigruten non ha l'opportunità di ottimizzare le proprie operazioni e di massimizzare il proprio utile, ad esempio riutilizzando altrove le navi durante i periodi non di punta.
- (164) Le autorità norvegesi sostengono altresì che soltanto in rari casi i passeggeri OSP non sono stati in grado di ottenere un biglietto nel contesto della riserva di capacità minima. Tuttavia, secondo le autorità norvegesi, ciò è stato compensato dall'utilizzo della garanzia di viaggio ⁽¹⁾.
- (165) Nonostante l'utilizzo della garanzia di viaggio per i passeggeri OSP che non siano stati in grado di ottenere un biglietto nel contesto della riserva di capacità minima non soddisfi pienamente i requisiti dell'obbligo di servizio pubblico assegnato, ciò non può portare a concludere che tale situazione abbia determinato una qualsivoglia sovracompensazione superiore al ragionevole livello di utile.
- (166) Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'Autorità sottolinea che, nel valutare se l'attuale AH comporti una sovracompensazione, la stessa deve tenere conto di tutti i costi necessari alla gestione del servizio pubblico specifico e di tutte le entrate realizzate. Tale valutazione viene effettuata indipendentemente dai pagamenti di compensazioni effettuati in periodi contrattuali precedenti ⁽²⁾.
- (167) Come evidenziato ai precedenti punti da (136) a (151), l'atto di incarico, ossia l'AH, descrive in dettaglio i parametri di compensazione, nonché la metodologia di separazione dei conti, prevedendo chiavi di ripartizione separate per le diverse categorie di costi, distinguendo tra costi ed entrate del SIEG e delle attività commerciali, che determinano un importo compensativo netto al lordo delle imposte.
- (168) Di conseguenza, l'Autorità conclude che l'aumento sostanziale della compensazione rispetto al precedente periodo contrattuale non implica, per sua natura e di per sé, una sovracompensazione, se si tiene conto di tutti i costi e di tutte le entrate pertinenti, fatte salve eventuali sovvenzioni incrociate o utili eccessivi, che l'Autorità valuterà nelle seguenti sezioni 4.2.4.2 e 4.2.4.3.
- (169) In relazione all'affermazione secondo la quale Hurtigruten continuerebbe a ricevere una compensazione per servizi non resi, l'Autorità non ritiene più che esista un rischio di sovracompensazione. Accoglie pertanto le osservazioni norvegesi summenzionate di cui ai punti da (51) a (54).
- (170) Per quanto riguarda l'ultimo aspetto relativo ai tentativi di Hurtigruten di negoziare tasse portuali meno onerose mentre le autorità norvegesi mantengono lo stesso livello di compensazione, va sottolineato che in contratti netti come quello in esame, nell'ambito dei quali l'operatore sostiene il rischio dei costi e delle entrate per l'intero periodo del contratto, l'Autorità si limita a valutare se vi sia una sovracompensazione superiore al livello di un utile ragionevole (cfr. la seguente sezione 4.2.4.3).

⁽¹⁾ Cfr. punto (49).

⁽²⁾ Le autorità norvegesi avevano pagato a Hurtigruten una compensazione totale di 1 899,7 milioni di NOK per effettuare le stesse tratte soggette a obbligo di servizio pubblico nel periodo 2005-2012. Più in particolare, la compensazione annua per l'anno 2011 ammontava a 236,8 milioni di NOK. Cfr. la decisione dell'Autorità n. 205/11/COL sull'accordo complementare sul servizio Hurtigruten (GU L 175 del 5.7.2012, pag. 19, e Supplemento SEE n. 37 del 5.7.2012, pag. 1), sezione 2.



4.2.4.2. Possibile sovvenzione incrociata delle attività commerciali

- (171) Poiché Hurtigruten svolge attività sia di tipo SIEG sia commerciali, è necessario che sia in atto un sistema di contabilizzazione dei costi volto a garantire che le attività commerciali non siano sovvenzionate attraverso la compensazione degli obblighi di servizio pubblico attribuita alle sue attività SIEG.
- (172) Ai sensi del punto 31 della disciplina «[q]uando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del SIEG, i costi da prendere in considerazione possono comprendere tutti i costi diretti necessari per assolvere a tali obblighi e un contributo adeguato ai costi indiretti comuni sia al SIEG che ad altre attività. I costi attribuiti ad eventuali attività diverse dal SIEG devono comprendere tutti i costi diretti e un contributo adeguato ai costi comuni».
- (173) Inoltre, in riferimento alla necessità e alla proporzionalità della compensazione, nella sentenza *BUPA* la Corte di giustizia ha affermato che «[...] in considerazione del potere discrezionale di cui lo Stato membro dispone circa la definizione di una missione SIEG e le condizioni della sua attuazione, compreso quello di valutare i sovraccosti prodotti dalla sua esecuzione che dipende da fatti economici complessi, la portata del controllo che la Commissione è autorizzata a svolgere a tale titolo è limitata a quello dell'errore manifesto [...]» e che «[...] il controllo che la Commissione è chiamata ad esercitare [...] è necessariamente limitato alla verifica della questione se, da un lato, il detto sistema riposi su premesse economiche e di fatto palesemente errate e se, dall'altro, il detto sistema sia palesemente inadeguato per raggiungere gli obiettivi perseguiti» ⁽¹⁾.
- (174) Al precedente punto 94 è stato menzionato il fatto che circa il 60 % della quota dei costi fissi di capacità di Hurtigruten è coperto dalla compensazione degli obblighi di servizio pubblico, mentre solo il 30 % dei costi variabili per i passeggeri è stato imputato al conto OSP (sulla base dei dati stimati dei chilometri percorsi dai passeggeri OSP). Di conseguenza all'Autorità spetta il compito di valutare se il sistema, in base al quale la capacità di riserva per i passeggeri OSP (ossia 320 passeggeri) comporta l'imputazione del 60 % dei costi fissi di capacità al conto OSP, sia da considerarsi sproporzionato e inadeguato al conseguimento degli obiettivi perseguiti.
- (175) Le autorità norvegesi hanno implementato una metodologia di ripartizione basata su una formula di distribuzione per le diverse categorie di costi come spiegato nei precedenti punti (64) e (65).
- (176) In particolare, quando si tratta di costi fissi comuni, detti costi vengono imputati alla quota della capacità totale per i passeggeri riservata ai passeggeri OSP.
- (177) L'Autorità ha già accettato questa riserva di capacità minima come facente parte di un SIEG chiaramente definito, nonostante lo scarso utilizzo medio della capacità del servizio pubblico (cfr. la precedente sezione 1.2.1). Inoltre, è stato considerato che nell'ambito di un SIEG come quello del caso di specie le fluttuazioni regionali e stagionali sono inevitabili e, di conseguenza, è anche inevitabile che anche una parte significativa della base di costi, che include in gran parte costi fissi, venga imputata al conto OSP.
- (178) Occorre inoltre sottolineare che il sistema contabile attuato da Hurtigruten, come illustrato ai precedenti punti (138), (139), (144) e (145), consente di individuare i diversi costi e le diverse entrate per le attività OSP e per quelle commerciali. Ciò avviene in maniera oggettiva e trasparente stabilendo in anticipo i parametri della compensazione in conti separati distinguendo quindi tra le diverse categorie di costi, in modo da fare sì che la compensazione finale rifletta soltanto i costi e le entrate derivanti dall'attività OSP.
- (179) In considerazione di quanto sopra l'Autorità conclude che la ripartizione dei costi sembra accettabile alla luce della definizione del SIEG e che non vi siano prove sufficienti che suggeriscano che l'imputazione dei costi fissi comuni sia manifestamente erronea e conceda quindi una sovvenzione incrociata delle attività commerciali.

⁽¹⁾ Sentenza nella causa *British United Provident Association Ltd (BUPA), BUPA Insurance Ltd e BUPA Ireland Ltd contro Commissione delle Comunità europee (BUPA)*, T-289/03, EU:T:2008:29, punti (220) e (222).



4.2.4.3. Margine di utile ragionevole


- (180) L'Autorità deve valutare se il tasso di rendimento del capitale sia conforme con ciò «[...] che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio [...] per l'intera durata dell'atto di incarico, tenendo conto del livello di rischio [...]» (punto 33 della disciplina).
- (181) Nella sua decisione di avvio, l'Autorità ha espresso dubbi circa la metodologia utilizzata dalle autorità norvegesi per calcolare che il margine di utile di Hurtigruten risultante dall'AH rappresentava il [...] % ⁽¹⁾.
- (182) Secondo il punto 37 della disciplina, «[q]ualora la prestazione del SIEG sia connessa ad un considerevole rischio commerciale o contrattuale, ad esempio perché la compensazione è costituita da una somma forfettaria fissa che comprende sia i costi netti previsti che un margine di utile ragionevole e l'impresa opera in un contesto concorrenziale, il margine di utile ragionevole non può superare il livello di un tasso di rendimento del capitale commisurato al livello di rischio. Tale tasso va determinato, ove possibile, sulla base del tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico attribuiti in condizioni di concorrenza (ad esempio contratti attribuiti nell'ambito di una procedura di appalto). Quando non è possibile applicare tale metodo, possono essere utilizzati anche altri metodi, debitamente giustificati, per stabilire il rendimento sul capitale».
- (183) Nel corso dell'indagine, le autorità norvegesi hanno presentato ulteriori informazioni sulle valutazioni finanziarie effettuate prima della pubblicazione del bando di gara, descrivendo le stime relative ai costi e alle entrate attesi, nonché le proiezioni di un tasso di rendimento del capitale. Le autorità norvegesi hanno sostenuto che un EBT pari al [...] % non rappresenta un tasso di rendimento, ma è piuttosto il risultato residuo della compensazione concordata in relazione ai costi e alle entrate a bilancio e il suo utilizzo come misura del margine di utile ragionevole non è quindi idoneo.
- (184) Secondo dette valutazioni ex ante eseguite da BDO (cfr. la precedente sezione 5.4), il tasso di rendimento è stato presentato come costo medio ponderato del capitale al netto delle imposte ed è stato previsto si assestasse entro un intervallo di valori (ma nella parte superiore) compreso tra il [...] % e il [...] %. Successivamente questi risultati sono stati utilizzati per valutare l'offerta di Hurtigruten e hanno spinto le autorità norvegesi ad avviare negoziati con l'impresa, che hanno determinato una riduzione della compensazione. È stato valutato che la compensazione concordata produceva un ROCE pari a circa il [...] %, sulla base dei costi e delle entrate stimati di Hurtigruten, così come presentati nell'offerta. Questa cifra è stata riesaminata e corroborata dalla seconda relazione BDO del 2016 la quale ha rilevato che il rendimento stimato ex ante pari al [...] % rientrava nell'intervallo di valori dei parametri di riferimento pertinenti e che il ROCE medio effettivo sul contratto OSP risultante dal periodo 2012 -2015 equivaleva al [...] % [cfr. precedenti punti (73) e (74)].
- (185) Alla luce di quanto sopra (ossia dell'analisi ex ante del ROCE tramite confronto con il costo medio ponderato del capitale, dell'utilizzo di un adeguato tasso di sconto e dell'analisi comparativa con altri operatori di crociere), l'Autorità ritiene che l'utile concordato previsto ex ante si attesti a un livello ragionevole per questo tipo di attività, considerando *inter alia* i rischi connessi (ad esempio un'ampia base di costi fissi, un basso reddito, ulteriori costi derivanti da potenziali deviazioni di produzione ecc.).
- (186) Inoltre, il margine di utile previsto è risultato da un processo di aggiudicazione di un appalto pubblico (comprensivo di negoziati) il quale, pur non consentendo la selezione di un operatore in grado di fornire il servizio marittimo al minor costo per la comunità, ha tenuto conto di determinate garanzie adottate contro la sovracompensazione per l'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico ⁽²⁾.

4.2.5. **Condizioni aggiuntive che possono essere necessarie per garantire che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi del SEE**

- (187) L'Autorità prende atto del fatto che le autorità norvegesi hanno organizzato un processo di gara per la selezione del prestatore di servizi per la gestione della linea costiera Bergen-Kirkenes per il periodo 2012-2019. Sebbene la procedura di gara abbia prodotto soltanto un'offerta, non vi è alcuna indicazione che tale processo abbia provocato distorsioni della concorrenza nel settore dei trasporti marittimi, né che l'Autorità abbia ricevuto alcuna affermazione in tal senso da parte di concorrenti pertinenti.

⁽¹⁾ Punto (59).

⁽²⁾ Sebbene il contratto pubblico non includa un meccanismo di claw back, il quale, in linea generale, è il meccanismo preferito per assicurare che qualsiasi compensazione in eccesso sia restituita alle autorità norvegesi, la disposizione di rinegoziazione di cui al paragrafo 7 dell'AH contribuisce, almeno in una certa misura, a evitare e a recuperare tale sovracompensazione.



- (188) Si osserva altresì che la compensazione per l'AH non consente all'operatore di sovvenzionare in maniera incrociata le proprie attività commerciali attraverso, ad esempio, una ripartizione manifestamente sproporzionata dei costi fissi comuni e non consente all'operatore di fare ciò ottenendo un utile eccessivo. Al contrario, l'AH copre soltanto i costi del servizio pubblico, incluso un utile ragionevole.
- (189) Di conseguenza l'Autorità non ritiene necessario imporre condizioni supplementari per garantire la compatibilità dell'AH con l'accordo SEE, tuttavia invita le autorità norvegesi a prendere in considerazione la sua raccomandazione di cui al punto 113.

5. CONCLUSIONE

- (190) Alla luce di quanto precede, l'Autorità ritiene che la compensazione ricevuta da Hurtigruten nel quadro dell'AH costituisca un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La compensazione corrisposta nel quadro dell'AH costituisce un aiuto di Stato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tale aiuto è stato concesso in violazione dell'obbligo di notifica ai sensi del protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 2

La compensazione concessa nel quadro dell'AH è considerata compatibile a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 4

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2017

Per l'Autorità di vigilanza EFTA


Sven Erik SVEDMAN

Presidente

Frank J. BÜCHEL

Membro del collegio

18CE1540



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/888 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2018****recante duecentottantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 18 giugno 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*




ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- «— Myrna Ajjul Mabanza (alias (a) Myrna Adijul Mabanza, (b) Myrna Ajilul Mabanza). Data di nascita: 11.7.1991. Indirizzo: (a) provincia di Basilan, Filippine, (b) Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente), (c) Gedda, Arabia Saudita (indirizzo precedente), d) Daina, Arabia Saudita (indirizzo precedente). Cittadinanza: filippina. Numero di identificazione nazionale: (a) elettore ID 73320881AG1191MAM20000, (b) studente ID 200801087, (c) altro ID 140000900032. Altre informazioni: sesso: femminile. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 18.6.2018.»
- «— Abdulpatta Escalon Abubakar (alias (a) Abdulpatta Abubakar Escalon, (b) Abdul Patta Escalon Abubakar, (c) Abdul Patta Abu Bakar. Data di nascita: (a) 3.3.1965, (b) 1.1.1965, (c) 11.1.1965. Luogo di nascita: Tuburan, provincia di Basilan, Filippine. Indirizzo: (a) Filippine, (b) Gedda, Arabia Saudita (indirizzo precedente), (c) Daina, Arabia Saudita (indirizzo precedente). Cittadinanza: filippina. N. passaporto: (a) passaporto filippino n. EC6530802 (scade il 19.1.2021), (b) passaporto filippino n. EB2778599. Numero di identificazione nazionale: (a) dell'Arabia Saudita 2135314355, (b) dell'Arabia Saudita 202112421. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 18.6.2018.»

18CE1541



DECISIONE (UE) 2018/889 DEL CONSIGLIO**del 4 giugno 2018****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio ⁽²⁾, la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ⁽³⁾ («convenzione») è stata firmata il 22 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 23 della convenzione, la convenzione è aperta all'approvazione dell'Unione.
- (3) La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha stabilito norme comuni dell'Unione sulla lotta contro il terrorismo. Di conseguenza, l'Unione ha già adottato misure in diversi settori disciplinati dalla convenzione.
- (4) È opportuno pertanto che la convenzione sia approvata a nome dell'Unione riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui la convenzione può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata.
- (5) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾ e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ Approvazione del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 22).

⁽³⁾ STCE n. 196.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

⁽⁵⁾ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 23 della convenzione ⁽¹⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

T. TSACHEVA

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.



CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Varsavia, 16 maggio 2005

GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E GLI ALTRI FIRMATARI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

riconoscendo l'importanza di intensificare la cooperazione con le altre parti della presente convenzione;

auspicando che siano adottate misure efficaci per prevenire il terrorismo e per contrastare, in particolare, la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo nonché il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici;

consapevoli della grande preoccupazione causata dall'aumento dei reati di terrorismo e dalla crescita della minaccia terroristica;

consapevoli della situazione precaria che devono affrontare le persone che subiscono le conseguenze del terrorismo e riaffermando, in tale contesto, la profonda solidarietà con le vittime del terrorismo e con le loro famiglie;

riconoscendo che i reati di terrorismo e i reati previsti dalla presente convenzione, quali che siano i loro autori, non sono in alcuna circostanza giustificabili da motivi di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa, o simili, e ricordando l'obbligo di tutte le parti di impedire tali reati e, se commessi, di perseguirli e garantire che siano punibili con sanzioni che tengano conto della loro gravità;

ricordando la necessità di intensificare la lotta al terrorismo e ribadendo che tutte le misure adottate per prevenire e reprimere i reati di terrorismo devono rispettare lo stato di diritto e i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, così come le altre norme di diritto internazionale, compreso, ove applicabile, il diritto internazionale umanitario;

riconoscendo che con la presente convenzione non si intende incidere sui principi consolidati relativi alla libertà d'espressione e alla libertà di associazione;

ricordando che gli atti di terrorismo, per la loro natura o per il loro contesto, mirano a intimidire gravemente una popolazione o a costringere indebitamente un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o a destabilizzare gravemente o a distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1


Terminologia

1. Ai fini della presente convenzione, con «reato di terrorismo» si intende qualsiasi reato rientrante nell'ambito d'applicazione di uno dei trattati elencati nell'appendice e ivi definito.
2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato o la Comunità europea, nella misura in cui non sono parte di un trattato elencato nell'appendice, possono dichiarare che, nell'applicazione della presente convenzione all'parteinteressata, il trattato in questione è considerato non incluso nell'appendice. Tale dichiarazione cessa di avere effetto nel momento in cui il trattato in questione entra in vigore per la parte che l'ha pronunciata e che comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa tale entrata in vigore.

Articolo 2

Scopo

Scopo della presente convenzione è rafforzare l'impegno delle parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, sia con misure da adottare a livello nazionale che attraverso la cooperazione internazionale, tenendo in debito conto i vigenti trattati o accordi multilaterali o bilaterali applicabili fra le parti.



*Articolo 3***Politiche nazionali di prevenzione**

1. Ciascuna parte adotta le misure appropriate, in particolare nel settore della formazione delle autorità di contrasto e di altri organi, dell'istruzione, della cultura, dell'informazione, dei mezzi di comunicazione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, al fine di impedire i reati di terrorismo e i loro effetti pregiudizievoli, rispettando al tempo stesso gli obblighi in materia di diritti umani sanciti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal patto internazionale sui diritti civili e politici – se applicabili alla parte – e altri obblighi di diritto internazionale.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per migliorare e sviluppare la cooperazione fra le autorità nazionali allo scopo di prevenire i reati di terrorismo e i loro effetti pregiudizievoli attraverso, fra l'altro:
 - a) lo scambio d'informazioni;
 - b) una migliore protezione fisica delle persone e delle infrastrutture;
 - c) un migliore addestramento e migliori piani di coordinamento per le emergenze civili.
3. Ciascuna parte promuove la tolleranza incoraggiando il dialogo interreligioso e interculturale, implicando, se del caso, le organizzazioni non governative e altri componenti della società civile allo scopo di prevenire le tensioni che potrebbero portare alla commissione di reati di terrorismo.
4. Ciascuna parte si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica quanto all'esistenza, alle cause e alla gravità dei reati di terrorismo e dei reati previsti dalla presente convenzione e alla minaccia che essi rappresentano, e valuta la possibilità di incoraggiare l'opinione pubblica a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto e specifico che possa contribuire a prevenire i reati di terrorismo e i reati previsti dalla presente convenzione.

*Articolo 4***Cooperazione internazionale in materia di prevenzione**

Se del caso e tenendo debitamente conto delle proprie capacità, le parti si assistono e si sostengono vicendevolmente allo scopo di rafforzare le loro capacità di prevenire i reati di terrorismo, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori prassi, così come attraverso l'addestramento e altri sforzi congiunti di natura preventiva.

*Articolo 5***Pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo**

1. Ai fini della presente convenzione, con «pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo» si intende la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio con l'intento di incitare alla commissione di un reato di terrorismo, qualora tale comportamento, istigando direttamente o indirettamente ai reati di terrorismo, crei il rischio che uno o più reati di questo tipo possano essere perpetrati.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo definita al paragrafo 1, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.

*Articolo 6***Reclutamento a fini terroristici**

1. Ai fini della presente convenzione, con «reclutamento a fini terroristici» si intende l'induzione a commettere un reato di terrorismo o a parteciparvi, ovvero a unirsi a un'associazione o a un gruppo al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo da parte dell'associazione o del gruppo.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno il reclutamento a fini terroristici definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.



*Articolo 7***Addestramento a fini terroristici**

1. Ai fini della presente convenzione, con «addestramento a fini terroristici» si intende l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero per altri metodi o tecniche specifici, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo, nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate a essere utilizzate a tale scopo.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno l'addestramento a fini terroristici definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.

*Articolo 8***Irrelevanza dell'effettiva commissione di un reato di terrorismo**

Affinché un atto costituisca reato ai sensi degli articoli da 5 a 7 della presente convenzione, non è necessario che un reato di terrorismo sia effettivamente commesso.

*Articolo 9***Reati accessori**

1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno:
 - a) la partecipazione come complice a uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente convenzione;
 - b) l'organizzazione o la direzione nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente convenzione;
 - c) il contributo apportato a uno o più reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente convenzione commessi da un gruppo di persone con uno scopo comune. Tale contributo è intenzionale e apportato:
 - i) al fine di facilitare l'attività criminale o sostenere gli scopi criminali del gruppo, laddove l'attività e gli scopi implicano la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente convenzione; oppure
 - ii) con la consapevolezza dell'intenzione del suddetto gruppo di compiere uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente convenzione.
2. Ciascuna parte adotta inoltre le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno, e conformemente a esso, il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione.

*Articolo 10***Responsabilità degli enti giuridici**

1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie, conformemente ai propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità degli enti giuridici nella partecipazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione.
2. Fermi restando i principi giuridici della parte, la responsabilità degli enti giuridici può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

*Articolo 11***Sanzioni e misure**

1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.



2. Precedenti condanne definitive pronunciate in altri Stati per reati previsti dalla presente convenzione possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della pena, nella misura in cui il diritto interno lo consente e conformemente a esso.
3. Ogni parte provvede affinché gli enti giuridici ritenuti responsabili ai sensi dell'articolo 10 siano soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, anche pecuniarie.

Articolo 12

Condizioni e garanzie

1. Ciascuna parte provvede affinché la determinazione, l'attuazione e l'applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione avvengano nel rispetto degli obblighi in materia di diritti umani, in particolare del diritto alla libertà d'espressione, alla libertà d'associazione e alla libertà di religione, sanciti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal patto internazionale sui diritti civili e politici – se applicabili alla parte – e degli altri obblighi di diritto internazionale.
2. La determinazione, l'attuazione e l'applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 5 a 7 e dell'articolo 9 della presente convenzione devono inoltre essere soggette al principio di proporzionalità, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità in una società democratica, ed escludere qualunque forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

Articolo 13

Protezione, risarcimento e sostegno delle vittime del terrorismo

Ciascuna parte adotta le misure necessarie per proteggere e sostenere le vittime di atti terroristici commessi sul proprio territorio. Tali misure possono includere fra l'altro, attraverso i sistemi nazionali appropriati e conformemente alla legislazione nazionale, assistenza economica e risarcimenti per le vittime del terrorismo e per gli stretti congiunti.

Articolo 14

Giurisdizione

1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente convenzione:
 - a) quando il reato è commesso sul suo territorio;
 - b) quando il reato è commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera, o a bordo di un aeromobile immatricolato secondo le sue leggi;
 - c) quando il reato è commesso da un suo cittadino.
2. Ciascuna parte può inoltre stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente convenzione:
 - a) quando il reato aveva come scopo o come effetto la commissione di un reato previsto all'articolo 1 della presente convenzione, nel suo territorio o contro un suo cittadino;
 - b) quando il reato aveva come scopo o come effetto la commissione di un reato previsto all'articolo 1 della presente convenzione contro una sua struttura di Stato o di governo situata all'estero, comprese sue sedi diplomatiche o consolari;
 - c) quando il reato aveva come scopo o come effetto la commissione di un reato previsto all'articolo 1 della presente convenzione nel tentativo di costringere tale parte a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
 - d) quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale sul suo territorio;
 - e) quando il reato è commesso a bordo di un aeromobile nella disponibilità del suo governo.



3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente convenzione quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non può essere estradato verso una parte la cui competenza giurisdizionale si fonda su una norma che esiste ugualmente nella legislazione della parte richiesta.
4. La presente convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.
5. Qualora più parti invochino la giurisdizione su un presunto reato previsto dalla presente convenzione, esse si concertano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più idonea al perseguimento del reato.

Articolo 15

Obbligo d'indagine

1. Qualora sia informata del fatto che l'autore o il presunto autore di un reato previsto dalla presente convenzione può trovarsi sul suo territorio, la parte interessata adotta le misure necessarie, conformemente alla sua legislazione nazionale, per indagare sui fatti portati a sua conoscenza.
2. Previo accertamento che le circostanze lo giustifichino, la parte sul cui territorio si trova l'autore o il presunto autore del reato adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, le misure idonee a garantire la presenza di tale persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'estradizione.
3. Ogni persona nei cui confronti sono adottate le misure di cui al paragrafo 2 ha diritto:
 - a) di comunicare prontamente con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino o che è altrimenti autorizzato a proteggere i suoi diritti, oppure, qualora sia apolide, dello Stato nel cui territorio risiede abitualmente;
 - b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato;
 - c) di essere informato dei suoi diritti di cui alle lettere a) e b).
4. I diritti di cui al paragrafo 3 sono esercitati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte sul cui territorio è presente l'autore o il presunto autore del reato, a condizione che tali disposizioni legislative e regolamentari consentano la piena realizzazione dei fini per i quali sono intesi tali diritti.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non pregiudicano il diritto di qualsiasi parte che affermi la propria competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), di chiedere al comitato internazionale della Croce rossa di mettersi in contatto con il presunto autore del reato e di fargli visita.

Articolo 16

Non applicazione della convenzione

La presente convenzione non si applica quando i reati definiti agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 sono commessi entro un solo Stato, il presunto autore è un cittadino di tale Stato e si trova sul suo territorio e nessun altro Stato è giustificato a esercitare la competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 o 2, della presente convenzione, ferma restando l'applicazione in tali situazioni, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 17 e degli articoli da 20 a 22.

Articolo 17

Cooperazione internazionale in materia penale

1. Le parti si prestano la massima assistenza reciproca in relazione alle indagini o ai procedimenti penali o alle procedure di estradizione aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione, compresa l'assistenza nella raccolta delle prove in loro possesso e necessarie ai fini dei procedimenti.
2. Le parti adempiono agli obblighi previsti dal paragrafo 1 conformemente ai trattati o ad altri accordi di mutua assistenza giudiziaria eventualmente stipulati fra di loro. In assenza di tali trattati o accordi le parti si prestano reciproca assistenza conformemente al loro diritto interno.



3. Le parti cooperano fra di loro il più ampiamente possibile, conformemente alle leggi, ai trattati, agli accordi e alle intese rilevanti della parte richiesta, in relazione alle indagini o ai procedimenti penali aventi a oggetto reati in cui un ente giuridico può essere ritenuto responsabile nella parte richiedente ai sensi dell'articolo 10 della presente convenzione.

4. Ciascuna parte può considerare l'opportunità d'introdurre meccanismi supplementari per scambiarsi con le altre parti le informazioni o le prove necessarie per stabilire le responsabilità penali, civili o amministrative ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 18

Aut dedere aut iudicare

1. Se la parte nel cui territorio si trova il presunto autore del reato, e che ha la competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 14, non estrada tale persona, essa è tenuta, senza alcuna eccezione e indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso o meno sul suo territorio, a sottoporre il caso senza indebito ritardo alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, secondo un procedimento conforme alla sua legislazione. Dette autorità decidono in merito seguendo le stesse modalità applicabili a qualsiasi altro reato grave conformemente alle leggi di tale parte.

2. Se una parte, in forza della propria legislazione interna, è autorizzata a estradare o altrimenti consegnare un suo cittadino soltanto a condizione che tale persona sia rinvia nel suo territorio per scontare la pena irrogata a seguito del processo o del procedimento per cui era stata richiesta l'estradizione o la consegna, e se questa parte e la parte che chiede l'estradizione accettano tale opzione e altre condizioni che possono ritenere appropriate, questa estradizione o consegna condizionata è sufficiente a dispensare dall'obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Estradizione

1. I reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione sono considerati inclusi come reati passibili di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le parti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione. Le parti si impegnano a inserire tali fattispecie di reato fra quelle passibili di estradizione in tutti i trattati che stipuleranno in futuro.

2. Una parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un apposito trattato e che riceve una richiesta di estradizione da una parte con cui non ha stipulato alcun trattato può, se decide in tal senso, considerare la presente convenzione una base giuridica per l'estradizione per quanto riguarda i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione. L'estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legislazione della parte richiasta.

3. Le parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un apposito trattato riconoscono reciprocamente i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione come reati estradabili, soggetti alle condizioni previste dalla legislazione della parte richiasta.

4. Ove necessario, i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione sono considerati, ai fini dell'estradizione fra le parti, commessi non solo nel luogo in cui sono avvenuti, ma anche nel territorio delle parti che hanno stabilito la giurisdizione ai sensi dell'articolo 14.

5. Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione conclusi fra le parti in relazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione sono considerate modificate fra le parti nella misura in cui siano incompatibili con la presente convenzione.

Articolo 20

Esclusione della clausola di eccezione politica

1. Nessuno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente convenzione è considerato, ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria reciproca, un reato politico, un reato connesso a un reato politico, o un reato ispirato da motivi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria basata su un reato di questo tipo non può essere rifiutata per il solo motivo che riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico, o un reato ispirato da motivi politici.




2. Ferma restando l'applicazione degli articoli da 19 a 23 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 agli altri articoli della presente convenzione, ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda l'estradizione per un reato previsto dalla presente convenzione. La parte si impegna ad applicare questa riserva caso per caso, con decisione debitamente motivata.
3. Ogni parte può ritirare del tutto o parzialmente una riserva formulata ai sensi del paragrafo 2, mediante una dichiarazione indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto a partire dalla data del suo ricevimento.
4. Una parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non può chiedere a un'altra parte di applicare il paragrafo 1. Tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, può invocare l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui l'ha accettata essa stessa.
5. La riserva è valida per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata. Può essere rinnovata per periodi di uguale durata.
6. Dodici mesi prima della data di scadenza della riserva, il segretario generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla parte interessata. Al più tardi tre mesi prima della data della scadenza, la parte comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. La parte, se comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa che mantiene la riserva, fornisce una spiegazione dei motivi che giustificano tale decisione. In assenza di una comunicazione della parte interessata, il segretario generale del Consiglio d'Europa la informa che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.
7. Quando una parte che ha ricevuto una richiesta di estradizione da un'altra parte non procede all'estradizione avvalendosi della riserva, essa sottopone il caso, senza alcuna eccezione e senza indebito ritardo, alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, a meno che fra la parte richiedente e la parte richiesta non sia convenuto altrimenti. Le autorità competenti, ai fini dell'esercizio dell'azione penale nella parte richiesta, decidono in merito al caso seguendo le stesse modalità applicabili a qualsiasi altro reato grave conformemente alle leggi di tale parte. La parte richiesta comunica prontamente l'esito finale del procedimento alla parte richiedente e al segretario generale del Consiglio d'Europa, che lo inoltra alla consultazione delle parti di cui all'articolo 30.
8. La decisione di respingere la domanda di estradizione avvalendosi della riserva è comunicata prontamente alla parte richiedente. Se entro un termine ragionevole la parte richiesta non adotta alcuna decisione giudiziaria nel merito ai sensi del paragrafo 7, la parte richiedente può informarne il segretario generale del Consiglio d'Europa, che sottopone la questione alla consultazione delle parti prevista all'articolo 30. La consultazione esamina la questione e formula un parere sulla conformità del rifiuto alla convenzione. Sottopone in seguito il parere emesso al comitato dei ministri affinché adotti una dichiarazione al riguardo. Nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del presente paragrafo, il comitato dei ministri si riunisce nella sua composizione ristretta agli Stati parte.

Articolo 21

Clausola di discriminazione

1. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come imposizione di un obbligo di estradizione o di prestazione di assistenza giudiziaria se la parte richiesta ha validi motivi di ritenere che la domanda di estradizione per i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9, o di mutua assistenza giudiziaria riguardo a tali reati, sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'origine etnica o alle opinioni politiche di tale persona, o che l'accoglimento della richiesta possa danneggiare la posizione di tale persona per uno dei suddetti motivi.
2. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come imposizione di un obbligo di estradizione se la persona oggetto della domanda di estradizione rischia di essere esposta alla tortura o a trattamenti o pene inumane o degradanti.
3. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come l'imposizione di un obbligo di estradizione se la persona oggetto della domanda di estradizione rischia la pena di morte o l'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (se la parte richiesta non prevede la pena detentiva perpetua), salvo che la parte richiesta, in forza di trattati di estradizione in vigore, non sia obbligata a procedere all'estradizione se la parte richiedente fornisce garanzie, ritenute sufficienti dalla parte richiesta, che la pena di morte non sarà pronunciata o, se pronunciata, non sarà eseguita, o che la persona non subirà l'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.



*Articolo 22***Informazioni spontanee**

1. Senza pregiudizio delle proprie indagini o dei propri procedimenti, le autorità competenti di una parte possono, senza preventiva richiesta, trasmettere alle autorità competenti di un'altra parte informazioni ottenute nell'ambito di loro indagini, qualora ritengano che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare la parte che le riceve nell'avvio o nello svolgimento di indagini o procedimenti, o possa dare origine a una richiesta di tale parte ai sensi della presente convenzione.
2. La parte che fornisce le informazioni può, conformemente alla sua legislazione nazionale, imporre alla parte che le riceve condizioni relative all'uso di tali informazioni.
3. La parte che riceve le informazioni è tenuta a rispettare tali condizioni.
4. Ogni parte può tuttavia in ogni momento, mediante dichiarazione inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa, affermare che si riserva il diritto di non essere vincolata dalle condizioni imposte ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra dalla parte che fornisce le informazioni, a meno che non le venga preventivamente comunicata la natura delle informazioni da ricevere e acconsenta a che le siano trasmesse.

*Articolo 23***Firma ed entrata in vigore**

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della Comunità europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.
2. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui sei firmatari, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
4. Se un firmatario esprime successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla convenzione, essa entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha espresso tale consenso conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

*Articolo 24***Adesione alla convenzione**

1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le parti della convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa e che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderirvi. La decisione è adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle parti contraenti con diritto di sedere nel comitato dei ministri.
2. Nei confronti di ogni Stato aderente alla convenzione ai sensi del paragrafo 1, la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

*Articolo 25***Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica la presente convenzione.



2. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione. Relativamente a questo territorio la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del segretario generale.

3. Ogni dichiarazione effettuata in forza dei due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del segretario generale.

Articolo 26

Effetti della convenzione

1. La presente convenzione integra i trattati o gli accordi multilaterali o bilaterali applicabili esistenti fra le parti, compresi i seguenti trattati del Consiglio d'Europa:

- convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (STE n. 24),
- convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 (STE n. 30),
- convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (STE n. 90),
- protocollo addizionale della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo il 17 marzo 1978 (STE n. 99),
- secondo protocollo addizionale della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo l'8 novembre 2001 (STE n. 182),
- protocollo di emendamento della convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperto alla firma a Strasburgo il 15 maggio 2003 (STE n. 190).

2. Qualora due o più parti abbiano già concluso un accordo o un trattato sulle questioni contemplate dalla presente convenzione o abbiano in altro modo stabilito relazioni in tale ambito, o debbano farlo in futuro, esse hanno anche facoltà di applicare tale accordo o trattato o di regolare le loro relazioni di conseguenza. Tuttavia, qualora le parti stabiliscano le loro relazioni rispetto alle questioni contemplate dalla presente convenzione con modalità diverse da quelle ivi previste, tali modalità non sono incompatibili con gli obiettivi e i principi della convenzione.

3. Le parti che sono membri dell'Unione europea applicano, nei loro rapporti reciproci, le norme della Comunità e dell'Unione europea nella misura in cui vi sono norme della Comunità e dell'Unione europea che disciplinano la particolare materia in questione e che sono applicabili allo specifico caso, fermi restando l'oggetto e lo scopo della presente convenzione e senza pregiudizio della sua piena applicazione nei riguardi delle altre parti.

4. Nessuna disposizione della presente convenzione incide su altri diritti, obblighi e responsabilità di una parte o di un individuo in base al diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario.


5. Le attività delle forze armate durante un conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, che sono regolamentate da tale diritto, non sono disciplinate dalla presente convenzione, e le attività svolte dalle forze armate di una parte nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente convenzione nella misura in cui sono regolamentate da altre norme di diritto internazionale.

Articolo 27

Emendamenti della convenzione

1. Gli emendamenti della presente convenzione possono essere proposti da una delle parti, dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa o dalla consultazione delle parti.

2. Il segretario generale del Consiglio d'Europa comunica alle parti ogni proposta di emendamento.



3. Ogni emendamento proposto da una delle parti o dal comitato dei ministri è inoltre comunicato alla consultazione delle parti. Questa presenta al comitato dei ministri il suo parere sull'emendamento proposto.
4. Il comitato dei ministri valuta l'emendamento proposto e ogni parere presentato dalla consultazione delle parti, e può approvare l'emendamento.
5. Il testo di ogni emendamento approvato dal comitato dei ministri conformemente al paragrafo 4 è trasmesso alle parti per accettazione.
6. Ogni emendamento approvato conformemente al paragrafo 4 entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le parti hanno informato il segretario generale dell'accettazione della modifica.

Articolo 28

Revisione dell'appendice

1. Ciascuna parte o il comitato dei ministri possono proporre emendamenti al fine di aggiornare l'elenco dei trattati di cui all'appendice. Tali proposte di emendamento riguardano solo i trattati a carattere universale conclusi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite che vertono specificamente sul terrorismo internazionale e sono già entrati in vigore. Il segretario generale del Consiglio d'Europa comunica le proposte di emendamento alle parti.
2. Dopo aver consultato le parti che non sono membri, il comitato dei ministri può adottare un emendamento proposto alla maggioranza prevista all'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa. L'emendamento entra in vigore allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui è stato trasmesso alle parti. Durante tale periodo ciascuna parte può comunicare al segretario generale del Consiglio d'Europa eventuali obiezioni all'entrata in vigore dell'emendamento nei propri confronti.
3. Se un terzo delle parti comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa obiezioni all'entrata in vigore dell'emendamento, questo non entra in vigore.
4. Se sono comunicate obiezioni da meno di un terzo delle parti, l'emendamento entra in vigore per le parti che non hanno formulato obiezioni.
5. Quando un emendamento entra in vigore conformemente al paragrafo 2 e una parte ha comunicato un'obiezione in merito, nei confronti di tale parte l'emendamento in questione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui essa comunica la propria accettazione al segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 29

Risoluzione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, le parti cercano di pervenire a una composizione mediante negoziato o qualsiasi altra soluzione pacifica di loro scelta, ivi compreso il deferimento della vertenza a un tribunale arbitrale le cui le decisioni sono vincolanti per le parti in causa, o alla Corte internazionale di giustizia, conformemente a quanto convenuto dalle parti interessate.

Articolo 30

Consultazione delle parti

1. Le parti si consultano periodicamente al fine di:
 - a) presentare proposte per facilitare l'applicazione e l'attuazione della presente convenzione o migliorarne l'efficacia, compresa l'individuazione di eventuali problemi e gli effetti di eventuali dichiarazioni formulate ai sensi della convenzione;
 - b) formulare un parere sulla conformità di un rifiuto di estradizione a esse sottoposto conformemente all'articolo 20, paragrafo 8;
 - c) presentare proposte di emendamento della presente convenzione ai sensi dell'articolo 27;



- d) formulare un parere su eventuali proposte di emendamento della presente convenzione a esse sottoposte ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3;
 - e) esprimere un parere su ogni questione relativa all'applicazione della presente convenzione e facilitare lo scambio di informazioni su importanti sviluppi giuridici, politici o tecnologici.
2. La consultazione delle parti è indetta dal segretario generale del Consiglio d'Europa ogniqualvolta lo ritenga necessario e in ogni caso qualora la maggioranza delle parti o il comitato dei ministri ne richieda la convocazione.
3. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo le parti sono assistite dal segretariato del Consiglio d'Europa.

Articolo 31

Denuncia

1. Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione mediante notifica inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.

Articolo 32

Notifica

Il segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente convenzione, così come a ogni Stato che vi abbia aderito o che sia stato invitato ad aderirvi:

- a) le firme;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) la data di entrata in vigore della presente convenzione ai sensi dell'articolo 23;
- d) ogni dichiarazione formulata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 4, e dell'articolo 25;
- e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente convenzione.

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Varsavia, il 16 maggio 2005, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione, e a ogni Stato invitato ad aderirvi.



Appendice

1. convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970;
2. convenzione per la repressione degli atti illeciti commessi contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971;
3. convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone protette a livello internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973;
4. convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979;
5. convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare, adottata a Vienna il 3 marzo 1980;
6. protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 24 febbraio 1988;
7. convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima, fatta a Roma il 10 marzo 1988;
8. protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatto a Roma il 10 marzo 1988;
9. convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi, adottata a New York il 15 dicembre 1997;
10. convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999;
11. convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Emendamento dell'appendice adottato dai delegati dei ministri alla 1034ª riunione (11 settembre 2008, punto 10.1) ed entrato in vigore il 13 settembre 2009 conformemente all'articolo 28 della convenzione.



DECISIONE (UE) 2018/890 DEL CONSIGLIO**del 4 giugno 2018****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2015/1914 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ⁽³⁾ («protocollo addizionale») è stato firmato il 22 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 10 del protocollo addizionale, il protocollo addizionale è aperto all'approvazione dell'Unione.
- (3) La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha stabilito norme comuni dell'Unione sulla lotta contro il terrorismo. Di conseguenza, l'Unione ha già adottato misure in diversi settori disciplinati dal protocollo addizionale.
- (4) È opportuno pertanto che il protocollo addizionale sia approvato a nome dell'Unione riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui il protocollo addizionale può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui il protocollo addizionale non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata.
- (5) Il protocollo addizionale impone a ciascuna parte di designare un punto di contatto ai fini dello scambio di informazioni relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici. È opportuno designare Europol come punto di contatto per l'Unione. Possono anche essere designati punti di contatto per gli Stati membri.
- (6) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾ e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Approvazione del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1914 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 24).

⁽³⁾ STCE n. 217.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

⁽⁵⁾ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).



Articolo 2

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è designata come punto di contatto per l'Unione, ai sensi dell'articolo 7 del protocollo addizionale e in conformità del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 10 del protocollo addizionale ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

T. TSACHEVA

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽²⁾ La data di entrata in vigore del protocollo addizionale per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale del Consiglio.



PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Riga, 22 ottobre 2015

GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E LE ALTRE PARTI DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO (STCE n. 196), firmatari del presente protocollo,

CONSIDERANDO che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

DESIDERANDO rafforzare l'impegno per prevenire e reprimere il terrorismo in tutte le sue forme, sia in Europa che a livello mondiale, nel rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto;

RICORDANDO i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti, in particolare, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5) e relativi protocolli, nonché dal patto internazionale sui diritti civili e politici;

ESPRIMENDO profonda preoccupazione per la minaccia rappresentata dalle persone che si recano all'estero al fine di commettere reati di terrorismo o contribuire o partecipare alla loro commissione oppure impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici nel territorio di un altro Stato;

VISTA, al riguardo, la risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottata nella 7272ª sessione del 24 settembre 2014, in particolare i paragrafi da 4 a 6;

CONSIDERANDO che è opportuno integrare la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo sotto taluni aspetti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Scopo**

Scopo del presente protocollo è integrare le disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005 («convenzione»), per quanto riguarda la qualifica come reato degli atti di cui agli articoli da 2 a 6 del presente protocollo, rafforzando così l'impegno delle parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, sia con misure da adottare a livello nazionale che attraverso la cooperazione internazionale, tenendo in debito conto i vigenti trattati o accordi multilaterali o bilaterali applicabili fra le parti.

*Articolo 2***Partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici**

1. Ai fini del presente protocollo, con «partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici» si intende la partecipazione alle attività di un'associazione o di un gruppo al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo da parte dell'associazione o del gruppo.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno la «partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici» quale definita al paragrafo 1, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.

*Articolo 3***Atto di ricevere un addestramento a fini terroristici**

1. Ai fini del presente protocollo, con «atto di ricevere un addestramento a fini terroristici» si intende l'atto di ricevere da un'altra persona istruzioni, compresa l'acquisizione di conoscenze o competenze pratiche, per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero per altre tecniche o metodi specifici, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno l'«atto di ricevere un addestramento a fini terroristici» quale definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.



*Articolo 4***Viaggi all'estero a fini terroristici**

1. Ai fini del presente protocollo, con «viaggi all'estero a fini terroristici» si intende l'atto di recarsi in uno Stato diverso da quello di cittadinanza o di residenza al fine di commettere un reato di terrorismo o contribuire o partecipare alla sua commissione, oppure di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato i «viaggi all'estero a fini terroristici» quali definiti al paragrafo 1, in partenza dal proprio territorio o effettuati dai propri cittadini, qualora praticati illecitamente e intenzionalmente. A tal fine ciascuna parte può stabilire le condizioni richieste dai suoi principi costituzionali, in conformità degli stessi.
3. Ciascuna parte adotta inoltre le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno e, conformemente a esso, il tentativo di commettere il reato di cui al presente articolo.

*Articolo 5***Finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici**

1. Ai fini del presente protocollo, con «finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici» si intende la fornitura o la raccolta, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, di fondi che consentono, in tutto o in parte, a una persona di effettuare viaggi all'estero a fini terroristici quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo, sapendo che i fondi saranno destinati, in tutto o in parte, a essere utilizzati a tale scopo.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno il «finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici» quale definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.

*Articolo 6***Organizzazione o agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici**

1. Ai fini del presente protocollo, con «organizzazione o altra agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici» si intende qualsiasi azione di organizzazione o di agevolazione che aiuti una persona a effettuare viaggi all'estero a fini terroristici quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo, realizzata sapendo che l'aiuto così fornito è diretto a fini terroristici.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno l'«organizzazione o altra agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici» quale definita al paragrafo 1, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.

*Articolo 7***Scambio di informazioni**

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della convenzione e in conformità del diritto nazionale e degli obblighi internazionali vigenti, ciascuna parte adotta le misure necessarie per rafforzare lo scambio tempestivo tra le parti di tutte le informazioni rilevanti disponibili relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici quali definiti all'articolo 4. A tal fine, ciascuna parte designa un punto di contatto disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.
2. Ai fini del paragrafo 1, una parte può scegliere di designare un punto di contatto già esistente.
3. I punti di contatto delle parti devono poter effettuare tra loro comunicazioni urgenti.

*Articolo 8***Condizioni e garanzie**

1. Ciascuna parte provvede affinché l'attuazione del presente protocollo, comprese la determinazione, l'attuazione e l'applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 2 a 6, avvengano nel rispetto degli obblighi in materia di diritti umani, in particolare del diritto alla libertà di circolazione, alla libertà d'espressione, alla libertà d'associazione e alla libertà di religione, quali sanciti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal patto internazionale sui diritti civili e politici – se applicabili alla parte – e degli altri obblighi di diritto internazionale.



2. La determinazione, l'attuazione e l'applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 2 a 6 del presente protocollo devono inoltre essere soggette al principio di proporzionalità, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità in una società democratica, ed escludere qualunque forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

Articolo 9

Rapporto tra il presente protocollo e la convenzione

Le parole e le espressioni usate nel presente protocollo sono interpretate ai sensi della convenzione. Tutte le disposizioni della convenzione, a eccezione dell'articolo 9, si applicano tra le parti di conseguenza.

Articolo 10

Firma ed entrata in vigore

1. Il presente protocollo è aperto alla firma dei firmatari della convenzione. Esso è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente protocollo se non ha prima ratificato, accettato o approvato la convenzione o non lo fa contestualmente. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo che sei Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno depositato lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Se un firmatario deposita successivamente il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente protocollo entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 11

Adesione al protocollo

1. Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, ogni Stato che abbia aderito alla convenzione può aderire anche al presente protocollo o farlo contestualmente all'adesione alla convenzione.
2. Nei confronti di ogni Stato aderente al protocollo ai sensi del paragrafo 1, il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 12

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica il presente protocollo.
2. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente protocollo a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione. Relativamente a questo territorio il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del segretario generale.
3. Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del segretario generale.

Articolo 13

Denuncia

1. Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente protocollo mediante notifica inviata al segretario generale del Consiglio d'Europa.



2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia della convenzione comporta la denuncia automatica del presente protocollo.

Articolo 14

Notifiche

Il segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione del presente protocollo, così come a ogni Stato che vi abbia aderito o che sia stato invitato ad aderirvi:

- a) le firme;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore del presente protocollo, conformemente agli articoli 10 e 11;
- d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente il presente protocollo.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Riga, il 22 ottobre 2015, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente protocollo, e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

18CE1543



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2018****che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.
- (2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento 1307/2013, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.
- (3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento redistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2018 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2018, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.
- (5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2018 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.



- (7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2018 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.
- (8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2018, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2018 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (9) Per quanto riguarda il 2018, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1° gennaio 2018. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2018 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali nazionali annui per il 2018 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento redistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

Gli importi massimi per il 2018 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

I massimali nazionali annui per il 2018 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

I. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2018
Belgio	214 405
Danimarca	546 808
Germania	3 005 470
Irlanda	825 895
Grecia	1 103 650
Spagna	2 835 995
Francia	3 036 371
Croazia	126 001
Italia	2 217 396
Lussemburgo	22 760
Malta	649
Paesi Bassi	475 161
Austria	470 387
Portogallo	273 500
Slovenia	74 288
Finlandia	262 554
Svezia	402 464
Regno Unito	2 102 726

II. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013*(in migliaia di EUR)*

Anno civile	2018
Bulgaria	379 916
Repubblica ceca	472 217
Estonia	87 170
Cipro	30 340
Lettonia	137 210
Lituania	184 186
Ungheria	733 283



(in migliaia di EUR)

Anno civile	2018
Polonia	1 568 075
Romania	989 564
Slovacchia	260 865

III. Massimali nazionali annui per il pagamento redistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2018
Belgio	46 780
Bulgaria	55 872
Germania	337 423
Francia	690 084
Croazia	27 939
Lituania	71 298
Polonia	293 930
Portogallo	23 050
Romania	99 436
Regno Unito	64 991

IV. Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2018
Belgio	146 689
Bulgaria	238 428
Repubblica ceca	258 512
Danimarca	248 032
Germania	1 446 097
Estonia	40 181
Irlanda	363 445
Grecia	556 642
Spagna	1 464 015
Francia	2 070 253
Croazia	83 816



(in migliaia di EUR)

Anno civile	2018
Italia	1 125 581
Cipro	14 747
Lettonia	76 588
Lituania	142 596
Lussemburgo	10 038
Ungheria	402 903
Malta	1 573
Paesi Bassi	204 785
Austria	207 524
Polonia	1 029 371
Portogallo	177 212
Romania	561 846
Slovenia	40 542
Slovacchia	134 447
Finlandia	157 219
Svezia	209 617
Regno Unito	958 734

V. Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2018
Danimarca	2 857
Slovenia	2 135

VI. Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2018
Belgio	9 229
Bulgaria	1 329
Repubblica ceca	1 723
Danimarca	4 942
Germania	48 203



(in migliaia di EUR)

Anno civile	2018
Estonia	442
Irlanda	24 230
Grecia	37 109
Spagna	97 601
Francia	69 008
Croazia	5 588
Italia	37 519
Cipro	480
Lettonia	3 200
Lituania	5 941
Lussemburgo	502
Ungheria	5 372
Malta	21
Paesi Bassi	13 652
Austria	13 835
Polonia	34 312
Portogallo	11 814
Romania	18 728
Slovenia	2 027
Slovacchia	857
Finlandia	5 241
Svezia	10 481
Regno Unito	16 358

VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2018
Belgio	9 779
Bulgaria	15 895
Repubblica ceca	17 234
Danimarca	16 535




(in migliaia di EUR)

Anno civile	2018
Germania	96 406
Estonia	2 679
Irlanda	24 230
Grecia	37 109
Spagna	97 601
Francia	138 017
Croazia	5 588
Italia	75 039
Cipro	983
Lettonia	5 106
Lituania	9 506
Lussemburgo	669
Ungheria	26 860
Malta	105
Paesi Bassi	13 652
Austria	13 835
Polonia	68 625
Portogallo	11 814
Romania	37 456
Slovenia	2 703
Slovacchia	8 963
Finlandia	10 481
Svezia	13 974
Regno Unito	63 916

VIII. Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)


Anno civile	2018
Belgio	82 129
Bulgaria	119 214
Repubblica ceca	129 256



(in migliaia di EUR)

Anno civile	2018
Danimarca	24 135
Estonia	6 142
Irlanda	3 000
Grecia	184 049
Spagna	584 919
Francia	1 035 126
Croazia	41 908
Italia	450 232
Cipro	3 932
Lettonia	38 294
Lituania	71 298
Lussemburgo	160
Ungheria	201 452
Malta	3 000
Paesi Bassi	3 353
Austria	14 527
Polonia	505 548
Portogallo	117 535
Romania	242 576
Slovenia	17 568
Slovacchia	58 260
Finlandia	102 716
Svezia	90 834
Regno Unito	52 972

18CE1544



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/892 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2018****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventunesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la ventunesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventunesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 19 giugno 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 119,50 EUR/100 kg.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DECISIONE (UE) 2018/893 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2018

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 («Protocollo 37»).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento (UE) 2016/679 abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

—



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del ...

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽¹⁾.
- (2) Riconoscendo che la protezione dei dati è un diritto fondamentale sancito in diversi accordi internazionali in materia di diritti umani.
- (3) Riconoscendo l'importanza della parità di diritti e doveri dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento dei dati all'interno del SEE.
- (4) La presente decisione prevede che le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipino a pieno titolo allo «sportello unico» e al meccanismo di coerenza e abbiano gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del Comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») istituito dal regolamento (UE) 2016/679, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidente di tale comitato. A tal fine, è opportuno che le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipino alle attività del comitato, comprese quelle di qualsiasi sottogruppo che il comitato può istituire per l'esecuzione dei suoi compiti, e ricevano tutte le informazioni necessarie per una loro efficace partecipazione, anche, se necessario, attraverso il pieno accesso ai sistemi elettronici per lo scambio di informazioni eventualmente istituiti dal comitato.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/679 abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5e (Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32016 R 0679**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) Le autorità di controllo degli Stati EFTA partecipano alle attività del Comitato europeo per la protezione dei dati, in seguito denominato "comitato". A tal fine, esse hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del comitato, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidente del comitato, salvo altrimenti disposto dal presente accordo. Le posizioni delle autorità di controllo degli Stati EFTA sono registrate separatamente dal comitato.

Il regolamento interno del comitato dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità di controllo degli Stati EFTA e dell'Autorità di vigilanza EFTA, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidente del comitato.

⁽¹⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.



- b) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità di controllo” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità di controllo.
- c) I riferimenti al diritto dell’Unione o alle disposizioni dell’Unione in materia di protezione dei dati sono da intendersi, rispettivamente, come riferimenti all’accordo SEE o alle disposizioni in materia di protezione dei dati ivi contenute.
- d) All’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera f), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “applicabile a norma dell’accordo SEE” sono inseriti dopo i termini “decisione di adeguatezza della Commissione”.
- e) All’articolo 45, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente:

“1 bis. In attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare nell’accordo SEE un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 del presente articolo, uno Stato EFTA può decidere di applicare le misure in esso contenute.

Prima dell’entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 del presente articolo, ciascuno Stato EFTA decide se applicare o meno, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare l’atto di esecuzione nell’accordo SEE, le misure in esso contenute contemporaneamente agli Stati membri dell’UE e ne informa la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA. In assenza di una decisione contraria, ciascuno Stato EFTA applica le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 del presente articolo contemporaneamente agli Stati membri dell’UE.

Fatto salvo l’articolo 102 dell’accordo, se entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 3 o 5 del presente articolo non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un’intesa sull’integrazione di tale atto nell’accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA può sospendere l’applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA.


Le altre parti contraenti dell’accordo SEE limitano o vietano, in deroga all’articolo 1, paragrafo 3, la libera circolazione dei dati personali verso uno Stato EFTA che non applichi le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5 del presente articolo nello stesso modo in cui tali misure impediscono il trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.”.

- f) Ogniquale volta l’UE avvii consultazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali con l’intento di adottare una decisione di adeguatezza a norma dell’articolo 45, gli Stati EFTA sono tenuti debitamente informati. Nei casi in cui il paese terzo o l’organizzazione internazionale assuma obblighi specifici riguardo al trattamento dei dati personali provenienti dagli Stati membri, l’UE tiene conto della situazione degli Stati EFTA e discute con i paesi terzi o l’organizzazione internazionale possibili meccanismi per l’eventuale applicazione successiva da parte degli Stati EFTA.
- g) All’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), è aggiunto quanto segue:
- “Le autorità di controllo degli Stati EFTA hanno lo stesso diritto delle autorità di controllo dell’UE di presentare clausole tipo di protezione dei dati alla Commissione, per approvazione, conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.”.
- h) All’articolo 46, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente:

“2 bis. In attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare un atto di esecuzione nell’accordo SEE, le adeguate garanzie di cui al paragrafo 1 possono essere fornite dalle clausole tipo di protezione dei dati di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), quando uno Stato EFTA applica le misure ivi contenute.

Prima dell’entrata in vigore di atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), ciascuno Stato EFTA decide se applicare o meno, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE volta a integrare l’atto di esecuzione nell’accordo SEE, le misure in essi contenute contemporaneamente agli Stati membri dell’UE e ne informa la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA. In assenza di una decisione contraria, ciascuno Stato EFTA applica le misure contenute in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), contemporaneamente agli Stati membri dell’UE.

Fatto salvo l’articolo 102 dell’accordo, se entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettere c) e d), non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un’intesa sull’integrazione di tale atto nell’accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA può sospendere l’applicazione di tali misure e ne informa senza indugio la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA.”.



- i) All'articolo 58, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "conformemente alla Carta" non si applicano.
- j) All'articolo 59, i termini, "dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "della Commissione".
- k) L'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA designa un rappresentante.
- l) Se pertinente per l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 109 del presente accordo, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di chiedere consulenze o pareri al comitato e di presentargli questioni ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera e). All'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), i termini "e, se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA", accordati di conseguenza, sono inseriti dopo i termini "la Commissione".
- m) Il presidente del comitato o il segretariato informa l'Autorità di vigilanza EFTA delle attività del comitato, se del caso, a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, lettere a) e b), dell'articolo 65, paragrafo 5, e dell'articolo 75, paragrafo 6, lettera b). All'articolo 64, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 65, paragrafo 5, e all'articolo 75, paragrafo 6, lettera b), i termini "e, se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "la Commissione".

Se pertinente per l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 109 del presente accordo, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di ricevere informazioni da un'autorità di controllo di uno Stato EFTA interessato a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. All'articolo 66, paragrafo 1, i termini "e, se del caso, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "alla Commissione".
- n) All'articolo 71, paragrafo 1, i termini "al comitato permanente degli Stati EFTA e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "al Consiglio".
- o) All'articolo 73, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"I membri del comitato degli Stati EFTA non possono essere eletti presidente o vicepresidenti."»

Articolo 2

Il testo del punto 13 (Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali) del protocollo 37 dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/679 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica, prevista all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]




Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. ... del ... che integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Tenuto conto del sistema a due pilastri dell'accordo SEE e visto l'effetto vincolante diretto delle decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati per le autorità nazionali di controllo degli Stati EFTA-SEE, le parti contraenti:

- prendono atto del fatto che le decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati sono rivolte alle autorità nazionali di controllo,
- riconoscono che tale soluzione non crea un precedente per futuri adattamenti di atti dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

18CE1546



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/894 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 4007]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).




- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/821 della Commissione ⁽¹⁾ a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nella regione di Dobrich di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di questo nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno all'azienda avicola infetta.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/821, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola anch'essa situata nella regione di Dobrich di tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta in tale Stato membro.
- (9) La Commissione ha esaminato queste misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che tenga conto delle zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili dovrebbe essere anch'essa precisata nell'allegato.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/821 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 137 del 4.6.2018, pag. 35).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Dobrich region:	
Municipality of Dobrich — Donchevo — Bogdan — Opanets	21.7.2018»

2) nella parte B, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Dobrich region:	
Municipality of Dobrich: — Stefanovo	dal 18.6.2018 al 30.7.2018
— Donchevo — Bogdan — Opanets	dal 21.7.2018 al 30.7.2018
Municipality of Dobrich: — Pchelino — Popgrigorovo — Slaveevo — Sokolnik — Stozher	26.6.2018
Municipality of Dobrich: — Stefanovo — Branishte — Dobrich — Dolina — Draganovo — Novo Botevo — Odrintsi — Plachidol — Vedrina — Vrachantsi — Zlatia — Malka Smolnitsa	30.7.2018»



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (PESC) 2018/726 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 maggio 2018, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122 del 17 maggio 2018)

Pagina 33, articolo 2:

anziché: «La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.»

leggasi: «La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° maggio 2018.»

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 56 del 19 luglio 2018)

18CE1548



Rettifica del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico,

firmato a Bruxelles il 1° febbraio 2012

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46 del 17 febbraio 2012)

Allegato, appendice 2:

(18058/11 dell'11.1.2012, pagina P/EU/MZ/Allegato/Appendice 2/it 1)

(GU L 46, 17.2.2012, pag. 23)

anziché:


«Coordinate geografiche:

Punto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Latitudine	26° 50'S	26° 00'S	25° 10'S	24° 45'S	22° 42'S	21° 34'S	20° 03'S	16° 38'S	15° 40'S	11° 50'S	10° 26'S
Longitudine	37° 36'E	38° 15'E	38° 38'E	38° 24'E	37° 54'E	37° 30'E	37° 58'E	41° 18'E	42° 31'E	41° 45'E	42° 05'E»

leggasi:

«Coordinate geografiche:

PUNTO N.	LATITUDINE	LAT IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Sud)	LONGITUDINE	LONG IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Est)
1	- 10,46944444	10° 28' 10.000" S	40,43777778	40° 26' 16.000" E
2	- 10,41638889	10° 24' 59.000" S	40,49194444	40° 29' 31.000" E
3	- 10,31444444	10° 18' 52.000" S	40,66777778	40° 40' 04.000" E
4	- 10,09277778	10° 05' 34.000" S	41,03305556	41° 01' 59.000" E
5	- 10,09277778	10° 05' 34.000" S	42,15693917	42° 09' 24.981" E
6	- 10,09277778	10° 05' 34.000" S	42,15693917	42° 09' 24.981" E
7	- 10,09277778	10° 05' 34.000" S	42,21689500	42° 13' 00.822" E
8	- 10,12710556	10° 07' 37.580" S	42,20790500	42° 12' 28.458" E
9	- 10,13310250	10° 07' 59.169" S	42,20633528	42° 12' 22.807" E
10	- 10,16656333	10° 09' 59.628" S	42,19775861	42° 11' 51.931" E
11	- 10,19950667	10° 11' 58.224" S	42,18962222	42° 11' 22.640" E
12	- 10,21023611	10° 12' 36.850" S	42,18703944	42° 11' 13.342" E




PUNTO N.	LATITUDINE	LAT IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Sud)	LONGITUDINE	LONG IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Est)
13	- 10,31172833	10° 18' 42.222" S	42,16274667	42° 09' 45.888" E
14	- 10,36773083	10° 22' 03.831" S	42,14933500	42° 08' 57.606" E
15	- 10,38388861	10° 23' 01.999" S	42,14550806	42° 08' 43.829" E
16	- 10,41273611	10° 24' 45.850" S	42,13887861	42° 08' 19.963" E
17	- 10,44124750	10° 26' 28.491" S	42,13259028	42° 07' 57.325" E
18	- 10,45759944	10° 27' 27.358" S	42,12910250	42° 07' 44.769" E
19	- 10,49183639	10° 29' 30.611" S	42,12188917	42° 07' 18.801" E
20	- 10,50810333	10° 30' 29.172" S	42,11841722	42° 07' 06.302" E
21	- 10,52127139	10° 31' 16.577" S	42,11554250	42° 06' 55.953" E
22	- 10,54227250	10° 32' 32.181" S	42,11090722	42° 06' 39.266" E
23	- 10,55342806	10° 33' 12.341" S	42,10846611	42° 06' 30.478" E
24	- 10,57999750	10° 34' 47.991" S	42,10282694	42° 06' 10.177" E
25	- 10,60631139	10° 36' 22.721" S	42,09748194	42° 05' 50.935" E
26	- 10,63237861	10° 37' 56.563" S	42,09242444	42° 05' 32.728" E
27	- 10,65820361	10° 39' 29.533" S	42,08764972	42° 05' 15.539" E
28	- 10,68379750	10° 41' 01.671" S	42,08315167	42° 04' 59.346" E
29	- 10,69226694	10° 41' 32.161" S	42,08171194	42° 04' 54.163" E
30	- 10,73608056	10° 44' 09.890" S	42,07433917	42° 04' 27.621" E
31	- 10,75470389	10° 45' 16.934" S	42,07114111	42° 04' 16.108" E
32	- 10,77944806	10° 46' 46.013" S	42,06669667	42° 04' 00.108" E
33	- 10,80390806	10° 48' 14.069" S	42,06207694	42° 03' 43.477" E
34	- 10,82809750	10° 49' 41.151" S	42,05728917	42° 03' 26.241" E
35	- 10,85201861	10° 51' 07.267" S	42,05233250	42° 03' 08.397" E
36	- 10,87568250	10° 52' 32.457" S	42,04721000	42° 02' 49.956" E
37	- 10,89909361	10° 53' 56.737" S	42,04192556	42° 02' 30.932" E
38	- 10,92225889	10° 55' 20.132" S	42,03647944	42° 02' 11.326" E
39	- 10,94518694	10° 56' 42.673" S	42,03087417	42° 01' 51.147" E
40	- 10,96788000	10° 58' 04.368" S	42,02511361	42° 01' 30.409" E
41	- 10,99034750	10° 59' 25.251" S	42,01919833	42° 01' 09.114" E
42	- 11,01259583	11° 00' 45.345" S	42,01312778	42° 00' 47.260" E




PUNTO N.	LATITUDINE	LAT IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Sud)	LONGITUDINE	LONG IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Est)
43	- 11,03462694	11° 02' 04.657" S	42,00690694	42° 00' 24.865" E
44	- 11,05645028	11° 03' 23.221" S	42,00053583	42° 00' 01.929" E
45	- 11,07807250	11° 04' 41.061" S	41,99401611	41° 59' 38.458" E
46	- 11,09949333	11° 05' 58.176" S	41,98734833	41° 59' 14.454" E
47	- 11,12072167	11° 07' 14.598" S	41,98053250	41° 58' 49.917" E
48	- 11,14176222	11° 08' 30.344" S	41,97357278	41° 58' 24.862" E
49	- 11,15162444	11° 09' 05.848" S	41,97023778	41° 58' 12.856" E
50	- 11,17495139	11° 10' 29.825" S	41,96229667	41° 57' 44.268" E
51	- 11,18981944	11° 11' 23.350" S	41,95728639	41° 57' 26.231" E
52	- 11,21052444	11° 12' 37.888" S	41,95048167	41° 57' 01.734" E
53	- 11,23117722	11° 13' 52.238" S	41,94389694	41° 56' 38.029" E
54	- 11,25177972	11° 15' 06.407" S	41,93752333	41° 56' 15.084" E
55	- 11,27233611	11° 16' 20.410" S	41,93136333	41° 55' 52.908" E
56	- 11,29285139	11° 17' 34.265" S	41,92541194	41° 55' 31.483" E
57	- 11,31332528	11° 18' 47.971" S	41,91966722	41° 55' 10.802" E
58	- 11,33376417	11° 20' 01.551" S	41,91412444	41° 54' 50.848" E
59	- 11,35417083	11° 21' 15.015" S	41,90878167	41° 54' 31.614" E
60	- 11,37454722	11° 22' 28.370" S	41,90364111	41° 54' 13.108" E
61	- 11,39489528	11° 23' 41.623" S	41,89869583	41° 53' 55.305" E
62	- 11,41522000	11° 24' 54.792" S	41,89394389	41° 53' 38.198" E
63	- 11,43552528	11° 26' 07.891" S	41,88938722	41° 53' 21.794" E
64	- 11,45581389	11° 27' 20.930" S	41,88501917	41° 53' 06.069" E
65	- 11,47608528	11° 28' 33.907" S	41,88084417	41° 52' 51.039" E
66	- 11,49634861	11° 29' 46.855" S	41,87685333	41° 52' 36.672" E
67	- 11,51660167	11° 30' 59.766" S	41,87305139	41° 52' 22.985" E
68	- 11,53684861	11° 32' 12.655" S	41,86943556	41° 52' 09.968" E
69	- 11,55709639	11° 33' 25.547" S	41,86600417	41° 51' 57.615" E
70	- 11,57734278	11° 34' 38.434" S	41,86275444	41° 51' 45.916" E
71	- 11,59759444	11° 35' 51.340" S	41,85968889	41° 51' 34.880" E



PUNTO N.	LATITUDINE	LAT IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Sud)	LONGITUDINE	LONG IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Est)
72	- 11,61785306	11° 37' 04.271" S	41,85680306	41° 51' 24.491" E
73	- 11,63812167	11° 38' 17.238" S	41,85409917	41° 51' 14.757" E
74	- 11,65840417	11° 39' 30.255" S	41,85157472	41° 51' 05.669" E
75	- 11,67858306	11° 40' 42.899" S	41,84924583	41° 50' 57.285" E
76	- 11,67870056	11° 40' 43.322" S	41,84923250	41° 50' 57.237" E
77	- 11,69901750	11° 41' 56.463" S	41,84706750	41° 50' 49.443" E
78	- 11,71935750	11° 43' 09.687" S	41,84508222	41° 50' 42.296" E
79	- 11,73972250	11° 44' 23.001" S	41,84327667	41° 50' 35.796" E
80	- 11,76011667	11° 45' 36.420" S	41,84165083	41° 50' 29.943" E
81	- 11,78054278	11° 46' 49.954" S	41,84020222	41° 50' 24.728" E
82	- 11,80100500	11° 48' 03.618" S	41,83893333	41° 50' 20.160" E
83	- 11,82150306	11° 49' 17.411" S	41,83784639	41° 50' 16.247" E
84	- 11,82326639	11° 49' 23.759" S	41,83776111	41° 50' 15.940" E
85	- 11,84239361	11° 50' 32.617" S	41,83684472	41° 50' 12.641" E
86	- 11,84811639	11° 50' 53.219" S	41,83656861	41° 50' 11.647" E
87	- 11,86264306	11° 51' 45.515" S	41,83591944	41° 50' 09.310" E
88	- 11,88329583	11° 52' 59.865" S	41,83514917	41° 50' 06.537" E
89	- 11,88944250	11° 53' 21.993" S	41,83495611	41° 50' 05.842" E
90	- 11,90391833	11° 54' 14.106" S	41,83565222	41° 50' 08.348" E
91	- 11,92451917	11° 55' 28.269" S	41,83679972	41° 50' 12.479" E
92	- 11,94513194	11° 56' 42.475" S	41,83812944	41° 50' 17.266" E
93	- 11,96575833	11° 57' 56.730" S	41,83964528	41° 50' 22.723" E
94	- 11,98640306	11° 59' 11.051" S	41,84134750	41° 50' 28.851" E
95	- 12,00706833	12° 00' 25.446" S	41,84323389	41° 50' 35.642" E
96	- 12,02776083	12° 01' 39.939" S	41,84530917	41° 50' 43.113" E
97	- 12,04847833	12° 02' 54.522" S	41,84757500	41° 50' 51.270" E
98	- 12,06922722	12° 04' 09.218" S	41,85002972	41° 51' 00.107" E
99	- 12,09000972	12° 05' 24.035" S	41,85267528	41° 51' 09.631" E
100	- 12,11082833	12° 06' 38.982" S	41,85551389	41° 51' 19.850" E



PUNTO N.	LATITUDINE	LAT IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Sud)	LONGITUDINE	LONG IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Est)
101	- 12,13168722	12° 07' 54.074" S	41,85854583	41° 51' 30.765" E
102	- 12,15259111	12° 09' 09.328" S	41,86177528	41° 51' 42.391" E
103	- 12,17354167	12° 10' 24.750" S	41,86520222	41° 51' 54.728" E
104	- 12,19454361	12° 11' 40.357" S	41,86883139	41° 52' 07.793" E
105	- 12,21559694	12° 12' 56.149" S	41,87266056	41° 52' 21.578" E
106	- 12,23671028	12° 14' 12.157" S	41,87669611	41° 52' 36.106" E
107	- 12,25788167	12° 15' 28.374" S	41,88093861	41° 52' 51.379" E
108	- 12,27911750	12° 16' 44.823" S	41,88538972	41° 53' 07.403" E
109	- 12,30042250	12° 18' 01.521" S	41,89005417	41° 53' 24.195" E
110	- 12,32179611	12° 19' 18.466" S	41,89493417	41° 53' 41.763" E
111	- 12,34324750	12° 20' 35.691" S	41,90003222	41° 54' 00.116" E
112	- 12,36477444	12° 21' 53.188" S	41,90535028	41° 54' 19.261" E
113	- 12,38638583	12° 23' 10.989" S	41,91089500	41° 54' 39.222" E
114	- 12,40808139	12° 24' 29.093" S	41,91666667	41° 55' 00.000" E
115	- 12,42986778	12° 25' 47.524" S	41,92267194	41° 55' 21.619" E
116	- 12,43369056	12° 26' 01.286" S	41,92374778	41° 55' 25.492" E
117	- 12,45688083	12° 27' 24.771" S	41,93028972	41° 55' 49.043" E
118	- 12,48502083	12° 29' 06.075" S	41,93823083	41° 56' 17.631" E
119	- 12,49624194	12° 29' 46.471" S	41,94142444	41° 56' 29.128" E
120	- 12,51871389	12° 31' 07.370" S	41,94798417	41° 56' 52.743" E
121	- 12,54131583	12° 32' 28.737" S	41,95480028	41° 57' 17.281" E
122	- 12,56405278	12° 33' 50.590" S	41,96187667	41° 57' 42.756" E
123	- 12,58692444	12° 35' 12.928" S	41,96922278	41° 58' 09.202" E
124	- 12,60993972	12° 36' 35.783" S	41,97684028	41° 58' 36.625" E
125	- 12,63310278	12° 37' 59.170" S	41,98473667	41° 59' 05.052" E
126	- 12,65641778	12° 39' 23.104" S	41,99291583	41° 59' 34.497" E
127	- 12,67989194	12° 40' 47.611" S	42,00138917	42° 00' 05.001" E
128	- 12,70352694	12° 42' 12.697" S	42,01015667	42° 00' 36.564" E
129	- 12,72732972	12° 43' 38.387" S	42,01923194	42° 01' 09.235" E




PUNTO N.	LATITUDINE	LAT IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Sud)	LONGITUDINE	LONG IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Est)
130	-12,75130639	12° 45' 04.703" S	42,02861694	42° 01' 43.021" E
131	-12,77546139	12° 46' 31.661" S	42,03832333	42° 02' 17.964" E
132	-12,78370944	12° 47' 01.354" S	42,04169417	42° 02' 30.099" E
133	-12,79827639	12° 47' 53.795" S	42,04767472	42° 02' 51.629" E
134	-12,80924778	12° 48' 33.292" S	42,05215306	42° 03' 07.751" E
135	-12,83401000	12° 50' 02.436" S	42,06207944	42° 03' 43.486" E
136	-12,85914861	12° 51' 32.935" S	42,07190000	42° 04' 18.840" E
137	-12,88467028	12° 53' 04.813" S	42,08161306	42° 04' 53.807" E
138	-12,91058583	12° 54' 38.109" S	42,09121833	42° 05' 28.386" E
139	-12,93690861	12° 56' 12.871" S	42,10071139	42° 06' 02.561" E
140	-12,96364694	12° 57' 49.129" S	42,11008972	42° 06' 36.323" E
141	-12,99081611	12° 59' 26.938" S	42,11935139	42° 07' 09.665" E
142	-12,99773556	12° 59' 51.848" S	42,12166667	42° 07' 18.000" E
143	-13,06305222	13° 03' 46.988" S	42,14345778	42° 08' 36.448" E
144	-13,49294833	13° 29' 34.614" S	42,33850444	42° 20' 18.616" E
145	-13,51596194	13° 30' 57.463" S	42,35528722	42° 21' 19.034" E
146	-13,54042972	13° 32' 25.547" S	42,37281556	42° 22' 22.136" E
147	-13,56516306	13° 33' 54.587" S	42,39021361	42° 23' 24.769" E
148	-13,59017083	13° 35' 24.615" S	42,40747917	42° 24' 26.925" E
149	-13,61487917	13° 36' 53.565" S	42,42422833	42° 25' 27.222" E
150	-13,84526472	13° 50' 42.953" S	42,57916306	42° 34' 44.987" E
151	-13,86822139	13° 52' 05.597" S	42,59474444	42° 35' 41.080" E
152	-13,89613833	13° 53' 46.098" S	42,61402444	42° 36' 50.488" E
153	-13,92417472	13° 55' 27.029" S	42,63376278	42° 38' 01.546" E
154	-13,95233694	13° 57' 08.413" S	42,65396806	42° 39' 14.285" E
155	-13,98062972	13° 58' 50.267" S	42,67464944	42° 40' 28.738" E
156	-14,00905472	14° 00' 32.597" S	42,69582500	42° 41' 44.970" E
157	-14,03762111	14° 02' 15.436" S	42,71750361	42° 43' 03.013" E
158	-14,05400306	14° 03' 14.411" S	42,73011583	42° 43' 48.417" E



PUNTO N.	LATITUDINE	LAT IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Sud)	LONGITUDINE	LONG IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Est)
159	- 14,14823389	14° 08' 53.642" S	42,80309722	42° 48' 11.150" E
160	- 14,15231444	14° 09' 08.332" S	42,80625722	42° 48' 22.526" E
161	- 14,18301639	14° 10' 58.859" S	42,82977944	42° 49' 47.206" E
162	- 14,21434722	14° 12' 51.650" S	42,85335806	42° 51' 12.089" E
163	- 14,24632861	14° 14' 46.783" S	42,87699722	42° 52' 37.190" E
164	- 14,27897806	14° 16' 44.321" S	42,90069694	42° 54' 02.509" E
165	- 14,31231444	14° 18' 44.332" S	42,92445972	42° 55' 28.055" E
166	- 14,34636194	14° 20' 46.903" S	42,94828750	42° 56' 53.835" E
167	- 14,38114194	14° 22' 52.111" S	42,97218278	42° 58' 19.858" E
168	- 14,41184056	14° 24' 42.626" S	42,99288667	42° 59' 34.392" E
169	- 14,42729390	14° 25' 38.258" S	43,02429793	43° 01' 27.472" E
170	- 14,71757790	14° 43' 03.280" S	42,84175093	42° 50' 30.303" E
171	- 15,24873190	15° 14' 55.438" S	42,57367993	42° 34' 25.247" E
172	- 15,35883890	15° 21' 31.820" S	42,52400093	42° 31' 26.403" E
173	- 15,40079590	15° 24' 02.865" S	42,47546793	42° 28' 31.684" E
174	- 15,67631790	15° 40' 34.744" S	42,16577593	42° 09' 56.793" E
175	- 15,89294390	15° 53' 34.598" S	41,92722893	41° 55' 38.024" E
176	- 16,19500890	16° 11' 42.032" S	41,68920793	41° 41' 21.148" E
177	- 16,53923290	16° 32' 21.238" S	41,41631893	41° 24' 58.748" E
178	- 17,04432890	17° 02' 39.584" S	41,27318693	41° 16' 23.472" E
179	- 17,40353490	17° 24' 12.725" S	41,17071993	41° 10' 14.591" E
180	- 17,83734890	17° 50' 14.456" S	41,06789493	41° 04' 04.421" E
181	- 18,25089090	18° 15' 03.207" S	41,00661293	41° 00' 23.806" E
182	- 18,46797190	18° 28' 04.698" S	40,98888393	40° 59' 19.982" E
183	- 18,72085890	18° 43' 15.090" S	40,96804393	40° 58' 04.958" E
184	- 18,99704790	18° 59' 49.372" S	40,94406393	40° 56' 38.640" E
185	- 19,07889290	19° 04' 44.014" S	40,94491793	40° 56' 41.704" E
186	- 19,12114290	19° 07' 16.114" S	40,49821793	40° 29' 53.584" E
187	- 19,14275890	19° 08' 33.932" S	40,33221493	40° 19' 55.973" E



PUNTO N.	LATITUDINE	LAT IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Sud)	LONGITUDINE	LONG IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Est)
188	- 19,15014390	19° 09' 00.158" S	40,27538093	40° 16' 31.371" E
189	- 19,21233290	19° 12' 44.398" S	39,91531093	39° 54' 55.119" E
190	- 19,22234390	19° 13' 20.438" S	39,85706493	39° 51' 25.433" E
191	- 19,24453990	19° 14' 40.343" S	39,74102293	39° 44' 27.682" E
192	- 19,42185090	19° 25' 18.663" S	38,79469793	38° 47' 40.912" E
193	- 19,43315890	19° 25' 59.372" S	38,73342293	38° 44' 00.322" E
194	- 19,43614990	19° 26' 10.139" S	38,72930293	38° 43' 45.490" E
195	- 19,59229190	19° 35' 32.250" S	38,52460493	38° 31' 28.577" E
196	- 19,62519790	19° 37' 30.712" S	38,48408693	38° 29' 02.712" E
197	- 19,70593190	19° 42' 21.354" S	38,38511393	38° 23' 06.410" E
198	- 19,71590490	19° 42' 57.257" S	38,37292393	38° 22' 22.526" E
199	- 19,73360590	19° 44' 00.981" S	38,35152793	38° 21' 05.500" E
200	- 20,02869690	20° 01' 43.308" S	38,08570893	38° 05' 08.552" E
201	- 20,08653590	20° 05' 11.529" S	38,03375393	38° 02' 01.514" E
202	- 20,12934190	20° 07' 45.630" S	37,99523693	37° 59' 42.852" E
203	- 20,64126890	20° 38' 28.568" S	37,55384993	37° 33' 13.859" E
204	- 21,43417090	21° 26' 03.015" S	37,57989693	37° 34' 47.628" E
205	- 21,45378690	21° 27' 13.532" S	37,58070393	37° 34' 50.534" E
206	- 21,55561690	21° 33' 20.220" S	37,58479793	37° 35' 05.272" E
207	- 21,56295890	21° 33' 46.652" S	37,58512593	37° 35' 06.453" E
208	- 21,56440490	21° 33' 51.857" S	37,58523893	37° 35' 06.860" E
209	- 21,71008990	21° 42' 36.323" S	37,59760393	37° 35' 51.374" E
210	- 21,76500590	21° 45' 54.021" S	37,60234793	37° 36' 08.452" E
211	- 21,88639090	21° 53' 11.007" S	37,62820393	37° 37' 41.534" E
212	- 22,15843990	22° 09' 30.383" S	37,68024293	37° 40' 48.874" E
213	- 22,26569290	22° 15' 56.494" S	37,70086293	37° 42' 03.106" E
214	- 22,32541091	22° 19' 31.479" S	37,71493593	37° 42' 53.769" E
215	- 22,32902991	22° 19' 44.507" S	37,71581693	37° 42' 56.940" E
216	- 22,42410991	22° 25' 26.795" S	37,73891793	37° 44' 20.104" E



PUNTO N.	LATITUDINE	LAT IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Sud)	LONGITUDINE	LONG IN GRADI, MINUTI E SECONDI (latitudine Est)
217	- 23,20135991	23° 12' 04.895" S	37,98768893	37° 59' 15.680" E
218	- 23,31436991	23° 18' 51.731" S	38,02801293	38° 01' 40.846" E
219	- 23,38419191	23° 23' 03.090" S	38,05293993	38° 03' 10.583" E
220	- 23,45079691	23° 27' 02.868" S	38,07776993	38° 04' 39.971" E
221	- 23,89896091	23° 53' 56.259" S	38,24723093	38° 14' 50.031" E
222	- 24,05334691	24° 03' 12.048" S	38,30605793	38° 18' 21.808" E
223	- 24,49255091	24° 29' 33.183" S	38,47369593	38° 28' 25.305" E
224	- 24,59264091	24° 35' 33.507" S	38,51763193	38° 31' 03.474" E
225	- 24,98297491	24° 58' 58.709" S	38,68834493	38° 41' 18.041" E
226	- 25,40013391	25° 24' 00.482" S	38,87194493	38° 52' 19.001" E
227	- 25,71633611	25° 42' 58.810" S	38,71936389	38° 43' 09.710" E
228	- 25,77523056	25° 46' 30.830" S	38,69031389	38° 41' 25.130" E
229	- 26,67473333	26° 40' 29.040" S	38,02259167	38° 01' 21.330" E
230	- 27,11109167	27° 06' 39.930" S	37,56190556	37° 33' 42.860" E
231	- 27,47158333	27° 28' 17.700" S	37,01349444	37° 00' 48.580" E
232	- 27,60703333	27° 36' 25.320" S	36,74037500	36° 44' 25.350" E
233	- 27,70189444	27° 42' 06.820" S	36,53316667	36° 31' 59.400" E
234	- 27,78917500	27° 47' 21.030" S	36,51560833	36° 30' 56.190" E
235	- 27,77694167	27° 46' 36.990" S	36,45250000	36° 27' 09.000" E
236	- 26,91694444	26° 55' 00.990" S	33,33694444	33° 20' 12.990" E
237	- 26,91444444	26° 54' 51.990" S	33,32861111	33° 19' 42.990" E
238	- 26,85277780	26° 51' 10.000" S	33,11972222	33° 07' 10.990" E
239	- 26,85222222	26° 51' 07.990" S	33,11777778	33° 07' 04.000" E
240	- 26,84638889	26° 50' 47.000" S	33,00000000	33° 00' 00.000" E
Base terrestre	26,85861111	26° 51' 31"	32,89210833	32° 53' 31.59".»

Allegato, appendice 4, titolo:

(18058/11 dell'11.1.2012, pag. P/EU/MZ/Allegato/Appendice 4/it 1)

(GU L 46, 17.2.2012, pag. 25)

anziché: «... NELLA ZEE DEL MOZAMBICO»

leggasi: «... NELLE ACQUE DI PESCA DEL MOZAMBICO».



Allegato, appendice 4, sezioni 1, 2 e 3:

(18058/11 dell'11.1.2012, pagg. P/EU/MZ/Allegato/Appendice 4/it 2-3)

(GU L 46, 17.2.2012, pagg. 25-26)

anziché: «nella ZEE» e «dalla ZEE»

leggasi: «nelle acque di pesca» e «dalle acque di pesca».

18CE1549

Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 29 dicembre 2017)

Pagina 12, articolo 2, punto 2):

anziché: «2) è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 14 bis

1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni. ...”;

leggasi: «2) è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 14 bis

1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni. ...”;

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 16 del 26 febbraio 2018)

18CE1550

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 104 del 24 aprile 2018)

Pagina 36, articolo 82, paragrafo 2, lettera q):

anziché: «il titolo XII non si applica alle notifiche effettuate prima del 1° ottobre 2017;»

leggasi: «il titolo XII non si applica ai procedimenti interrotti prima del 1° ottobre 2017;».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 47 del 18 giugno 2018)

18CE1551

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-067) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 8,00

